

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 febbraio 1988

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. 45. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Valore aggiunto (imposta sul) (I.V.A.) - Violazioni - Sistema sanzionatorio - Delega legislativa - Indicazione di criteri direttivi - Carezza - Manifesta infondatezza.
(Legge 9 ottobre 1971, n. 825, artt. 10, secondo comma, n. 11, e 11, secondo comma, n. 6).
(Cost., art. 76).

Valore aggiunto (imposta sul) (I.V.A.) - Violazioni - Pene pecuniarie - Irrogazione - Competenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto - Manifesta inammissibilità.
(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, primo e secondo comma).
(Cost., art. 76) Pag. 9
- N. 46. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Tributi in genere - Imposte dirette - Dichiarazione infedele non eccedente la misura del quarto dell'imponibile accertato - Maggiorazione d'imposta - Inapplicabilità - Manifesta infondatezza.
(D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 184-bis).
(Cost., artt. 3 e 53) » 11
- N. 47. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Reddito delle persone fisiche (imposta sul) (I.r.pe.f.) - Redditi di lavoro autonomo - Determinazione - Deduzione di spese di viaggio, vitto e alloggio per prestazioni effettuate fuori del domicilio fiscale - Esclusione - Manifesta infondatezza.
(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 50, quarto comma).
(Cost., artt. 3, 53 e 76) » 12

- N. 48. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Tributi in genere - Contenzioso tributario - Giudizi avanti alle commissioni tributarie - Amministrazione finanziaria - Rappresentanza e difesa in giudizio - Attribuzione a funzionari degli uffici tributari - Esclusione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - Manifesta infondatezza.
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 30).
 (Cost., artt. 3 e 24).
 Tributi in genere - Obbligati in solido con il soggetto passivo - Amministratori di società - Avviso di accertamento - Notifica - Esclusione - Manifesta infondatezza.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 55; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98, penultimo comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 76) Pag. 14
- N. 49. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Tributi in genere - Imposte sui redditi - Riscossione - Formazione dei ruoli - Termini - Protrazione - Manifesta infondatezza.
 (D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506, art. 2, modificativo del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17).
 (Cost., artt. 76 e 77).
 Tributi in genere - Imposte sui redditi - Riscossione - Delega legislativa al Governo - Rinnovo - Manifesta infondatezza.
 (Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 22).
 (Cost., art. 53) » 16
- N. 50. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Valore aggiunto (imposta sul) (I.V.A.) - Violazioni e sanzioni - Trasporto di beni - Bolla di accompagnamento - Prescrizione di determinate indicazioni - Pene pecuniarie - Scarto edittale - Manifesta inammissibilità.
 (D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, art. 7, primo e secondo comma).
 (Cost., art. 76) » 18
- N. 51. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Reddito delle persone fisiche (imposta sul) (I.r.pe.f.) - Redditi di lavoro autonomo - Determinazione - Costi ed oneri non documentati - Deduzione forfettaria - Soppressione del periodo d'imposta 1982 - Manifesta infondatezza.
 (D.-L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 1, terzo comma).
 (Cost., artt. 3, 23, 24 e 53) » 19
- N. 52. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Reddito delle persone fisiche (imposta sul) (I.r.pe.f.) - Reddito d'impresa - Deduzione dei costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione - Limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili - Manifesta infondatezza.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 68, ultimo comma).
 (Cost., artt. 3 e 53) » 21
- N. 53. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Tributi locali - Incremento di valore degli immobili (imposta sull') (In.v.im.) - Accertamento d'imposta - Comune destinatario del gettito dell'imposta - Ricorso davanti alle commissioni tributarie - Esclusione - Manifesta inammissibilità.
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 22; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636).
 (Cost., artt. 24 e 113) » 23

- N. 54. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Tributi locali - Imposta locale sui redditi (I.lo.r.) - Reddito d'impresa - Deduzione di perdite pregresse - Esclusione - Manifesta infondatezza.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 4).
 (Cost., artt. 3, 53, 72, 76 e 77).
- Tributi in genere - Imposte sui redditi - Riscossione - Formazione dei ruoli - Termine - Protrazione - Manifesta infondatezza.**
 (D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506, art. 2).
 (Cost., artt. 76 e 77) Pag. 24
- N. 55. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Tributi locali - Incremento di valore degli immobili (imposta sull') (In.v.im.) - Accertamento dell'ufficio - Ricorso del contribuente - Reiezione - Applicazione di soprattassa di valore doppio - Manifesta infondatezza.
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 24).
 (Cost., artt. 24 e 53, primo comma) » 26
- N. 56. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposte ipotecarie e catastali - Trasferimenti di immobili a titolo gratuito in favore dei comuni - Applicazione di imposta proporzionale - Manifesta infondatezza.
 (Tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635).
 (Cost., artt. 3, 70 e 76) » 27
- N. 57. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Reddito delle persone fisiche (imposta sul) (I.r.pe.f.) - Redditi relativi al 1975 - Riliquidazione, nei confronti di ciascuno dei coniugi, dell'imposta versata in regime di cumulo - Ripartizione al lordo, anziché al netto delle ritenute d'acconto - Manifesta infondatezza.
 (Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 21, primo comma, n. 2).
 (Cost., artt. 3 e 29).
- Reddito delle persone fisiche (imposta sul) (I.r.pe.f.) - Redditi relativi al 1975 - Riliquidazione, nei confronti di ciascuno dei coniugi, dell'imposta versata in regime di cumulo - Soprattassa e interessi sul maggior importo eventualmente dovuto - Manifesta infondatezza.**
 (Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 21, terzo comma).
 (Cost., artt. 23 e 25) » 28
- N. 58. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Avvocato e procuratore - Procuratore legale - Esercizio della professione di avvocato - Condizione di un ulteriore esame abilitante - Manifesta infondatezza.
 (R.D.-L. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 1, 2, 4, 5, 6, 20 e 27).
 (Cost., artt. 4 e 33) » 30
- N. 59. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Concorrenza (disciplina della) - Atti di concorrenza sleale - Azione per la repressione - Associazioni a tutela dei consumatori - Legittimazione ad agire - Esclusione - Manifesta inammissibilità.
 (Cod. civ., art. 2601).
 (Cost., art. 3) » 31

- N. 60. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Locazione - Giudizio di risoluzione - Sentenza pronunciata tra locatore e conduttore cedente - Effetto nei confronti del subconduttore cessionario - Manifesta infondatezza.
 (Cod. civ., art. 1595).
 (Cost., art. 24) Pag. 33
- N. 61. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Contratto in genere, atto e negozio giuridico - Condizioni generali del contratto predisposte da una delle parti o contenute in moduli o formulari - Clausole vessatorie od eccessivamente onerose non approvate per iscritto dall'altro contraente - Inefficacia - Inapplicabilità ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza.
 (Cod. civ., artt. 1341 e 1342).
 (Cost., artt. 3 e 24) » 34
- N. 62. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Locazione - Immobili ultimati entro il 1975 - Canone - Aggiornamento - Riferimento alla variazione dell'indice ISTAT successiva alla entrata in vigore della legge n. 392/1978 - Manifesta infondatezza.
 (Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 24 e 62, ultimo comma).
 (Cost., artt. 3 e 42, secondo comma) » 35
- N. 63. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Locazione - Immobili ad uso di albergo, pensione o locanda - Facoltà del locatore - Recesso e diniego di rinnovare il contratto in caso di necessità abitativa - Limitazioni - Manifesta infondatezza.
 (Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 29, secondo comma, e 73).
 (Cost., artt. 3, 41 e 35) » 37
- N. 64. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Divisione ereditaria - Collazione di denaro - Imputazione di somme di denaro alla quota ereditaria - Criterio nominalistico - Manifesta infondatezza.
 (Cod. civ., artt. 724, secondo comma, e 751).
 (Cost., art. 3) » 39
- N. 65. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Locazione - Contratti non soggetti a proroga - Clausole di adeguamento del canone agli indici ISTAT - Inefficacia - Esclusione - Manifesta infondatezza.
 (D.-L. 24 luglio 1973, n. 426, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495, art. 1, quarto comma).
 (Cost., art. 3) » 40
- N. 66. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Incolunità pubblica (reati contro la) - Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina - Incriminazione - Situazioni di sproporzione tra il costo dei lavori richiesti ed il valore del manufatto - Inammissibilità.
 (Cod. pen., art. 677).
 (Cost., artt. 3 e 42, secondo comma) » 42

- N. 67. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Sfratto (procedimento per la convalida) - Testo succeduto nel contratto di locazione - Opposizione all'intimazione - Esclusione - Manifesta inammissibilità.
 (Cod. proc. civ., art. 663).
 (Cost., art. 24) Pag. 43
- N. 68. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Raccomandatario marittimo (professione di) - Iscrizione nell'elenco dei raccomandatari - Diritto - Condizione - Procura depositata da almeno un anno - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
 (Legge 4 aprile 1977, n. 135, art. 22, primo comma).
 (Cost., artt. 3, 4 e 41) » 45
- N. 69. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Sfratto (procedimento per la convalida) - Mancata comparizione dell'intimato - Conseguenze - Omessa previsione dell'obbligo di indicarle nell'atto di citazione - Ordinanza di convalida - Appello e revocazione - Esclusione - Manifesta infondatezza.
 (Cod. proc. civ., artt. 660, 663, primo comma, e 668).
 (Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo comma) » 46
- N. 70. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Enfiteusi - Canone - Determinazione - Riferimento ai parametri delle leggi di riforma agraria - Manifesta inammissibilità.
 (Legge 14 giugno 1974, n. 270, art. 1).
 (Cost., art. 42, terzo comma) » 48
- N. 71. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Professioni intellettuali - Esercizio in forma associativa - Società per la gestione di gabinetti e laboratori di analisi - Manifesta infondatezza.
 (Legge 23 novembre 1939, n. 1815).
 (Cost., artt. 3, 4 e 41) » 49
- N. 72. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Regione Sicilia - Assessore per l'industria e commercio - Competenza - Autorizzazione all'esercizio di impresa assicurativa - Assicurazione per responsabilità civile auto (RCA) - Manifesta inammissibilità.
 (D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, art. 4).
 (Cost., art. 3, primo comma) » 51
- N. 73. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Contratti agrari - Controversie - Condizione di procedibilità - Tentativo preventivo di conciliazione - Obbligatorietà - Manifesta infondatezza.
 (Legge 3 maggio 1982, n. 230, art. 46).
 (Cost., artt. 3 e 24) » 52

- N. 74. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Sfratto (procedimento per la convalida) - Convalida di sfratto - Opposizione tardiva - Esclusione - Manifesta inammissibilità.
 (Cod. proc. civ., art. 668, secondo comma).
 (Cost., art. 24, primo comma) Pag. 54
- N. 75. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Foro competente per territorio - Attore residente all'estero - Manifesta infondatezza.
 (Cod. proc. civ., art. 444).
 (Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 25, primo comma) » 55
- N. 76. Ordinanza 14-21 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Revocazione (giudizio di) - Atti impugnabili - Ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa su dichiarazione mendace dell'intimante - Esclusione - Manifesta inammissibilità.
 (Cod. proc. civ., art. 395, nn. 1 e 2).
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma) » 56
- N. 78. Sentenza 14-26 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza sociale - Malattia (assicurazione) - Lavoratore irreperibile alla visita medica di controllo - Trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni - Omessa previsione di una seconda visita medica di controllo prima della decadenza - Illegittimità costituzionale parziale.
 (D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5, quattordicesimo comma).
 (Cost., artt. 3 e 38, secondo comma) » 57
- N. 79. Sentenza 14-26 gennaio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Elezioni - Elezioni politiche - Regione Umbria - Erogazione di denaro in favore dei cittadini elettori emigrati all'estero - Illegittimità costituzionale parziale.
 (Legge regione Umbria 17-23 aprile 1980).
 (Cost., artt. 117 e 3) » 64
- ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE**
(I numeri a margine si riferiscono al registro ordinanze della Corte per l'anno 1988)
- N. 11. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, del 10 luglio 1987.
Ordinamento giudiziario - Trattamento economico dei magistrati - Aumenti periodici dello stipendio - riassorbimento (mediante la normale progressione economica e nelle funzioni ed eventuali detrazioni a conguaglio a carico dell'indennità di buonuscita) degli importi erogati in esecuzione di sentenze passate in giudicato - Impossibilità di applicare retroattivamente il sistema degli aumenti periodici regolato dall'art. 5 del d.P.R. n. 1080 del 1980 alle magistrature diverse dalla Corte dei conti e all'Avvocatura dello Stato - Disparità di trattamento.
 (Legge 6 agosto 1984, n. 425, artt. 1, secondo comma, 8 e 10, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 36) Pag. 67
- N. 12. Ordinanza del pretore di Chioggia del 6 novembre 1987.
I.N.V.I.M. - Imposta suppletiva - Riscossione coattiva - Atti esecutivi - Opposizione all'esecuzione - Difetto di giurisdizione dell'A.G.O. - Incidenza negativa sui diritti del contribuente.
 (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 56, n. 4).
 (Cost., artt. 24 e 113) » 73

- N. 13. Ordinanza del tribunale di Firenze del 9 novembre 1987.
Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali una costante giurisprudenza della Cassazione ha invece riconosciuto tale diritto.
 (D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, conv., con modif., in legge 29 ottobre 1987, n. 440, art. 23, quarto comma).
 (Cost., art. 3) Pag. 74
- N. 14. Ordinanza del pretore di Acireale del 23 dicembre 1987.
Locazione di immobili ad uso abitativo - Entità del canone fissata in misura non superiore al 3,85% del costo di produzione dell'appartamento - Inadeguatezza per difetto dell'entità del canone - Prospettata compressione della libertà contrattuale e del diritto di proprietà.
 (Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 14).
 (Cost., artt. 41 e 42) » 75
- N. 15. Ordinanza del pretore di Acireale del 23 dicembre 1987.
Locazione di immobili ad uso abitativo - Entità del canone fissata in misura non superiore al 3,85% del costo di produzione dell'appartamento - Inadeguatezza per difetto dell'entità del canone - Prospettata compressione della libertà contrattuale e del diritto di proprietà.
 (Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 14).
 (Cost., artt. 41 e 42) » 76
- N. 16. Ordinanza del pretore di Ferrara del 14 dicembre 1987.
Previdenza e assistenza - Diritto all'assegno di invalidità ed alla pensione di inabilità - Esclusione per i lavoratori che abbiano superato l'età pensionabile.
 (Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 3).
 (Cost., artt. 3 e 38, secondo comma) » 77
- N. 17. Ordinanza del tribunale di Lecce del 9 novembre 1987.
Tutela - Gratuità dell'ufficio ma con facoltà del giudice tutelare di assegnare al tutore, in considerazione dell'entità del patrimonio e delle difficoltà dell'amministrazione, un'equa indennità - Prospettata illegittimità della norma nella parte in cui non prevede tale possibilità a favore del tutore che presti al suo pupillo (nel caso un interdetto in gravi condizioni) assistenza personale particolarmente onerosa - Ingiustificata disparità di trattamento (a scapito di interessi della persona, non meno meritevoli di tutela di quelli della proprietà).
 (Codice civile, art. 379, secondo comma).
 (Cost., art. 3) » 78
- N. 18. Ordinanza del pretore di Pavia del 17 dicembre 1987.
Previdenza e assistenza - Diritto all'assegno di invalidità ed alla pensione di inabilità - Esclusione per i lavoratori che abbiano superato l'età pensionabile.
 (Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 3).
 (Cost., art. 38, secondo comma) » 80
- N. 19. Ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale di Vicenza del 20 gennaio 1987.
Imposta Iva - Documenti di accompagnamento dei beni viaggianti - Contraffazione e/o alterazione - Previsione di sanzioni penali anziché amministrative - Eccesso di delega.
 (D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, art. 7, ultimo comma).
 (D.-L. 10 maggio 1976, n. 249, art. 7, in relazione al combinato disposto degli artt. 76, 77 e 25 Cost.) » 81

- N. 20. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di La Spezia dell'8 aprile 1987.
Imposta incremento valore immobili - Tardiva dichiarazione - Pagamento della soprattassa - Ammontare identico a quello previsto per l'omessa dichiarazione.
(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23, ultimo comma).
(Cost., art. 76) Pag. 84
- N. 21. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di La Spezia dell'8 aprile 1987.
Imposta incremento valore immobili - Tardiva dichiarazione - Pagamento della soprattassa - Ammontare identico a quello previsto per l'omessa dichiarazione.
(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23, ultimo comma).
(Cost., art. 76) » 85
- N. 22. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di La Spezia dell'8 aprile 1987.
Imposta incremento valore immobili - Tardiva dichiarazione - Pagamento della soprattassa - Ammontare identico a quello previsto per l'omessa dichiarazione.
(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23, ultimo comma).
(Cost., art. 76) » 86

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 45

Ordinanza 14-21 gennaio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Valore aggiunto (imposta sul) (I.V.A.) - Violazioni - Sistema sanzionatorio - Delega legislativa - Indicazione di criteri direttivi - Carenza - Manifesta infondatezza.

(Legge 9 ottobre 1971, n. 825, artt. 10, secondo comma, n. 11, e 11, secondo comma, n. 6).

(Cost., art. 76).

Valore aggiunto (imposta sul) (I.V.A.) - Violazioni - Pene pecuniarie - Irrogazione - Competenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, primo e secondo comma).

(Cost., art. 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 58, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), in relazione agli artt. 10, primo e secondo comma, n. 11 e 11, n. 6, della l. 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e del titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, promossi con ordinanze emesse il 17 maggio 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di Forlì e il 21 ottobre 1980 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Cuneo, iscritte rispettivamente al n. 722 del reg.ord. 1980 e al n. 36 del reg. ord. 1981 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 325 dell'anno 1980 e n. 77 dell'anno 1981;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla Società CO-FA di Balzani Aldo e C., che aveva proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento dell'Ufficio IVA di Forlì con cui le erano state contestate varie violazioni alla normativa sull'IVA con conseguente irrogazione della pena pecuniaria di lire 82.653.000, la Commissione tributaria di 1° grado di Forlì sollevava, con ordinanza del 17 maggio 1980, questione di legittimità costituzionale dell'intero titolo III del d.P.R. n. 633 del 1972, in riferimento all'art. 76 Cost., «sotto il profilo della carenza di delega dell'art. 10, comma II, n. 11 della legge n. 825 del 1971», deducendo l'estrema genericità con cui il legislatore delegante avrebbe disciplinato il sistema sanzionatorio in materia di IVA ;

che, inoltre, la stessa commissione sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, 1° comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in riferimento all'art. 76 Cost.;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata violerebbe i limiti della delega di cui al citato art. 10 della legge n. 825 del 1971, la quale prevedeva il mero adeguamento della disciplina vigente alla nuova normativa, anche attraverso il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative; mentre la norma delegata ha

profondamente innovato rispetto al sistema previsto dalla legge n. 4 del 1929, attribuendo in particolare all'Ufficio IVA, e non più all'intendente di finanza, la competenza all'irrogazione della pena pecuniaria e non prevedendo più la fase preliminare diretta a valutare la responsabilità del trasgressore;

che nel corso di un procedimento di appello promosso dall'Ufficio IVA di Cuneo avverso la decisione della locale Commissione tributaria di I grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso della s.r.l. «Biscotti Saint Luc italiana» contro l'avviso di accertamento e di irrogazione della pena pecuniaria di lire 5.312.736, la Commissione tributaria di II grado della stessa città sollevava, con ordinanza del 21 ottobre 1980, questioni di legittimità costituzionale sostanzialmente analoghe alle precedenti;

che, in particolare, il giudice rimettente deduce che l'art. 58 citato, stabilendo che l'ufficio IVA procede all'irrogazione delle pene pecuniarie *inaudita altera parte*, senza la previsione di alcuna normativa a tutela del contribuente nella fase amministrativa di accertamento delle violazioni, da un lato denuncerebbe la carenza della delega legislativa contenuta negli artt. 10, 2° comma n. 11 e 11 n. 6 legge 825/71, per la mancata previsione della tutela del contribuente nella fase amministrativa d'accertamento delle violazioni; e, dall'altro, determinerebbe la violazione da parte della norma delegata dell'art. 10, I comma, della citata legge delega, che assicura la tutela del contribuente;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza delle questioni proposte;

Considerato che i giudizi, per la sostanziale identità delle questioni sollevate, vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che circa la censura concernente gli artt. 10, II comma, n. 11 e 11, II comma, n. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 per carenza nell'indicazione di criteri direttivi in materia di sistema sanzionatorio e di tutela del contribuente in sede amministrativa, essa è chiaramente infondata: da un lato, infatti, le norme deleganti appaiono dettare principi e criteri direttivi sufficientemente precisi e dettagliati, e, dall'altro, la tutela del contribuente è perfettamente assicurata in sede contenziosa, mentre, come costantemente affermato da questa Corte (da ult., ord. n. 503 del 1987), il principio del c.d. giusto procedimento in sede amministrativa non è assistito da garanzia costituzionale;

che, poi, per quanto concerne l'art. 58 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — nelle parti in cui attribuisce all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto il potere di procedere all'irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e dispone che l'irrogazione delle sanzioni viene comunicata al contribuente con lo stesso avviso di rettifica e di accertamento — rientrava nell'ambito della sfera di discrezionalità del legislatore delegato, nel quadro della riforma del sistema tributario, disciplinare la materia, anche, ovviamente, modificando il procedimento di accertamento;

che, peraltro, non può non rilevarsi che la normativa censurata senza dubbio risponde ai criteri (art. 10, I e II comma, n. 11 legge-delega) della semplificazione dei rapporti tributari e del perfezionamento del sistema delle sanzioni; e che, sul punto della tutela del contribuente, possono ripetersi le considerazioni già svolte;

che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, II comma n. 11, e 11, II comma, n. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sollevate, in riferimento all'art. 76 Cost., dalle Commissioni tributarie di I grado di Forlì e di II grado di Cuneo con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, I e II comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dalle Commissioni tributarie di I grado di Forlì e di II grado di Cuneo con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 46

Ordinanza 14-21 gennaio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Tributi in genere - Imposte dirette - Dichiarazione infedele non eccedente la misura del quarto dell'imponibile accertato -
Maggiorazione d'imposta - Inapplicabilità - Manifesta infondatezza.****(D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 184-bis).****(Cost., artt. 3 e 53).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 184-bis t.u. 29 gennaio 1958 n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1980 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Teramo, iscritta al n. 776 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Angeloni Marco ed avente ad oggetto il pagamento della maggiorazione d'imposta per ritardata iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 184-bis del testo unico delle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, la Commissione tributaria di secondo grado di Teramo con ordinanza del 4 aprile 1980 (reg. ord. n. 776 del 1980) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 184-bis;

che la Commissione riteneva applicabile la maggiorazione d'imposta del 2,50 per cento semestrale, prevista in detto articolo, solo nel caso in cui la dichiarazione del contribuente avesse indicato un imponibile inferiore di almeno un quarto a quello definitivamente accertato: ossia soltanto nel caso di «infedele dichiarazione», così come definita nell'art. 245 stesso d.P.R. agli effetti della sanzione della soprattassa ivi prevista;

che la ritenuta esclusione della maggiorazione d'imposta ex art. 184-bis cit. per i contribuenti che avessero reso una dichiarazione infedele non eccedente la misura del quarto sembrava al collegio rimettente favorire ingiustificatamente i medesimi; da ciò il dubbio di contrasto della norma impugnata con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione;

Considerato che la questione appare manifestamente infondata, difettando il suo stesso presupposto, ossia la non applicabilità della maggiorazione d'imposta per le dichiarazioni la cui infedeltà non superi il quarto dell'imponibile, così come previsto per la soprattassa di cui all'art. 245 cit.: la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene infatti che l'infedele dichiarazione di cui al ricordato art. 184-bis non coincide con quella dell'art. 245 e che la maggiorazione di imposta secondo lo stesso art. 184-bis è dovuta in ogni caso di denuncia non rispondente al vero;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 184-bis d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Teramo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0058

N. 47

Ordinanza 14-21 gennaio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reddito delle persone fisiche (imposta sul) (I.r.pe.f.) - Redditi di lavoro autonomo - Determinazione - Deduzione di spese di viaggio, vitto e alloggio per prestazioni effettuate fuori del domicilio fiscale - Esclusione - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 50, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 53 e 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 50, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con ordinanze emesse il 15 giugno 1982 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Salerno, e il 15 giugno 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di Enna, iscritte rispettivamente ai nn. 71 e 858 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 177 dell'anno 1983 e n. 67 dell'anno 1984;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Paravia Vittorio ed avente ad oggetto la determinazione del reddito di lavoro autonomo, derivante dall'ufficio di presidente del consiglio di amministrazione di una società per

azioni e relativo all'irpef per l'anno 1977, la Commissione tributaria di secondo grado di Salerno con ordinanza del 15 giugno 1982 (reg. ord. n. 71 del 1983) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, quarto comma, d.P.R. 23 settembre 1973 n. 597; precisamente la Commissione si riferiva alla parte della norma che non escludeva dai redditi di lavoro autonomo di cui al precedente art. 49, lett. a) (ossia dai redditi diversi da quelli provenienti da arti e professioni e da quelli fondiari e di impresa), le spese per viaggio, vitto e alloggio relative alle prestazioni effettuate fuori dal comune del domicilio fiscale;

che la Commissione rilevava la non applicabilità del sopravvenuto d.P.R. 22 dicembre 1981 n. 856, il cui art. 1 permetteva la suddetta esclusione ma il cui art. 2 ne disponeva l'efficacia dal 1° gennaio 1982 (la disposizione dell'art. 1 è stata poi recepita nell'art. 50, ottavo comma, del nuovo testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917); essa osservava inoltre che la determinazione del reddito in questione con una sola riduzione forfettaria del dieci per cento, e con la conseguente impossibilità di dedurre le maggiori spese effettivamente sostenute, sembrava determinare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri redditi di lavoro autonomo, e quindi una violazione dei principi di eguaglianza nonché di proporzione dei tributi alla reale capacità contributiva dei cittadini;

che analoga questione veniva sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Enna, la quale con ordinanza del 15 giugno 1979 (reg. ord. n. 858 del 1983), emessa in causa Lo Manto Giuseppe, percettore di compensi da un consorzio di bonifica, denunciava anche il contrasto della norma impugnata con l'art. 2 n. 18 della legge delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971 n. 825 — la quale permetteva bensì «particolari semplificazioni» per la determinazione del reddito proveniente da imprese minori, arti o professioni, ma non consentiva che queste si risolvessero in un danno per il contribuente — e quindi con l'art. 76 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in entrambe le cause, chiedeva che le questioni fossero dichiarate non fondate;

Considerato che per l'identità delle questioni sollevate i giudizi debbono essere riuniti;

che la manifesta diversità dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa, svolti senza vincolo di subordinazione e senza impiego di mezzi organizzati (art. 49, secondo comma, lett. a d.P.R. n. 597 del 1973, ed ora art. 49, secondo comma, lett. a), d.P.R. n. 917 del 1986) rispetto agli altri redditi di lavoro autonomo, e in particolare la diversa entità di costi di organizzazione, rivelano come non irragionevole la scelta del legislatore, che, ai fini dell'irpef, ha differenziato i modi di determinazione dei redditi stessi, talora ricorrendo a deduzioni forfettarie fondate su indici di verosimiglianza, ciò che dimostra anche la non contrarietà della stessa scelta agli intenti del legislatore delegante;

che la modificazione della norma impugnata con il cit. art. 1 d.P.R. n. 856 del 1981, se dimostra la volontà del legislatore medesimo di migliorare la norma attualmente impugnata, non basta tuttavia a rivelarne il contrasto con principi della Costituzione, le cui disposizioni non escludono la pluralità delle possibili scelte, e quindi gli eventuali interventi migliorativi, del legislatore ordinario (v. sent. n. 252 del 1983);

che in conclusione è manifesta l'assenza di ogni violazione dei sopra citati artt. 3, 53 e 76 Cost.;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 50, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost. dalle Commissioni tributarie di secondo grado di Salerno e di primo grado di Enna con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 48

Ordinanza 14-21 gennaio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Tributi in genere - Contenzioso tributario - Giudizi avanti alle commissioni tributarie - Amministrazione finanziaria - Rappresentanza e difesa in giudizio - Attribuzione a funzionari degli uffici tributari - Esclusione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - Manifesta infondatezza.**

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 30).

(Cost., artt. 3 e 24).

Tributi in genere - Obbligati in solido con il soggetto passivo - Amministratori di società - Avviso di accertamento - Notifica - Esclusione - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 55; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98, penultimo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

giudizi di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 e degli artt. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi); promossi con ordinanze emesse il 14 febbraio 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania, il 10 luglio 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, il 2 dicembre 1986 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli e il 18 marzo 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Monza, iscritte rispettivamente al n. 344 del registro ordinanze 1983, al n. 242 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 234 e 292 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 253 dell'anno 1983 e n. 179-bis dell'anno 1985 e nn. 26 e 31/prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Gemelli Carlo, Gemelli Luigi e Saporta Ben Rubi Benito (ex amministratori della «F.lli Gemelli s.r.l.») avverso avviso di mora — a loro notificato quali obbligati solidali ai sensi dell'art. 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — contenente irrogazione di pene pecuniarie ed accessori dovuti dall'anzidetta società, la Commissione tributaria di primo grado di Verbania sollevava, con ordinanza del 14 febbraio 1983 (r.o. 344/83), questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.:

a) dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui non prevede l'intervento dell'Avvocatura dello Stato davanti alle Commissioni tributarie;

b) dell'art. 98, sesto comma, del citato d.P.R. n. 602/73, secondo il quale «al pagamento delle soprattasse o delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente coloro che ne hanno la rappresentanza»;

che ad avviso del collegio rimettente, la norma *sub a)*, in deroga alla regola generale secondo cui la rappresentanza e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato spettano all'Avvocatura dello Stato (Testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611), affiderebbe in via esclusiva tale patrocinio a funzionari degli Uffici tributari, non sempre muniti della necessaria preparazione giuridica, così negando all'Amministrazione finanziaria parità di tutela in giudizio rispetto ai contribuenti, che invece possono farsi assistere da liberi professionisti; la norma *sub b)*, a sua volta, lederebbe il diritto di difesa degli obbligati solidali, in quanto ad essi viene notificato il solo avviso di mora e non l'avviso di accertamento, o cartella esattoriale, contro i quali è ammesso ricorso;

che nel corso di tre procedimenti iniziati da *ex* amministratori di società avverso avvisi di mora contenenti iscrizioni a ruolo di soprattasse e pene pecuniarie, a loro notificati nella veste di obbligati solidali ai sensi dell'art. 98, sesto comma, del d.P.R. n. 602/73, le Commissioni tributarie di primo grado di Roma (ordinanza del 10 luglio 1984: r.o. 242/85), di secondo grado di Napoli (ordinanza del 2 dicembre 1986: r.o. 234/87) e di primo grado di Monza (ordinanza del 18 marzo 1987: r.o. 292/87), sollevavano sostanzialmente la medesima questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 98, sesto comma, del d.P.R. 602/73, in riferimento agli artt. 3, 24 e (limitatamente all'ordinanza n. 234/87) 76 Cost., «nella parte in cui non prevedono la notifica agli *ex* amministratori di società degli addebiti per il periodo in cui erano in carica e delle conseguenti sanzioni pecuniarie di cui saranno dichiarati responsabili»;

che, ad avviso delle Commissioni rimettenti, la mancata notifica degli avvisi di accertamento lederebbe il diritto di difesa in giudizio degli *ex* amministratori e, secondo l'ordinanza della Commissione di secondo grado di Napoli, violerebbe anche la delega di cui all'art. 10 della legge n. 825 del 1971;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in tutti i giudizi, chiede che le sollevate questioni siano dichiarate infondate, nei limiti in cui le si ritenga ammissibili;

Considerato che i giudizi, per la sostanziale identità delle questioni sollevate, vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che la questione concernente la rappresentanza e difesa dell'Amministrazione finanziaria nei giudizi davanti alle Commissioni tributarie è palesemente priva di fondamento, in quanto, come rilevato dalla stessa Avvocatura Generale, la normativa censurata, contrariamente all'assunto del giudice rimettente, non esclude affatto che l'Amministrazione possa, anche dinanzi alle Commissioni tributarie, avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato: la normativa stessa infatti si limita a consentire la rappresentanza da parte dei funzionari degli uffici tributari senza necessità della delega di cui agli artt. 2 e 3 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611;

che la questione concernente gli artt. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 98, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 è stata già decisa dalla Corte con la sentenza n. 348 del 1987 nel senso della non fondatezza, perché, quanto al diritto di difesa, nulla vieta al rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie ragioni nel procedimento tributario;

che, quanto all'art. 3 Cost., va rilevato che rientra nelle attribuzioni del legislatore ordinario disciplinare i rapporti concernenti la solidarietà tributaria (che non si differenzia nella sua intima essenza da quella civile, come la giurisprudenza costituzionale e ordinaria ritiene ormai in maniera costante), sempre che non siano superati i limiti di ragionevolezza, il che nella specie all'evidenza non ricorre per la peculiare relazione della posizione dell'amministratore con quella della società rappresentata e per la conseguente soggezione alle medesime sanzioni comminate in caso di violazione dei precetti tributari;

che, infine, le esposte considerazioni valgono a far ritenere chiaramente destituita di fondamento anche la censura sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli in riferimento all'art. 76 Cost.;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe;

b) degli artt. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 98, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., dalle Commissioni tributarie di primo grado di Verbania, Roma e Monza e di secondo grado di Napoli con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 49

Ordinanza 14-21 gennaio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Tributi in genere - Imposte sui redditi - Riscossione - Formazione dei ruoli - Termini - Protrazione - Manifesta infondatezza.****(D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506, art. 2, modificativo del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17).****(Cost., artt. 76 e 77).****Tributi in genere - Imposte sui redditi - Riscossione - Delega legislativa al Governo - Rinnovo - Manifesta infondatezza.****(Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 22).****(Cost., art. 53).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.P.R. 27 settembre 1979 n. 506 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e n. 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi), modificativo dell'art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973, promosso con ordinanze emesse dalle Commissioni tributarie di primo grado di Monza, in data 19 aprile 1983, di Cosenza, in data 27 marzo 1984, di Milano, in data 5 febbraio 1985 e di Foggia, in data 24 febbraio 1987, iscritte rispettivamente nel registro ordinanze 1983 (n. 792), 1984 (n. 882), 1985 (n. 624), 1987 (n. 288), pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 60 del 1984, n. 7-bis del 1985, n. 8/1^a serie speciale del 1986, e n. 31/1^a serie speciale del 1987; nonché dell'art. 22 l. 13 aprile 1977 n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso dalla Commissione tributaria di primo grado di Cosenza con l'ordinanza sopra indicata;

Visto l'atto di costituzione della s.p.a. Refrattari Britannici nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla s.r.l. Refrattari britannici ed avente ad oggetto la tempestività della formazione di un ruolo ai fini dell'imposta locale sui redditi, la Commissione tributaria di primo grado di Monza con ordinanza del 19 aprile 1983 (reg. ord. n. 792 del 1983) sollevava, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.P.R. 27 settembre 1979 n. 506, nella parte in cui, modificando l'art. 17 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, portava il termine per la formazione dei ruoli ai fini delle imposte sul reddito dalla fine dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione alla fine del quinto anno successivo;

che la Commissione — dopo aver rilevato che l'art. 10 n. 6 della legge di delega 9 ottobre 1971 n. 825 stabiliva che la riscossione mediante ruoli avvenisse nell'anno successivo a quello di esercizio — riteneva che la norma impugnata, portando da uno a cinque anni il termine in questione, sembrava integrare un eccesso di delega e perciò una violazione dell'art. 76 Cost.;

che la stessa questione veniva sollevata anche dalle Commissioni tributarie di primo grado di Cosenza, con ordinanza del 27 marzo 1984 (n. 882 del 1984) nel procedimento iniziato da Gallo Ippolito; di Milano, con ordinanza del 5 febbraio 1985 (n. 624 del 1985) in procedim. s.p.a. Intech; di Foggia, con ordinanza del 24 febbraio 1987 (n. 288 del 1987) in procedim. Giannella Nicola;

che la Commissione di Cosenza impugnava anche, per asserita violazione del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. — ossia per eccessivo intervallo, dovuto al detto prolungamento dei termini, tra produzione del reddito ed esazione dell'imposta —, l'art. 22 l. 13 aprile 1977 n. 114, che aveva rinnovato al Governo la delega di cui alla l. n. 825 del 1971 ed in base al quale doveva ritenersi emanato il sopra richiamato art. 2 d.P.R. n. 506 del 1979;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la non fondatezza di tutte le questioni;

che nel procedimento n. 792 del 1983 si costituiva la s.r.l. Refrattari britannici, aderendo alle argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione;

Considerato che, per l'identità della questione relativa all'art. 2 d.P.R. n. 506 del 1979, i giudizi debbono essere riuniti;

che la censura di eccesso di delega appare manifestamente infondata: infatti l'impugnato art. 2 d.P.R. n. 506 del 1979 deve essere raffrontato non già con l'art. 10 n. 6 l. n. 825 del 1971 bensì con l'art. 22 l. n. 114 del 1977, che testualmente stabilisce nel secondo comma: «Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del secondo comma dell'art. 17 l. 9 ottobre 1971 n. 825, saranno apportate alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica emanati nell'esercizio della delega di cui alla legge stessa le modificazioni necessarie per integrarle e coordinarle con i principi e le disposizioni della presente legge e con quelli delle altre leggi entrate in vigore successivamente all'emanazione dei suddetti decreti e fino al 30 novembre 1979»;

che le modifiche entrate in vigore successivamente all'emanazione dei suddetti decreti sono quelle che hanno introdotto il sistema dell'autoliquidazione delle imposte sul reddito mediante versamento diretto (l. 2 dicembre 1975 n. 576, art. 17, per l'irpef; d.l. 23 dicembre 1977 n. 936, conv. in l. 23 febbraio 1978 n. 38, art. 2, per l'ilor) nonché il versamento d'acconto (l. 23 marzo 1977 n. 97); modifiche che, da un lato, hanno avvicinato nel tempo la produzione del reddito alla riscossione dell'imposta e, d'altro lato, hanno confinato la riscossione mediante ruoli ad ipotesi marginali, tra cui quella di somme dovute e non versate dal contribuente: ipotesi la cui ricorrenza, per le necessarie maggiori indagini da parte degli uffici, giustifica la protrazione del termine di cui all'art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973;

che, escluso ogni irrazionale prolungamento dell'intervallo tra produzione del reddito ed esazione dell'imposta mediante ruoli, non reggono neppure i rilievi della Commissione di Cosenza, stante che il prolungamento del termine è giustificato dalla detta complessità degli accertamenti;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.P.R. 27 settembre 1979 n. 506, modificativo dell'art. 17 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. dalle Commissioni tributarie di primo grado di Monza, Cosenza, Milano e Foggia con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 l. 13 aprile 1977 n. 114, sollevata in riferimento all'art. 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Cosenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 50

Ordinanza 14-21 gennaio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Valore aggiunto (imposta sul) (I.V.A.) - Violazioni e sanzioni - Trasporto di beni - Bolla di accompagnamento - Prescrizione di determinate indicazioni - Pene pecuniarie - Scarto edittale - Manifesta inammissibilità.****(D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, art. 7, primo e secondo comma).****(Cost., art. 76).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7, primo e secondo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 «Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'i.v.a., in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della l. 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti»; promossi con ordinanze emesse il 15 novembre 1983 e il 30 maggio 1985 (n. 3 ordinanze) dalla Commissione tributaria di primo grado di Belluno iscritte rispettivamente al n. 384 del registro ordinanze 1984 e ai nn. 712, 713 e 714 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 245 dell'anno 1984 e n. 10/prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che l'Ufficio IVA di Belluno notificava in data 27 luglio 1983 alla s.n.c. f.lli De Lorenzo avviso di irrogazione di pena pecuniaria di lire 1.000.000, ai sensi dell'art. 7, primo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, per non aver indicato nella bolla di accompagnamento l'esatta quantità dei beni trasportati;

che avverso tale avviso ricorreva la soc. De Lorenzo e nel corso del relativo giudizio la Commissione tributaria di primo grado di Belluno sollevava, con ordinanza del 15 novembre 1983, questione di legittimità costituzionale del citato art. 7, primo comma, d.P.R. n. 627/78, in riferimento all'art. 76 Cost., per violazione dei limiti contenuti nell'art. 10, n. 11 della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 e in quella successiva 10 maggio 1976 n. 241;

che, in particolare, il giudice *a quo* ritiene la suddetta violazione perché la norma impugnata contempla una pena — da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 — che, da un lato, nel suo minimo edittale sarebbe tanto alta da risultare assurdamente sperequata rispetto a casi di scarsa portata lesiva quale quello di specie e, dall'altro, nel suo scarto edittale apparirebbe insufficiente a punire equilibratamente la vasta gamma dei comportamenti sanzionati;

che con tre ordinanze di identico contenuto emesse il 30 maggio 1985, la Commissione tributaria di primo grado di Belluno sollevava questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 7 del d.P.R. n. 627/78, in riferimento all'art. 76 Cost.;

che ad avviso del giudice *a quo*, la norma censurata — che prevede la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.500.000 per la mancanza o inesattezza nei documenti di accompagnamento di alcune indicazioni diverse da quelle indicate nel primo comma — violerebbe la delega contenuta nell'art. 10, n. 11 della legge n. 825 del 1971 per gli stessi motivi sopra esposti a proposito dell'ordinanza della Commissione tributaria di Belluno del 15 novembre 1983;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in tutti i giudizi, conclude per l'infondatezza delle questioni;

Considerato che i giudizi, data la sostanziale identità delle questioni, vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che, come questa Corte ha già affermato (cfr. sentenza n. 111/86), principi e criteri direttivi in materia di sanzioni tributarie non sono contenuti esclusivamente nel numero 11 del secondo comma dell'art. 10 della legge

delega, ma vanno rinvenuti anche, per quanto interessa la fattispecie, nel primo comma dello stesso art.10, secondo cui tra le finalità da perseguire vi era anche quella di «assicurare la prevenzione e repressione dell'evasione»;

che, nello stabilire l'entità delle pene pecuniarie (in particolare i minimi edittali di esse), il contemperamento dell'esigenza della loro migliore commisurazione all'entità oggettiva e soggettiva delle violazioni con quella anzidetta di assicurare la prevenzione e repressione dell'evasione era compito evidentemente rimesso alla discrezionalità del legislatore delegato;

che, inoltre, anche quanto alla questione dello scarto tra minimo e massimo di pena, va rilevato che la conformità o meno dell'entità di tale differenza (comunque prevista in misura certo non indifferente) al criterio direttivo della migliore commisurazione delle sanzioni all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni non è censurabile in questa sede, in quanto spettava al legislatore delegato, nell'ambito della sua sfera di discrezionalità, individuare la misura dello scarto edittale ritenuta più idonea e nell'ambito della quale dovesse essere graduata la concreta entità della pena da irrogare;

che, pertanto, le questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Belluno con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0062

N. 51

Ordinanza 14-21 gennaio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reddito delle persone fisiche (imposta sul) (I.r.pe.f.) - Redditi di lavoro autonomo - Determinazione - Costi ed oneri non documentati - Deduzione forfettaria - Soppressione del periodo d'imposta 1982 - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 1, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53 (Misure in materia tributaria), promossi con ordinanze emesse il 4 maggio 1984 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Varese, il 18 settembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma e il 28 settembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bergamo, iscritte rispettivamente al n. 1092 del reg.ord. 1984, al n. 245 del reg.ord. 1985 e al n. 781 del reg.ord. 1986 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25 e 202-bis dell'anno 1985 e n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Cascioli Adolfo, la Commissione tributaria di primo grado di Varese sollevava, con ordinanza del 4 maggio 1984 (r.o. 1092/84), questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1983, n. 53, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

che ad avviso del giudice rimettente la norma censurata (secondo cui, per quanto qui interessa, dal periodo d'imposta 1982 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo non era più ammessa la deduzione forfettaria dei costi ed oneri non documentati prevista dall'art. 50, terzo comma, del d.P.R. 597/73) viola l'art. 53 Cost., in quanto i lavoratori suddetti confidando nella deduzione forfettaria, non avevano conservato la documentazione giustificativa, resasi invece necessaria a seguito della normativa sopravvenuta;

che inoltre, la norma violerebbe anche l'art. 3 Cost. per l'asserita e non specificata disparità di trattamento tra la categoria dei lavoratori autonomi e le altre categorie di lavoratori;

che nel corso di un procedimento iniziato da Napolitano Luigi avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria in relazione alla sua domanda di rimborso per Irpef versata in più (a causa dell'impossibilità di detrarre le spese non documentate) anche la Commissione tributaria di primo grado di Roma sollevava, con ordinanza del 18 settembre 1984 (r.o. 245/85), questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 citato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., svolgendo argomentazioni in gran parte analoghe a quelle suindicate e deducendo che la disposta retroattività contrasta con il precetto costituzionale, insito nel sistema, relativo alla possibilità di esibire documentazione per spese per le quali la normativa precedente prevedeva la deduzione non documentata;

che infine, nel corso di un procedimento iniziato da Tomasi Sergio ed altri avverso il silenzio-rifiuto dell'Intendente di finanza in relazione alla loro domanda di rimborso per Irpef versata in più (a causa sempre dell'impossibilità di detrarre le spese non documentate), anche la Commissione tributaria di primo grado di Bergamo sollevava, con ordinanza del 28 settembre 1984 (r.o. 781/86), questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 citato, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 53 Cost., sottolineando tra l'altro la violazione del diritto di difesa del contribuente, il quale legittimamente non avrebbe curato, in base alla legge precedentemente in vigore, di acquisire tempestivamente i documenti senza i quali sarebbe stato poi soccombente di fronte alle pretese dell'amministrazione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in tutti i giudizi, conclude per la inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, e, nel merito, per l'infondatezza di essa sotto tutti i profili prospettati;

Considerato che i giudizi, per la sostanziale identità delle questioni sollevate, vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che va anzitutto premesso che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (sent. n. 143 del 1982), spetta al legislatore, secondo le sue valutazioni discrezionali, di individuare gli oneri deducibili, considerando il necessario collegamento con la produzione del reddito, il nesso di proporzionalità con il gettito generale dei tributi, nonché l'esigenza fondamentale di adottare le opportune cautele contro le evasioni di imposta; e che il ricorrere o meno al regime forfettario costituisce sostanzialmente anch'essa una scelta riservata al legislatore;

che l'adozione di leggi retroattive in materia tributaria non incontra divieti a livello costituzionale, pur dovendosi rispettare l'esigenza che la capacità contributiva esistente in un momento anteriore alla emanazione della legge sia ancora sussistente al momento dell'imposizione;

che, pertanto, gli artt. 23 e 53 Cost. non sono certamente violati, non essendo stato fra l'altro neanche dedotto un deterioramento della capacità contributiva dei soggetti interessati, intervenuto tra il momento della nascita del rapporto tributario e quello della entrata in vigore della norma impugnata;

che, inoltre, la apoditticamente denunciata disparità di trattamento che la norma impugnata determinerebbe tra la categoria dei lavoratori autonomi e le altre categorie di lavoratori è chiaramente insussistente, per la evidente diversità delle situazioni poste a raffronto;

che, infine, anche la questione sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. è priva di fondamento, in quanto la eventualità relativa alla mancata documentazione degli oneri sopportati costituisce una conseguenza di mero fatto della norma censurata, che ben poteva essere evitata con un'opportuna diligenza del contribuente e che pertanto non può essere assunta a censura di legittimità costituzionale della normativa in vigore;

che, in conclusione, la questione va dichiarata manifestamente infondata sotto tutti i profili prospettati;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53 in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 53 Cost., sollevata dalle Commissioni tributarie di primo grado di Varese, Roma e Bergamo con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0063

N. 52

Ordinanza 14-21 gennaio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reddito delle persone fisiche (imposta sul) (I.r.pe.f.) - Reddito d'impresa - Deduzione dei costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione - Limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 68, ultimo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina della imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con ordinanze emesse il 12 novembre 1981 (n. 3 ordinanze) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Belluno e il 19 gennaio 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di Udine, iscritte rispettivamente ai nn. 180, 181 e 182 del registro ordinanze 1982 e al n. 58 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 248 dell'anno 1982 e n. 177 dell'anno 1983;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanze nn. 180, 181, 182 del 1982 la Commissione tributaria di secondo grado di Belluno ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 68 (*rectius*: art. 68, ultimo comma) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 - Istituzione e disciplina della imposta sul reddito delle persone fisiche, nella parte in cui la deducibilità dei costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione è limitata al 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili; e ciò per tutti i tipi di impresa, ponendosi così in essere una varietà di trattamento, attesa la differenza d'incidenza dei costi stessi nei vari settori produttivi;

che peraltro, con l'art. 35 del d.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897 il Ministro delle finanze resta autorizzato a stabilire con apposito decreto criteri diversi di deduzione per specifici settori di attività economica; e che appunto, in base a decreto del 13 luglio 1981, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto stesso, le imprese del settore dell'autotrasporto — cui si riferiscono le ordinanze di rimessione — possono dedurre i costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione fino al limite del 25% del costo complessivo dei beni;

che, ad avviso del Collegio rimettente, le modifiche di cui innanzi starebbero a denunciare una disparità per i periodi di imposta anteriori;

che la stessa questione è stata sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Udine (ordinanza n. 58 del 19 gennaio 1982, pervenuta il 19 agosto 1983);

che ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la non fondatezza di quanto dedotto;

Considerato che, per la identità delle questioni sollevate, i giudizi vanno riuniti;

che «le disposizioni legislative le quali contengono agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie, quali che ne siano le finalità, hanno palese carattere derogatorio e costituiscono il frutto di scelte del legislatore, al quale soltanto spetta di valutare e di decidere non solo in ordine all'*an*, ma anche in ordine al *quantum* e ad ogni altra modalità e condizione afferente alla determinazione di dette agevolazioni» e che, d'altra parte, la «deducibilità va concretata e commisurata dal legislatore ordinario secondo un criterio che concili le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva, non meno pressanti di quelli della vita individuale» (sentenze n. 134 del 1982 e n. 108 del 1983);

che pertanto valutazioni di tale natura appaiono sindacabili sol quando si prospettino del tutto irrazionali o ingiustificate;

che al riguardo sembra doversi escludere che il legislatore possa disporre per singole categorie di beni o di imprese, con una deducibilità dei costi rigorosamente aderente alle svariate situazioni di fatto; sicché — per le ipotesi di cui si tratta — i criteri dettati non appaiono irragionevoli; né il *quid novi* introdotto in forza del citato art. 35 del d.P.R. n. 897 è atto a costituire indice rivelatore di irrazionalità del sistema;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi; dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, - Istituzione e disciplina della imposta sul reddito delle persone fisiche, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Belluno e da quella di primo grado di Udine, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 53

Ordinanza 14-21 gennaio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Tributi locali - Incremento di valore degli immobili (imposta sull') (In.v.im.) - Accertamento d'imposta - Comune destinatario del gettito dell'imposta - Ricorso davanti alle commissioni tributarie - Esclusione - Manifesta inammissibilità.****(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 22; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636).****(Cost., artt. 24 e 113).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Incremento di valore degli immobili) e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 329 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 dicembre 1980 (pervenuta il 20 giugno 1983) dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale «dell'art.22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 e del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nella parte in cui, tra loro combinandosi ed integrandosi, escludono la potestà del comune destinatario del gettito dell'imposta INVIM di ricorrere in giudizio davanti alle commissioni tributarie a tutela del proprio interesse legittimo alla correttezza del procedimento di accertamento dell'imposta compiuto dall'ufficio del registro», per contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost.;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che il Collegio *a quo*, dopo aver premesso che «gli eventuali vizi» deducibili in sede giurisdizionale «possono essere di due tipi: di legittimità e di merito», osserva che «nel caso in esame è chiaramente denunciato un vizio del secondo tipo, perchè la procedura è stata formalmente corretta», trattandosi, in fattispecie, di mere rettificazioni di valore, a seguito della relativa stima effettuata dall'UTE;

che pertanto la questione — non attenendo alla tutela di un interesse legittimo — è priva di rilevanza e va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 e del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova; in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0065

N. 54

Ordinanza 14-21 gennaio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tributi locali - Imposta locale sui redditi (I.lo.r.) - Reddito d'impresa - Deduzione di perdite pregresse - Esclusione - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 4).

(Cost., artt. 3, 53, 72, 76 e 77).

Tributi in genere - Imposte sui redditi - Riscossione - Formazione dei ruoli - Termine - Protrazione - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506, art. 2).

(Cost., artt. 76 e 77).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), in relazione all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e dell'art. 2 del d.P.R. 27 settembre 1979, n. 506 (Disposizioni integrative e correttive dei dd.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e n. 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi), in riferimento all'art. 10, punto 6, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, promossi con ordinanze emesse il 15 aprile 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano, il 24 aprile 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova e il 7 aprile 1987 dalla Corte di Appello di Milano, iscritte rispettivamente al n. 602 del registro ordinanze 1983, al n. 685 del registro ordinanze 1986 e al n. 305 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 315 dell'anno 1983, n. 57, 1ª serie speciale, dell'anno 1986 e n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione della s.r.l. Blue Bell Italiana e della s.p.a. Unidal, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Milano, con ordinanza emessa il 15 aprile 1981 e pervenuta il 22 giugno 1983 (R.O. 602 del 1983) e la Commissione tributaria di primo grado di Genova, con ordinanza emessa il 24 aprile 1986 (R.O. 685 del 1986) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53, 72 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n.599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), nella parte in cui esclude la deducibilità, ai fini del calcolo dell'Ilor, delle perdite derivanti dagli esercizi precedenti che abbiano inciso sul reddito netto riducendolo;

che la Corte d'Appello di Milano con ordinanza emessa il 7 aprile 1987 (R.O. 305 del 1987) ha sollevato, oltre alla questione su menzionata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 27 settembre 1979 n. 506 (Disposizioni integrative e correttive dei dd. P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e n. 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi), in relazione ai medesimi predetti parametri;

che relativamente alle ordinanze (R.O. 602/1983 e 305/1987) si sono costituite rispettivamente la S.r.l. Blue Bell e S.p.a. Unidal;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo declaratoria di non fondatezza delle questioni prospettate;

Considerato che le ordinanze concernono questioni identiche o comunque connesse e i relativi giudizi possono essere riuniti per formare oggetto di un'unica pronuncia;

che il denunciato eccesso di delega non sussiste in quanto l'art. 4 punto 2 della legge 9 ottobre 1971 n. 825 prevede «l'applicazione dell'imposta (Ilor) al reddito complessivo netto determinato ai fini dell'Irpegg», mentre la perdita di esercizi precedenti va considerata fatto impeditivo della imposizione, per effetto delle disposizioni che lo consentono, ma non elemento posto sullo stesso piano di significazione del reddito;

che, quanto alla dedotta violazione dell'art. 53 — assumendosi che «con la mancata deduzione delle perdite verrebbe ridotta la capacità contributiva» — va osservato che le perdite pregresse, attinenti cioè ad altri esercizi, non riguardano la capacità contributiva del periodo d'imposta per il quale l'Ilor è applicata; e che non sussiste neppure disarticolazione tale da porre contrasto con l'art. 3, appartenendo alla discrezionalità legislativa disporre un riparto compensativo a carattere derogatorio;

che, quanto all'art. 2 del d.P.R. 506 del 1979 la censura dedotta sotto il profilo dell'eccesso della delega contenuta nella legge 9 ottobre 1971 n. 825 (art.10, n. 6) — essendo stato portato da uno a cinque anni il termine per la formazione dei ruoli — si infrange a fronte delle disposizioni concernenti ora il sistema dell'autoliquidazione, con modifiche coordinatrici dell'intera normazione delegata in materia, resa possibile per effetto dell'art. 22 legge 13 aprile 1977, n.114;

che quanto, infine, alle dedotte violazioni degli artt. 72 e 77 Cost. trattasi di norme manifestamente estranee alle questioni in esame, concernendo l'una il procedimento di approvazione delle leggi da parte del Parlamento e l'altra l'emanazione dei decreti legge;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.4, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 - Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53, 72, 76 e 77 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova (ordd. nn. 602 e 685), nonché della Corte di Appello di Milano (ord. n. 305);

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.P.R. 27 settembre 1979, n. 506 - Disposizioni integrative e correttive dei dd.P.R. 29 settembre 1973 nn. 600 e 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dalla Corte d'Appello di Milano (ord. n. 305).

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 55

*Ordinanza 14-21 gennaio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Tributi locali - Incremento di valore degli immobili (imposta sull') (In.v.im.) - Accertamento dell'ufficio - Ricorso del contribuente - Reiezione - Applicazione di soprattassa di valore doppio - Manifesta infondatezza.****(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 24).****(Cost., artt. 24 e 53, primo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1976 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, iscritta al n.985 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 95 dell'anno 1984;

Visti l'atto di costituzione del Comune di Genova nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 ottobre 1976 (pervenuta il 16 novembre 1983) la Commissione tributaria di primo grado di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 - Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nella parte in cui prevede una soprattassa di valore doppio nei confronti del contribuente che proponga ricorso avverso l'accertamento dell'Ufficio (qualora il ricorso venga respinto), rispetto alla soprattassa stabilita per chi non impugni detto accertamento, per contrasto con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.;

che la norma viene inoltre censurata in quanto la prescrizione della soprattassa contrasterebbe con il principio della capacità contributiva perché, commisurata all'imposta, non tiene conto della diminuzione del valore della moneta per effetto dell'inflazione, così violando l'art. 53, primo comma, Cost.;

che avanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, richiedendo una dichiarazione di infondatezza;

Considerato che, in relazione al primo profilo, va ribadito che il diritto di cui all'art. 24 Cost. viene lesa solo se esso risulti di difficile o impossibile esplicazione; e non contrasta con il precetto costituzionale la norma che preveda l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico della parte soccombente, non essendo il diritto alla tutela giurisdizionale così assoluto ed incondizionato da consentire scopi sterili e dilatori (sentenza n. 69 del 1964);

che, poi, in riferimento al dedotto contrasto con l'art. 53, primo comma, Cost., in quanto la norma non tiene conto del fenomeno inflattivo, va tenuta ferma l'inapplicabilità del principio della capacità contributiva alle prestazioni pecuniarie previste a titolo sanzionatorio, che non assolvono, pertanto, alle finalità proprie dei tributi (sentenza n. 109 del 1973);

che, peraltro, ove fosse in contestazione la più generale incidenza del fenomeno inflattivo nella determinazione dell'Invim il Collegio rimettente ha omissis l'impugnazione delle relative norme regolatrici (sul punto, comunque, sentenza n. 239 del 1983);

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 - Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 53, primo comma, Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0067

N. 56

Ordinanza 14-21 gennaio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte ipotecarie e catastali - Trasferimenti di immobili a titolo gratuito in favore dei comuni - Applicazione di imposta proporzionale - Manifesta infondatezza.

(Tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635).

(Cost., artt. 3, 70 e 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della Tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 (Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali), in relazione agli artt. 6, 7 e 8 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 238-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 aprile 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale «della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635» — Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali — nella parte in cui risultano sottoposti ad imposta proporzionale ipotecaria e catastale i trasferimenti immobiliari fatti ai Comuni a titolo gratuito con «evidente diversità e disparità di trattamento rispetto a medesimi atti ma a titolo oneroso» (soggetti alle suddette imposte in misura fissa), per contrasto con gli artt. 3, 70 e 76 Cost. in relazione agli artt. 6, 7 e 8, l. 9 ottobre 1971, n. 825 ove si stabilisce «l'esenzione da imposta nelle successioni e donazioni o altre liberalità per gli atti fra vivi a favore dello Stato, delle regioni, province e comuni» nonché «lo stesso principio per gli atti a titolo oneroso e per gli stessi soggetti»;

che è intervenuto in giudizio, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri che ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che quanto alla dedotta disparità di trattamento cui sarebbero soggetti da un lato i trasferimenti di immobili a titolo gratuito in favore dei Comuni (per i quali si applicano imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale), dall'altro medesimi atti a titolo oneroso (per i quali le suddette imposte sono dedotte in misura fissa), va rilevata l'evidente non omogeneità dei termini di raffronto, apparendo nient'affatto irrazionale accordare un maggior beneficio (imposta fissa) allorché l'acquisto dell'immobile gravi totalmente sul pubblico bilancio; diversamente prevedendosi (imposta proporzionale) quando al trasferimento dell'immobile in favore del Comune non corrisponda invece alcun esborso a carico dello stesso;

che, ancora, con riferimento all'assunto contrasto con la legge di delega (n. 825 del 1971) questa prevede esenzione d'imposta, per successioni e donazioni, in favore dello Stato, delle regioni, province e comuni, nulla disponendo, invece, con riguardo specifico alle imposte ipotecarie e catastali per atti a titolo gratuito; talché non si ravvisa alcuna violazione degli artt. 70 e 76 Cost.;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 - Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 70 e 76 Cost. in relazione agli artt. 5, 7 e 8, l. 9 ottobre, 1971 n. 825, dalla Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa, con l'ordinanza in epigrafe.

Così decise in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0068

N. 57

Ordinanza 14-21 gennaio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reddito delle persone fisiche (imposta sul) (I.r.pe.f.) - Redditi relativi al 1975 - Riliquidazione, nei confronti di ciascuno dei coniugi, dell'imposta versata in regime di cumulo - Ripartizione al lordo, anziché al netto delle ritenute d'acconto - Manifesta infondatezza.

(Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 21, primo comma, n. 2).

(Cost., artt. 3 e 29).

Reddito delle persone fisiche (imposta sul) (I.r.pe.f.) - Redditi relativi al 1975 - Riliquidazione, nei confronti di ciascuno dei coniugi, dell'imposta versata in regime di cumulo - Soprattassa e interessi sul maggior importo eventualmente dovuto - Manifesta infondatezza.

(Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 21, terzo comma).

(Cost., artt. 23 e 25).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, n. 2, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1984 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Roma, iscritta al n. 563 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 luglio 1984 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Roma è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, n. 2, della l. 13 aprile 1977, n. 114 (Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), là dove è previsto che dall'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata per l'anno 1975 nei confronti di ciascuno dei coniugi si scomputi, sempre che risulti dai documenti allegati alla dichiarazione presentata nell'anno 1976, la somma già versata ai sensi dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ripartita fra i coniugi stessi in proporzione all'ammontare delle imposte liquidate nei confronti di ciascuno di essi «al lordo delle ritenute d'acconto»;

che la norma, secondo il Collegio rimettente, operando la ripartizione al lordo delle dette ritenute avvantaggerebbe l'un coniuge a danno dell'altro, con violazione del principio d'eguaglianza in generale e dei coniugi in particolare (artt. 3 e 29 Cost.);

che è stata sollevata, altresì, questione di legittimità costituzionale del successivo comma dello stesso art. 21, legge n. 114, nella parte in cui dispone circa il pagamento degli interessi e della soprattassa previsti;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza delle dedotte questioni;

Considerato che la normativa concerne la nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, operante nei confronti dei coniugi posteriormente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale in tema di cumulo di redditi (sentenza n. 179 del 1976), introdotta con la l. 13 aprile 1977, n. 114, onde regolare le passate imposizioni;

che dovendosi ripartire tra i coniugi i versamenti operati in sede di imposizione congiunta, il legislatore vi ha provveduto in proporzione all'ammontare — al lordo delle ritenute — delle imposte liquidate nei confronti di ciascuno di essi;

che il criterio seguito non appare irrazionale e arbitrario, poiché la precedente tassazione congiunta restava certamente influenzata dal coacervo dei redditi sicché nella disciplina intertemporale successiva occorreva, nei limiti in cui ciò fosse reso possibile, e con valutazione discrezionalmente esercitata, tener conto del lordo d'imposta, così risalendo *in apice* all'incidenza dell'ammontare di ciascun reddito;

che il Collegio *a quo* denuncia altresì la violazione dell'art. 23 Cost., sull'assunto che «l'obbligo degli interessi come obbligazione patrimoniale, non esisteva al tempo della dichiarazione», nonché del successivo art. 25, secondo comma, a tenore del quale sarebbe escluso ogni tipo di sanzione per fatti non considerati dalla legge come illeciti al momento in cui sono stati commessi;

che peraltro, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza di rimessione, a mente dell'ultima parte dell'indicato comma resta escluso che interessi e soprattassa possano conseguire al nuovo sistema di liquidazione, restando colpite unicamente le irregolarità anteriori, desumibili, cioè, dalla dichiarazione originaria;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, n. 2 della l. 13 aprile 1977, n. 114 — Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche — sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, legge predetta, sollevata, in riferimento agli artt. 23 e 25 Cost., con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 58

Ordinanza 14-21 gennaio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Avvocato e procuratore - Procuratore legale - Esercizio della professione di avvocato - Condizione di un ulteriore esame abilitante - Manifesta infondatezza.****(R.D.-L. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 1, 2, 4, 5, 6, 20 e 27).****(Cost., artt. 4 e 33).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 20 e 27 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni («Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore»), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1979 dal Pretore di Napoli, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 131 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza emessa il 6 dicembre 1979 (in un procedimento penale a carico di un procuratore legale, imputato del reato di cui all'art. 498 cod. pen., per essersi arrogato il titolo di avvocato) ha denunciato, per asserita violazione degli artt. 4 e 33 della Costituzione, gli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 20 e 27 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni, sull'ordinamento delle professioni forensi, nella parte in cui pongono limitazioni alle attribuzioni del procuratore legale e richiedono, al medesimo, il superamento di un esame (ulteriore) per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di avvocato;

che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che, nella prospettazione del giudice *a quo*, le sollevate questioni di costituzionalità poggiano sulla comune e pressoché esclusiva premessa che la distinzione tra le due menzionate professioni sia «creazione fittizia (...) non rispondente a reali differenze di contenuto»;

che, viceversa — come già implicitamente rilevato nelle precedenti decisioni della Corte n. 54 del 1966 e n. 54 del 1977, con cui sono state respinte altre impugnative relative agli artt. 5 e 6 del medesimo r.d.l. n. 1578 del 1933 — la separazione delle professioni forensi deriva ed è giustificata dalla diversa ampiezza dei compiti e delle funzioni (di mera rappresentanza processuale ovvero anche di difesa) rispettivamente attribuiti al procuratore legale ed all'avvocato, nell'ambito di una scelta riservata alla discrezionalità del legislatore;

che, di conseguenza, le questioni stesse risultano manifestamente infondate, anche in relazione al principio — più volte enunciato da questa Corte in tema di art. 4 della Costituzione — che la garanzia del diritto al lavoro non preclude al legislatore di regolarne l'esercizio nell'interesse generale (cfr. Corte cost. n. 83/1974 e n. 54/1977 citata);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 20 e 27 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 («Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore») e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 4 e 33 della Costituzione, dal Pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0070

N. 59

Ordinanza 14-21 gennaio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Concorrenza (disciplina della) - Atti di concorrenza sleale - Azione per la repressione - Associazioni a tutela dei consumatori - Legittimazione ad agire - Esclusione - Manifesta inammissibilità.

(Cod. civ., art. 2601).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2601 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1980 dal Tribunale di Milano, iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 256 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che la società distributrice di un prodotto che avrebbe dovuto favorire le diete dimagranti, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano gli autori di alcuni articoli giornalistici ritenuti diffamatori, nonché i responsabili dei relativi organi di stampa, richiedendo l'inibitoria ed il risarcimento dei danni;

che nel corso del procedimento ha spiegato intervento volontario la libera associazione denominata «Comitato Difesa Consumatori», la quale ha richiesto nei confronti della società attrice l'inibitoria della vendita del prodotto e la pubblicazione della sentenza;

che il Tribunale adito ha sollevato, con ordinanza emessa il 7 febbraio 1980, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2601 del codice civile in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui, consentendo la tutela giurisdizionale esclusivamente avverso gli atti di concorrenza sleale che pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, esclude la legittimazione ad agire di altre categorie organizzate, quali ad esempio quelle di tutela del consumatore;

che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;

Considerato che la norma denunziata si colloca nell'ambito della disciplina della concorrenza sleale e pertanto la *ratio* della stessa va individuata nell'esigenza di apprestare una specifica tutela rispetto al compimento degli atti di cui all'art. 2598 del codice civile;

che, in particolare, la giurisprudenza della Corte di cassazione, ha affermato il persistente vigore della norma anche in seguito al venir meno dell'ordinamento corporativo, essendosi trasferito dal piano pubblicistico, caratteristico di quel sistema, a quello privatistico l'interesse protetto — quello cioè di associazioni imprenditoriali — all'eliminazione di fattispecie lesive della categoria rappresentata;

che, conseguentemente, non appare neppure ipotizzabile il confronto con enti od associazioni che abbiano finalità istituzionali diverse dal potenziamento del commercio di un determinato prodotto e che fanno quindi valere interessi del tutto estranei alla correttezza dei rapporti economici di mercato;

che pertanto compete al legislatore e non già al giudice delle leggi di apprestare, per il consumatore, adeguati strumenti di salvaguardia, attualmente limitati alla tutela penale (cfr. art. 444 c.p.), prevedendo e le forme e l'ambito di azioni specifiche, sul modello di quelle contemplate dalle legislazioni tedesca e svizzera in favore delle associazioni dei consumatori;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2601 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 60

Ordinanza 14-21 gennaio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Locazione - Giudizio di risoluzione - Sentenza pronunciata tra locatore e conduttore cedente - Effetto nei confronti del subconduttore cessionario - Manifesta infondatezza.****(Cod. civ., art. 1595).****(Cost., art. 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1595 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1980 dal Tribunale di Asti, iscritta al n. 579 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 298 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il locatore aveva richiesto al cessionario di azienda il rilascio di un immobile in virtù di sentenza ottenuta nei confronti del conduttore-cedente, il Tribunale di Asti ha sollevato, con ordinanza emessa il 30 aprile 1980, in relazione all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1595 del codice civile, nella parte in cui prevede che la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore abbia effetto anche contro il subconduttore, cui è assimilabile il cessionario;

che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che l'art. 1595 del codice civile costituisce applicazione del generale principio *resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis*, dal quale consegue l'impossibilità per il subconduttore di far valere verso il locatore un autonomo diritto;

che nel giudizio di risoluzione tra locatore e conduttore l'avente causa di quest'ultimo vanta esclusivamente un interesse volto ad evitare il pregiudizio che gli deriverebbe dalla risoluzione di un rapporto del quale non è, peraltro, parte;

che, quindi, la partecipazione soltanto eventuale del subconduttore a detto giudizio non vulnera l'art. 24 della Costituzione, anche in considerazione della tutela in ogni caso garantitagli dalla norma nei confronti del sublocatore ed ulteriormente rafforzata dagli obblighi a carico di quest'ultimo posti dall'art. 5 della legge 27 gennaio 1963, n. 19 («Tutela giuridica dell'avviamento commerciale»), per l'ipotesi di cessione del contratto o di sublocazione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1595 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Asti con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0072

N. 61

Ordinanza 14-21 gennaio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contratto in genere, atto e negozio giuridico - Condizioni generali del contratto predisposte da una delle parti o contenute in moduli o formulari - Clausole vessatorie od eccessivamente onerose non approvate per iscritto dall'altro contraente - Inefficacia - Inapplicabilità ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza.

(Cod. civ., artt. 1341 e 1342).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1980 dalla Corte d'appello di Roma, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 91 dell'anno 1981;

Visto l'atto di costituzione della Immobiliare Famica S.p.A. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 maggio 1980, la Corte d'appello di Roma ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1341 e 1342 del codice civile — i quali, nel caso di testi contrattuali predisposti da una delle parti ovvero contenuti in moduli o formulari, prevedono l'inefficacia delle clausole vessatorie od eccessivamente onerose non specificamente approvate per iscritto dall'altro contraente — ipotizzandone il contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, ove «interpretati nel senso della loro inapplicabilità ai contratti stipulati dalla pubblica Amministrazione»;

che dinanzi a questa Corte si è costituita la parte attrice del giudizio *a quo* ed è intervenuta, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, chiedendo che venga dichiarata non fondata la questione;

Considerato che, nell'esegesi delle norme impugnate, la giurisprudenza della Corte regolatrice (superando il proprio iniziale contrario indirizzo) si è da tempo orientata nel ritenerne viceversa l'applicabilità «anche con riguardo ai contratti stipulati dalla P.A.», in quanto, per principio, soggetta alle norme del codice civile «quando utilizza gli schemi del diritto privato facendo uso della sua capacità privatistica che ha in comune con qualsiasi altro soggetto» (così, per tutte, Cass. 1984, n. 4832);

che, pertanto, le suddette disposizioni già vivono nell'ordinamento con l'identico contenuto e portata che si vorrebbe raggiungere per via di *reductio ad legitimitatem*, sicché la questione proposta è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0073

N. 62

Ordinanza 14-21 gennaio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili ultimati entro il 1975 - Canone - Aggiornamento - Riferimento alla variazione dell'indice ISTAT successiva alla entrata in vigore della legge n. 392/1978 - Manifesta infondatezza.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 24 e 62, ultimo comma).

(Cost., artt. 3 e 42, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 62, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), promossi con ordinanze emesse il 24 dicembre 1980 dal Pretore di Bari e il 27

novembre 1981 dal Pretore di La Spezia, iscritte rispettivamente al n. 226 del registro ordinanze 1981 e al n. 68 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 221 dell'anno 1981 e n. 157 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Bari, con ordinanza emessa il 24 dicembre 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 (*rectius* 42) della Costituzione, degli artt. 24 e 62, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui dette norme prevedono che il canone degli immobili ultimati entro il 1975 possa essere aggiornato soltanto in base alla variazione dell'indice ISTAT verificatasi successivamente alla entrata in vigore della legge stessa;

che il giudice *a quo* rileva in particolare come, in conseguenza del divieto posto dagli artt. 62 e 79 della legge citata, alle pattuizioni che consentono l'aggiornamento del canone sulla base della variazione ISTAT verificatasi anteriormente alla entrata in vigore della legge, i locatori degli immobili in argomento vengono privati della possibilità di recuperare un triennio di consistente svalutazione monetaria;

che analoga questione è stata sollevata dal Pretore di La Spezia, con ordinanza emessa il 27 novembre 1981, in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, dubitandosi da parte del giudice dell'adeguatezza alla funzione sociale della proprietà del limite legislativamente fissato al computo della variazione;

che è intervenuta in quest'ultimo giudizio l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale richiamandosi alla discrezionalità delle scelte legislative, ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che entrambe le ordinanze trattano con analoghi argomenti le medesime questioni, sì che i relativi giudizi possono essere riuniti;

che l'art. 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ai fini della determinazione del canone, ancora il valore degli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975 ad un costo di produzione calcolato con riguardo al momento di entrata in vigore della legge, dovendosi escludere, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, che si sia omissis di valutare nel computo la svalutazione monetaria *medio tempore* intervenuta;

che la cristallizzazione di tale parametro operata dalla norma citata è logicamente collegata alla previsione di cui al successivo art. 22 della stessa legge, secondo cui, per gli immobili adibiti ad abitazione ultimati dopo la data predetta, il costo di produzione è fissato con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro il 31 marzo di ogni anno;

che il meccanismo di calcolo dell'indice ISTAT nella misura del 75 per cento descritto dall'art. 24 della legge non rappresenta un correttivo diretto del costo in argomento, bensì opera come strumento di aggiornamento del canone, e, sempre secondo il diritto vivente, trova applicazione soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

che tale sistema normativo, caratterizzato dalla individuazione di una serie di parametri e da un criterio che con cadenza annuale assicuri un parziale recupero della svalutazione (considerando il periodo di riferimento dal 30 luglio alla stessa data dell'anno successivo), appare coerente con l'intento di stabilire un complesso di controlli sui prezzi delle locazioni abitative, perseguito dal legislatore attraverso una serie molteplice di scelte, frutto di discrezionale bilanciamento di interessi;

che l'obiettivo diversità di situazioni concernenti immobili ultimati — ovvero contratti stipulati — in epoche diverse esclude la denunziata irrazionalità del differente trattamento;

che pertanto le prospettate questioni sono manifestamente prive di fondamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 62, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), sollevata dal Pretore di La Spezia e Bari con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0074

N. 63

Ordinanza 14-21 gennaio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili ad uso di albergo, pensione o locanda - Facoltà del locatore - Recesso e diniego di rinnovare il contratto in caso di necessità abitativa - Limitazioni - Manifesta infondatezza.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 29, secondo comma, e 73).

(Cost., artt. 3, 41 e 35).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 29, secondo comma, e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), promossi con ordinanze emesse il 28 gennaio 1981 dal Giudice conciliatore di Diano Marina e il 30 giugno 1983 dal Pretore di Milano, iscritte rispettivamente al n. 262 del registro ordinanze 1981 e al n. 1075 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 255 dell'anno 1981 e n. 148 dell'anno 1984;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di recesso dalla locazione, promosso dagli attori per la necessità di destinare a propria abitazione l'immobile, adibito ad uso di locanda, il Pretore di Milano ha sollevato, con ordinanza emessa il 30 giugno 1983, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 73 e 29, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui limita il diritto di recesso del locatore alle sole ipotesi di cui al secondo comma del citato art. 29;

che secondo il giudice *a quo*, a seguito della sentenza di questa Corte del 22 gennaio 1981, n. 4, concernente la disciplina del vincolo alberghiero, sarebbe venuta meno l'unica ragione del trattamento differenziato previsto dalle norme impugnate;

che il Giudice conciliatore di Diano Marina, rilevato che il già citato art. 29, secondo comma, esclude la facoltà di diniego di rinnovazione del contratto in caso di necessità abitativa, ha sollevato, con ordinanza emessa il 28 gennaio 1981, questione di legittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3, 41 e 35 della Costituzione;

che è intervenuta in entrambi i giudizi l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, preliminarmente rilevando l'inammissibilità della questione sollevata dal Giudice conciliatore di Diano Marina e concludendo nel merito per l'infondatezza;

Considerato che le due ordinanze sollevano analoghe questioni, concernendo entrambe le limitazioni poste, rispettivamente, alla facoltà di recedere e di denegare il rinnovo con riguardo alle locazioni alberghiere, sì che esse possono essere riunite;

che le locazioni d'immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda hanno costantemente goduto, nel regime vincolistico previgente la legge 27 luglio 1978, n. 392, di una peculiare disciplina, distinta da quella dettata per altri contratti concernenti usi diversi da quelli abitativi (quale, ad esempio la limitazione del recesso alla sola ipotesi di cui all'art. 5 della legge 2 marzo 1963, n. 191);

che il legislatore ha inteso anche attraverso la citata legge n. 392 del 1978, tutelare, con identica *ratio* le attività ricettive, fondamentali del settore turistico, prevedendo anzitutto una maggior durata minima dei relativi contratti (alla quale, coerentemente, corrisponde un intento limitativo delle possibilità di far cessare gli stessi), ottenuta mediante la mancata previsione di alcune ipotesi di recesso ovvero di diniego di rinnovo, viceversa caratteristiche della disciplina propria di altri e diversi rapporti;

che erroneamente il giudice *a quo* richiama la sentenza di questa Corte del 22 gennaio 1981, n. 4, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito in legge 28 luglio 1967, n. 628, concernente il vincolo alberghiero, il quale com'è noto, non incide affatto sulla durata del contratto, ma esclusivamente sulla destinazione dell'immobile;

che, pertanto, la proposta questione è manifestamente priva di fondamento;

che inoltre il Giudice conciliatore di Diano Marina ha del tutto apoditticamente affermato la violazione dell'art. 3, in riferimento agli artt. 41 e 35 della Costituzione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 29, secondo comma, e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), sollevata dal Pretore di Milano e dal Giudice conciliatore di Diano Marina con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 41 e 35 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 64

Ordinanza 14-21 gennaio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Divisione ereditaria - Collazione di denaro - Imputazione di somme di denaro alla quota ereditaria - Criterio nominalistico - Manifesta infondatezza.**

(Cod. civ., artt. 724, secondo comma, e 751).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 724, secondo comma, e 751 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 26 settembre 1980 dal Tribunale di Pinerolo, iscritta al n. 481 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 297 dell'anno 1981;

Visti gli atti di costituzione di Caroni Marcella e di Cravetto Vittorio e Alessandro;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile per divisione ereditaria vertente tra Portis Giuliana e Cravetto Vittorio ed altri, il Tribunale di Pinerolo, su eccezione di una delle parti, ha sollevato, con ordinanza emessa il 26 settembre 1980, questione di legittimità costituzionale degli artt. 724, secondo comma, e 751 del codice civile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, rilevando che tali norme, prendendo come criterio di riferimento il principio nominalistico, rapportato al momento dell'apertura della successione, sia ai fini della determinazione delle somme da conferire alla massa ereditaria nel caso di collazione di denaro e sia ai fini della determinazione delle somme da imputare alla quota ereditaria nel caso di debiti dell'erede verso il defunto e verso i coeredi in dipendenza della gestione dell'eredità, determinano una ingiustificata disparità di trattamento tra eredi che sono debitori di denaro verso la massa ereditaria ed eredi beneficiati con immobili, risolvendosi in danno di questi ultimi in misura tanto maggiore quanto più remota sia stata la donazione di denaro o la nascita del debito di denaro in capo all'erede;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti private, nelle memorie di costituzione, hanno, rispettivamente, concluso chiedendo la declaratoria d'illegittimità delle norme in esame ovvero di infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 107 del 1981 ha dichiarato, tra l'altro, non fondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 751 del codice civile, e, prendendo in esame il trattamento differenziato della collazione di denaro rispetto alla collazione di beni immobili e gli effetti della svalutazione monetaria rispetto ai due tipi di imputazione, ha escluso che il principio nominalistico, come parametro di riferimento per la collazione di denaro, comporti violazione, per difformità di trattamento, del dettato costituzionale;

che l'odierna ordinanza di rimessione ripropone, per argomenti, profili e parametro una questione analoga a quella già presa in esame con la citata sentenza n. 107 del 1981, coinvolgendo, oltre all'art. 751 del codice civile, anche l'art. 724, secondo comma, dello stesso codice, che sottintende anch'esso l'applicazione del principio nominalistico;

che, peraltro, non ravvisandosi argomentazioni o motivi nuovi rispetto a quelli a suo tempo presi in esame, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 724, secondo comma, e 751 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Pinerolo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0076

N. 65

Ordinanza 14-21 gennaio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Contratti non soggetti a proroga - Clausole di adeguamento del canone agli indici ISTAT - Inefficacia - Esclusione - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 24 luglio 1973, n. 426, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495, art. 1, quarto comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426 («Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani»), convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495 («Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani»), promossi con ordinanze emesse il 21 luglio e il 7 dicembre 1981 dal Pretore di Messina, il 4 marzo 1983 dal Pretore di Thiene, il 3 febbraio 1983 dal Pretore di Padova e il 24 febbraio 1986 dal Tribunale di Genova - sezione promiscua, iscritte rispettivamente al n. 611 del registro ordinanze 1981, al n. 99 del registro ordinanze 1982, ai nn. 342 e 656 del registro

ordinanze 1983 e al n. 540 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 357 dell'anno 1981, n. 178 dell'anno 1982, n. 253 dell'anno 1983, n. 18 dell'anno 1984 e n. 50, prima Serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione della S.I.C.E.S. S.r.l. e della Standa S.p.A., dei Supermercati Pam S.p.A. e della S.A.I.M.E.C. S.p.A.;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Messina, con ordinanza emessa il 21 luglio 1981 ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495, nella parte in cui esclude l'inefficacia delle clausole di adeguamento del canone agli indici ISTAT per i contratti non prorogati;

che a parere del giudice *a quo* l'interpretazione della norma denunziata, quale risulta dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione, non corrisponderebbe al fine antinflazionistico perseguito dal legislatore e comporterebbe un'irrazionale disparità di trattamento tra conduttori;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte privata locatrice chiedendo che la questione, ove ritenuta rilevante, sia dichiarata infondata;

che lo stesso Pretore, con successiva ordinanza del 7 dicembre 1981, ha sollevato la medesima questione con identica motivazione;

che il Pretore di Thiene, con ordinanza emessa il 4 marzo 1983, ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale;

che nel giudizio si è costituita la parte privata conduttrice chiedendo la declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma impugnata;

che anche il Pretore di Padova, con ordinanza emessa il 3 febbraio 1983, ha sollevato tale questione;

che si è costituita dinanzi alla Corte la parte conduttrice insistendo per la declaratoria d'illegittimità della norma;

che la medesima questione è stata infine sollevata dal Tribunale di Genova con ordinanza emessa il 24 febbraio 1986;

che in questo giudizio si è costituita la parte privata locatrice insistendo per l'infondatezza;

Considerato che le ordinanze sollevano, in termini analoghi, la medesima questione ed i relativi giudizi possono essere riuniti;

che la Corte, nel ritenere l'infondatezza della questione concernente la disposta inefficacia delle clausole di adeguamento dei canoni, ha a suo tempo richiamato la finalità antinflazionistica della norma impugnata in relazione al periodo di vigenza della stessa, nell'ambito di una serie di provvedimenti vincolistici di carattere eccezionale (sent. 12 novembre 1976, n. 225);

che l'esclusione di tale inefficacia per i contratti non soggetti alla proroga, accordata dall'impugnata normativa, in quanto aventi scadenza pattiziamente fissata oltre il termine di detta proroga, non concreta la lesione del principio di eguaglianza lamentata dai giudici *a quibus*;

che, infatti, la differenziazione di regime, quale risulta dall'applicazione della norma secondo il diritto vivente, corrisponde ad una oggettiva diversità di situazioni, trattandosi di contratti venuti in essere in momenti cronologicamente diversi e pertanto non suscettibili di unitaria considerazione;

che la previsione di un sistema di «blocco» all'automatico incremento dei canoni, dovuto all'operatività delle clausole in argomento, appare collegata dal legislatore alle sole locazioni prorogate in coerenza con le ragioni politiche sottese al citato regime vincolistico nonché in considerazione della preponderante incidenza percentuale di tali contratti rispetto al complesso delle locazioni in corso;

che, del resto, il trattamento differenziato dei due casi, di soggezione o meno a proroga, si traduce in una ben distinta previsione normativa anche nella disciplina transitoria di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426 («Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani»), convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Pretori di Messina, di Thiene e di Padova e dal Tribunale di Genova con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0077

N. 66

Ordinanza 14-21 gennaio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Incolunità pubblica (reati contro la) - Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina - Incriminazione - Situazioni di sproporzione tra il costo dei lavori richiesti ed il valore del manufatto - Inammissibilità.

(Cod. pen., art. 677).

(Cost., artt. 3 e 42, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BÖRZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 677 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1981 dal Pretore di Napoli, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 89 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza emessa il 30 ottobre 1981, in un procedimento penale per violazione dell'art. 677 del codice penale, ha dubitato della legittimità di detta norma, che punisce l'omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina, in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha eccepito l'inammissibilità ed, in subordine, l'infondatezza della questione;

Considerato che la proposta impugnativa del citato art. 677 del codice penale è espressamente circoscritta all'ipotesi di «indiscriminata» estensione della incriminazione (anche) in situazioni di sproporzione tra il costo dei lavori richiesti ed il valore del manufatto;

che, peraltro, dalla motivazione del provvedimento di rinvio (che si limita a far riferimento alla misura del canone locatizio percepito dal proprietario, senza prendere in alcuna considerazione il valore oggettivo dell'immobile, anche in relazione a quello dell'area su cui insiste) non risulta che una situazione siffatta ricorra nel caso di specie;

che, pertanto, in difetto di motivazione circa la rilevanza della questione la stessa va dichiarata inammissibile, pur nell'auspicio che *de iure condendo*, possa essere prevista una forma d'intervento diretto e sostitutivo sull'immobile dell'autorità amministrativa nell'ipotesi di accertata impossibilità dell'effettuazione dei lavori;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 677 del codice penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Napoli con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0078

N. 67

Ordinanza 14-21 gennaio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sfratto (procedimento per la convalida) - Testo succeduto nel contratto di locazione - Opposizione all'intimazione - Esclusione - Manifesta inammissibilità.

(Cod. proc. civ., art. 663).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1982 dal Pretore di Catania, iscritta al n. 568 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento per convalida di sfratto per morosità dinanzi al Pretore di Catania è comparso, in luogo del conduttore, il coniuge dell'intimato sostenendo di essere succeduto nel rapporto e chiedendo un termine per sanare la morosità;

che il giudice *a quo* ha ritenuto l'inammissibilità dell'intervento sollevando, con ordinanza emessa il 18 giugno 1982, in relazione all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente al terzo, che sia succeduto nel contratto, di proporre opposizione all'intimazione;

che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata, rilevando altresì come, a causa dell'avvenuto fallimento del conduttore cui era stata notificata l'intimazione, fossero comparsi nel giudizio *a quo* il curatore del fallimento e il coniuge legalmente separato e perciò succeduto nel contratto;

Considerato che il giudice *a quo* non ha motivato né in ordine alla successione nel contratto che l'intervenuto fallimento del conduttore possa aver determinato, né sugli effetti processuali della comparizione in udienza del curatore del fallimento;

che, inoltre, non risulta compiuta indagine alcuna circa la dedotta qualità di coniuge legalmente separato dell'intimato che il soggetto, qualificato come «terzo» in ordinanza, assume di possedere e che non viene, quindi, effettuato alcun apprezzamento circa l'applicabilità, nella fattispecie, dell'art. 6, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392;

che pertanto la rilevanza della questione si presenta meramente eventuale in quanto legata alla soluzione dei due profili sopra indicati, ed il giudizio di legittimità costituzionale non può essere ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura civile, sollevata dal Pretore di Catania, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in relazione all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 68

Ordinanza 14-21 gennaio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Raccomandatario marittimo (professione di) - Iscrizione nell'elenco dei raccomandatari - Diritto - Condizione - Procura depositata da almeno un anno - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge 4 aprile 1977, n. 135, art. 22, primo comma).

(Cost., artt. 3, 4 e 41).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 4 aprile 1977, n. 135 («Disciplina della professione di raccomandatario marittimo»), promossi con ordinanze emesse il 19 giugno e il 20 novembre 1980 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, iscritte ai nn. 680 e 919 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 60 e 149 dell'anno 1983;

Visti gli atti di costituzione di Comin Giorgio e di Cattaruzza Giorgio nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con ordinanza del 19 giugno 1980 (pervenuta alla Corte il 28 settembre 1982) il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 4 aprile 1977, n. 135 («Disciplina della professione di raccomandatario marittimo»), nella parte in cui, disponendo retroattivamente «nei confronti dei soli institori e non anche degli altri aventi diritto contemplati nella medesima disposizione», subordina il diritto ad ottenere l'iscrizione nell'elenco (dei raccomandatari) di cui al precedente art. 6, alla condizione che la relativa procura sia stata depositata, ai sensi dell'art. 2206 del codice civile, «da almeno un anno»;

che identica questione è stata riproposta dal medesimo giudice *a quo*, con successiva ordinanza del 20 novembre 1980 (pervenuta alla Corte il 10 dicembre 1982);

che in entrambi i giudizi si sono costituiti gli institori ricorrenti ed è altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che i due giudizi vanno riuniti e decisi con unica ordinanza, per l'identità appunto del contesto normativo impugnato;

che, peraltro, dopo l'emanazione delle ordinanze di rinvio, il denunciato art. 22 della legge 1977, n. 135, è stato espressamente sostituito dall'art. 1 della successiva legge 12 agosto 1982, n. 605, il quale ora dispone che «hanno diritto ad ottenere l'iscrizione (...) gli institori (...) la cui procura sia stata depositata prima dell'entrata in vigore della presente legge»;

che, pertanto, si rende opportuna la restituzione degli atti all'autorità remittente, perché valuti se persista la rilevanza della sollevata questione, alla luce del richiamato *ius superveniens*;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti relativi alle ordinanze n. 680 e n. 919 del 1982 al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0080

N. 69

Ordinanza 14-21 gennaio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sfratto (procedimento per la convalida) - Mancata comparizione dell'intimato - Conseguenze - Omessa previsione dell'obbligo di indicarle nell'atto di citazione - Ordinanza di convalida - Appello e revocazione - Esclusione - Manifesta infondatezza.

(Cod. proc. civ., artt. 660, 663, primo comma, e 668).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 660 e 663, primo comma, prima ipotesi, e 668 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1982 dal Pretore di Torino, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 232 dell'anno 1983;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento di convalida di sfratto per morosità il Pretore di Torino, con ordinanza emessa l'11 luglio 1982, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 660, 663, primo comma, prima ipotesi, e 668 del codice di procedura civile;

che il giudice *a quo* lamenta:

1) l'equiparazione degli effetti della mancata comparizione dell'intimato — cui viene attribuito valore confessorio — alla dichiarazione di non-opposizione;

2) l'omessa previsione dell'obbligo di indicare in atto di citazione le conseguenze di tale mancata comparizione;

3) l'esonero, per l'attore, della prova dei fatti costitutivi della domanda con la connessa impossibilità per il giudice di richiedere che l'attore medesimo provveda a tale prova, nonché di valersi dei propri poteri istruttori, ovvero di apprezzare la gravità del dedotto inadempimento;

4) l'imposizione all'intimato di un comportamento attivo che trasformerebbe il diritto di difesa in obbligo a contraddire;

5) l'esclusione dell'appello, nonché della revocazione avverso l'ordinanza di convalida, definita come provvedimento inadeguato e non motivabile, terminativo, di un procedimento del tutto privo di cognizione;

Considerato che la Corte ha già dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura civile, sollevate in relazione agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, primo comma della Costituzione (sentt. nn. 89/1972, 171/1974 e 94/1979);

che il giudice *a quo* non prospetta argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati, sottoponendo viceversa a critica le motivazioni svolte dalla Corte e richiedendo un riesame del contenuto delle citate decisioni;

che la questione concernente la lamentata carenza dell'art. 660 del codice di procedura civile, in ordine alla mancata previsione di un obbligo d'indicare in citazione le conseguenze della mancata comparizione, non è risolvibile se non tramite una pronuncia additiva, creatrice di un testo normativo suscettibile di molteplici, possibili, formulazioni quale può risultare esclusivamente dall'attività legislativa;

che analogo discorso va riferito al dedotto difetto di motivazione nonché all'«inadeguatezza» dello strumento processuale dell'ordinanza, dal legislatore prescelta quale provvedimento terminativo del procedimento di convalida;

che le questioni relative al regime delle impugnazioni della predetta ordinanza non sono rilevanti nel giudizio in corso dinanzi al giudice rimettente, in cui non viene in evidenza alcun profilo attuale di gravame (ord. 80/1979);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 660 e 663, comma primo, e 668 del codice di procedura civile, sollevate, dal Pretore di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe, in relazione agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 70

*Ordinanza 14-21 gennaio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Enfiteusi - Canone - Determinazione - Riferimento ai parametri delle leggi di riforma agraria - Manifesta inammissibilità.****(Legge 14 giugno 1974, n. 270, art. 1).****(Cost., art. 42, terzo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270 («Norme in materia di enfiteusi»), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1983 dal Pretore di Francavilla Fontana, iscritta al n. 367 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 253 dell'anno 1983;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Francavilla Fontana, con ordinanza del 18 marzo 1983, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento all'art. 42, comma terzo, della Costituzione, dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270, nella parte in cui, riferendosi ai fini della determinazione del canone enfiteutico (e quindi del capitale di affranco) ai parametri stabiliti dalle leggi di riforma agraria (n. 230 e n. 841) del 1950, implicherebbero illegittima «dissociazione (temporale) tra diritto colpito e momento cui va riferito il calcolo del valore di quest'ultimo»;

che innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che con la sentenza n. 246 del 1984, che ha dichiarato l'inammissibilità di identica questione, questa Corte ha già chiarito che la norma parametro invocata (la quale si correla al potere di imperio esercitato per motivi di pubblico interesse) non si attaglia all'istituto dell'enfiteusi, che ha fonte contrattuale; mentre già precedentemente (sent. n. 53/1974) aveva «negato la validità dell'esegesi che ponga l'affrancazione sullo stesso piano del potere di espropriazione per pubblico interesse» (sent. n. 246/1984);

che sulla base delle richiamate considerazioni anche l'odierna questione risulta pertanto manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270 («Norme in materia di enfiteusi»), sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Francavilla Fontana con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0082

N. 71

Ordinanza 14-21 gennaio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professioni intellettuali - Esercizio in forma associativa - Società per la gestione di gabinetti e laboratori di analisi - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 novembre 1939, n. 1815).

(Cost., artt. 3, 4 e 41).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 23 novembre 1939, n. 1815 («Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza»), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 9 giugno 1983 dal Tribunale di L'Aquila, iscritte ai nn. 743, 744, 745 e 746 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 39 e 46 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che le quattro ordinanze di cui in epigrafe², relative ad altrettanti procedimenti diretti alla dichiarazione di nullità di società, sollevano la stessa questione di legittimità costituzionale della legge 23 novembre 1939, n. 1815

(«Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza»), per assertedo contrasto con gli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione, sul rilievo che essa, interpretata nel senso che la indicazione delle attività che possono, con l'osservanza delle prescrizioni ivi previste, essere svolte in forma societaria, importa l'esclusione di tale forma per l'esercizio di ogni altra attività che, come quella sanitaria, richieda negli operatori il possesso di specifici titoli di abilitazione professionale;

che, pertanto, la legge in esame sarebbe in contrasto col principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, con la funzione sociale del lavoro e con la libertà di iniziativa economica, in tal modo precludendo la possibilità di costituzione di società per la gestione di gabinetti e laboratori di analisi;

Considerato che, data l'unicità dell'oggetto, i giudizi devono essere riuniti;

che questa Corte, con sentenza n. 17 del 1976, dichiarava infondata una analoga questione, osservando, in primo luogo, che «la vigente disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza si riferisce al solo esercizio delle cosiddette professioni protette, ossia alle professioni intellettuali per cui la legge, a norma dell'art. 2229 del codice civile, richiede la necessaria iscrizione in appositi albi o elenchi, sulla base di titoli d'abilitazione o autorizzazione e di altri requisiti legali» e, in secondo luogo, che «per queste attività, rispetto alle quali la legge sancisce il carattere rigorosamente personale delle prestazioni professionali (cfr. art. 2232 codice civile), l'art. 1 della legge n. 1815 del 1939 non esclude in modo assoluto la possibilità d'esercizio in forma associativa», purchè l'associazione stessa si costituisca tra persone debitamente abilitate o autorizzate all'esercizio di specifiche attività e secondo la normativa prescritta;

che in tale prospettiva nessuna violazione si ravvisa del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto non sono da ritenersi vietate le attività svolte in forma societaria in gabinetti o laboratori di analisi gestiti da professionisti regolarmente abilitati e iscritti negli albi professionali;

che nemmeno appare violato l'art. 41 della Costituzione, ove si consideri che i limiti imposti dal legislatore nella speciale materia si armonizzano pienamente con la norma di cui all'art. 41, secondo comma, della Costituzione, in base al quale l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in modo da arrecare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana; parimenti è a dirsi del dubbio di costituzionalità della norma in esame in rapporto all'art. 4 della Costituzione, in quanto, se vengono rispettate le condizioni stabilite dal legislatore, nessuna limitazione è imposta al diritto al lavoro garantito dalla Costituzione a tutti i cittadini;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 23 novembre 1939, n. 1815 («Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza»), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di L'Aquila con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 72

Ordinanza 14-21 gennaio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Regione Sicilia - Assessore per l'industria e commercio - Competenza - Autorizzazione all'esercizio di impresa assicurativa - Assicurazione per responsabilità civile auto (RCA) - Manifesta inammissibilità.****(D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, art. 4).****(Cost., art. 3, primo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 («Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle materie relative all'industria ed al commercio»), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1983 dal Giudice conciliatore di Palermo, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 176 dell'anno 1984;

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di una controversia tra una impresa di assicurazioni ed alcuni assicurati, relativa al mancato pagamento di rate di premio per responsabilità civile auto, il Giudice conciliatore di Palermo ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, dell'art. 4 del d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 («Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle materie relative all'industria ed al commercio»), nella parte in cui prevede la competenza dell'Assessore per l'industria ed il commercio della Regione siciliana ad autorizzare l'esercizio dell'attività assicurativa;

che la società attrice era stata autorizzata all'esercizio dell'attività dall'Assessore per l'industria della Regione siciliana, competenza che a parere del giudice *a quo* verrebbe a porsi in contrasto con la legge del 24 dicembre 1969, n. 990;

che, inoltre, secondo l'ordinanza di rimessione, nell'ipotesi di sinistro verificatosi fuori dalla Sicilia, il danneggiato da veicolo assicurato con impresa come sopra autorizzata ma che versasse in stato di decozione, non potrebbe rivolgersi al Fondo di garanzia;

che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata;

che le medesime conclusioni sono state precisate dalla Regione siciliana, intervenuta nel giudizio dinanzi alla Corte in persona del Presidente della Giunta regionale;

Considerato che il giudice *a quo*, adito con azione di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per il pagamento di ratei scaduti di assicurazione per R.C.A., non ha menomamente motivato circa la rilevanza della questione, viceversa prospettando la medesima in termini del tutto astratti nonché in riferimento ad una fattispecie puramente eventuale;

che, pertanto, il giudizio di legittimità costituzionale non può essere ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 («Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle materie relative all'industria ed al commercio»), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Palermo con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0084

N. 73

Ordinanza 14-21 gennaio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contratti agrari - Controversie - Condizione di procedibilità - Tentativo preventivo di conciliazione - Obbligatorietà - Manifesta infondatezza.

(Legge 3 maggio 1982, n. 230, art. 46).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203 («Norme sui contratti agrari»), promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1985 dal Pretore di Matelica, iscritta al n. 279 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 196-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel procedimento civile — relativo ad un rapporto di mezzadria — vertente tra Ruggeri Gino e Paggi Gino, instaurato a seguito di provvedimento pretorile d'urgenza *ex art. 700* e seguenti del codice di procedura civile, il Pretore di Matelica, sulla eccezione del resistente di improcedibilità dell'azione, non avendo il Ruggeri esperito il preventivo tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 46 della legge n. 203 del 1982, con ordinanza emessa l'8 febbraio 1985, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, nella parte in cui assoggetta le controversie in materia di contratti agrari alla condizione di procedibilità del tentativo obbligatorio di conciliazione, adducendo che la norma denunziata introdurrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni identiche, con pregiudizio del diritto di difesa;

che la normativa di cui al Capo I, Titolo IV, del Libro secondo del codice di procedura civile, colloca sullo stesso piano le controversie di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, laddove per il giudizio in materia di lavoro il tentativo preventivo di conciliazione è rimesso alla discrezionalità del ricorrente;

che l'Avvocatura dello Stato ha concluso per la declaratoria d'infondatezza;

Considerato che nella recente legislazione procedurale c.d. «specializzata» l'istituto della conciliazione preventiva trova applicazione in diverse materie e risulta chiaramente finalizzato ad evitare la pendenza giudiziaria della lite, essendo strutturato nei vari casi secondo diversi modelli di raccordo con l'azione giudiziaria;

che la non obbligatorietà per le vertenze di lavoro del preventivo tentativo di conciliazione trova la sua giustificazione nella necessità di raccordare con l'azione giudiziaria le disposizioni dei contratti collettivi, che in genere prevedono l'esperibilità solo facoltativa della conciliazione dinanzi alle associazioni sindacali, a differenza di quanto era previsto dall'ordinamento corporativo, nel cui ambito l'art. 431 del codice di procedura civile, prefigurava come obbligatorio il previo esperimento del tentativo di conciliazione;

che questa Corte (sent. 13 aprile 1977, n. 63) ha già avuto modo di ribadire in relazione all'art. 24 della Costituzione, che tale «precetto costituzionale non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, e non vieta quindi che la legge possa subordinare l'esercizio dei diritti a controlli o condizioni, purché non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale»;

che per le cause agrarie di competenza pretorile non può ravvisarsi nello speciale onere del previo tentativo di conciliazione un adempimento vessatorio di difficile osservanza né un'insidiosa complicazione processuale tale da ledere il diritto di difesa dell'attore, non potendosi d'altronde istituire una identità tra la materia del lavoro e quella dei contratti agrari;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 230 («Norme sui contratti agrari»), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Matelica con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 74

*Ordinanza 14-21 gennaio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Sfratto (procedimento per la convalida) - Convalida di sfratto - Opposizione tardiva - Esclusione - Manifesta inammissibilità.**

(Cod. proc. civ., art. 668, secondo comma).

(Cost., art. 24, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZAnel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 668, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1985 dal Tribunale di Catania - sezione promiscua, iscritta al n. 582 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale di Catania, con ordinanza emessa il 15 maggio 1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 668, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione tardiva a convalida di sfratto decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione;

che è intervenuta in giudizio l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione venga dichiarata non rilevante o comunque non fondata;

Considerato che il giudice *a quo* non ha menomamente motivato circa la rilevanza della proposta questione;

che, in ordinanza di rimessione, non risulta neppure svolta la prescritta delibazione in ordine alla non manifesta infondatezza rispetto alla norma costituzionale che si assume violata;

che, pertanto, il giudizio di legittimità costituzionale non può essere ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE***Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 668, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata dal Tribunale di Catania, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* CASAVOLA*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 75

Ordinanza 14-21 gennaio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Foro competente per territorio - Attore residente all'estero - Manifesta infondatezza.****(Cod. proc. civ., art. 444).****(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 25, primo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1985 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 907 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Tittarelli Fulvio e dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel procedimento civile diretto al riconoscimento di un trattamento pensionistico più favorevole, iniziato da Tittarelli Fulvio nei confronti dell'I.N.P.S., il Pretore di Roma, sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa dell'I.N.P.S. ai sensi del combinato disposto degli artt. 444, primo comma, e 5 del codice di procedura civile, constatato che l'attore al momento della proposizione della domanda risiedeva all'estero, con ordinanza emessa il 23 ottobre 1985, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura civile, che, per le cause in materia di assistenza e di previdenza obbligatorie, determina il foro territorialmente competente in riferimento al luogo di residenza dell'attore;

che il giudice *a quo* osserva come la norma denunciata, dettando un criterio inderogabile di competenza territoriale, ponga l'attore, siccome residente all'estero, nell'impossibilità di adire il giudice italiano a difesa dei propri diritti con conseguente violazione dell'art. 24, primo comma, della Costituzione, per il quale tutti debbono potere agire in giudizio a tutela dei diritti e degli interessi legittimi, nonché dell'art. 25, primo comma, il quale impone che siano prefissati i criteri per la competenza in relazione a qualsiasi controversia da instaurarsi davanti al giudice italiano, ed infine dell'art. 3, primo comma, in quanto i cittadini italiani residenti all'estero, in materia previdenziale, sarebbero esclusi dalla tutela giurisdizionale;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituite le parti private concludendo l'attore per l'infondatezza e rimettendosi l'I.N.P.S. alla decisione della Corte;

che l'Avvocatura dello Stato ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza di rimessione, nessuna lesione o limitazione del diritto di difesa deriva dalla norma censurata all'attore in controversie previdenziali che risieda all'estero, in quanto l'attuale sistema processuale (artt. 444, 413, 18 e 19 c.p.c.) consente di individuare il foro competente per territorio anche nell'ipotesi in cui l'attore sia residente all'estero; e tanto per il richiamo operato dall'art. 444 all'art. 413 e da quest'ultimo all'art. 18 del codice di procedura civile, prefigurante in subordine l'ipotesi della competenza del giudice del luogo in cui ha residenza, domicilio e dimora o sede la controparte quando risulti inapplicabile il foro speciale e inderogabile della residenza dell'attore;

che, pertanto, nessuna vanificazione del diritto di difesa (artt. 24 e 25 Cost.) è ravvisabile nella fattispecie in esame; né alcuna violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), il quale non esclude, come è pacifica giurisprudenza di questa Corte, un trattamento diversificato di situazioni non eguali;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0087

N. 76

Ordinanza 14-21 gennaio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Revocazione (giudizio di) - Atti impugnabili - Ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa su dichiarazione mendace dell'intimante - Esclusione - Manifesta inammissibilità.

(Cod. proc. civ., art. 395, nn. 1 e 2).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395, nn. 1 e 2, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1985 dal Pretore di Milano, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento di opposizione *ex art.* 668 del codice di procedura civile, il Pretore di Milano, con ordinanza emessa in data 7 maggio 1985, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 395, nn. 1 e 2, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la possibilità della revocazione avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa sulla base della mendace dichiarazione di persistenza della morosità resa dall'intimante;

che il giudice *a quo* chiarisce in ordinanza di aver ritenuto l'inammissibilità dell'opposizione tardiva per difetto dei presupposti di tale rimedio, pur avendo parte convenuta rinunciato a far valere l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità;

Considerato che dinanzi al giudice rimettente, adito in un giudizio promosso *ex art.* 668 del codice di procedura civile, la parte convenuta in opposizione aveva rinunciato a far valere il difetto delle condizioni di proponibilità del rimedio processuale;

che in ordinanza si prescinde dall'esame degli effetti di tale rinuncia sul provvedimento opposto, mentre la valutazione in punto inammissibilità dell'azione appare riferita soltanto all'accertamento della «soccombenza virtuale»;

che pertanto la rilevanza della proposta questione, concernente la revocazione, appare del tutto eventuale e subordinata alla sopravvivenza della ordinanza di convalida;

che, conseguentemente, il giudizio di legittimità costituzionale non può essere ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 395, nn. 1 e 2, del codice di procedura civile, sollevata dal Pretore di Milano, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0088

N. 78

Sentenza 14-26 gennaio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Malattia (assicurazione) - Lavoratore irreperibile alla visita medica di controllo - Trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni - Omessa previsione di una seconda visita medica di controllo prima della decadenza - Illegittimità costituzionale parziale.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5, quattordicesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per i vari

settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 giugno 1984 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Giusti Silvano e la S.p.A. Fiorentina Gas, iscritta al n. 1345 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 125 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 25 novembre 1985 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Maiorelli Marino e l'I.N.P.S., iscritta al n. 367 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 25 febbraio 1986 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Roncarati Anna Maria e l'I.N.P.S., iscritta al n. 402 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 27 novembre 1986 dal Pretore di Bologna nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Rotunno Giovanni ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 51 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1987;

5) ordinanza emessa il 16 dicembre 1986 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Sacchetti Arnaldo e il Banco di Roma, iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione della S.p.A. Fiorentina Gas, di Roncarati Anna Maria, Rotunno Giovanni ed altri e dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi gli avv. ti Aldo Aranguren per la S.p.A. Fiorentina Gas e Massimo Benenati per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

I. — Nel corso di cinque diversi procedimenti civili aventi ad oggetto l'accertamento del diritto di taluni lavoratori subordinati all'erogazione del trattamento economico di malattia nell'intera misura dovuta per legge o contratto dall'I.N.P.S. o dai rispettivi datori di lavoro, con esclusione delle decurtazioni applicate a cagione della riscontrata impossibilità di sottoporli, durante la loro assenza dal lavoro a visita medica domiciliare di controllo, nell'arco delle fasce orarie di reperibilità, i giudici aditi hanno sollevato dubbi circa la legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983 n. 638, nella parte in cui commina la decadenza del lavoratore dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia per l'intero periodo fino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, qualora egli risulti assente senza giustificato motivo alla visita suddetta, anche per il caso in cui venga, successivamente, comunque accertata l'effettiva sussistenza dello stato morbosus al momento della visita stessa.

Tutti i giudici hanno motivato sulla rilevanza della questione osservando che le contestate decurtazioni del trattamento di malattia erano state operate in virtù del disposto di quest'ultima norma e che, nei casi esaminati, da un lato non erano ravvisabili quei giustificati motivi di assenza che, secondo la stessa norma, escludono la menzionata decadenza e, dall'altro lato, era stata successivamente accertata l'effettiva sussistenza della malattia dei lavoratori al momento dei controlli rimasti senza esito.

Nel merito, in particolare, il Pretore di Firenze, con due delle tre ordinanze di rimessione della questione da lui pronunciate (R.O. n. 1345 del 1984 e 203 del 1987) ha ritenuto la norma censurata in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. Ha osservato che detta norma commina una sanzione a contenuto economico per l'inadempimento di un dovere (di restare a disposizione dei servizi di controllo) inerente al corretto svolgimento del rapporto di lavoro, talché non trova giustificazione razionale la prevista sua operatività *de iure*, in assenza cioè delle garanzie procedurali e di contraddittorio che, a norma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, devono essere osservate per l'irrogazione di sanzioni repressive di inadempimenti di analoga natura.

Ulteriore motivo di violazione del principio di eguaglianza ha poi ravvisato (R.O. n. 1345 del 1984) nel fatto che la sanzione *de qua* può trovarsi ad incidere sul trattamento economico del lavoratore in misura ben più significativa di quella massima fissata per le multe (quattro ore di retribuzione base) dal quarto comma dell'art. 7 della citata legge n. 300 del 1970.

Ha poi rilevato (ancora con l'ordinanza n. 1345 del 1984) che rispetto alle esposte violazioni del precetto costituzionale, non può assumere rilievo dirimente una presunta natura amministrativa della sanzione, essendo questa semmai ipotizzabile quando si tratti della decadenza del trattamento economico dovuto dall'ente previdenziale, ma non per ciò che attiene, come nella fattispecie, al trattamento integrativo dovuto contrattualmente dal datore di lavoro.

In entrambe le ordinanze sopra ricordate la dedotta violazione dell'art. 38 Cost. viene, infine, argomentata col rilievo che la norma censurata non escludendo l'operatività della sanzione per il caso in cui il lavoratore, sebbene assente alla visita di controllo, risulti, in occasione di accertamenti successivi, effettivamente ammalato, determina una traslazione in capo a questo dell'evento malattia e gli sottrae così in tutto, per il primo periodo, ed in parte, per quello successivo, quei mezzi adeguati alle sue esigenze di vita che, invece, il menzionato precetto costituzionale impone di garantirgli in presenza di ipotesi di inabilità al lavoro.

Lo stesso Pretore di Firenze con altra ordinanza (R.O. n. 367 del 1986, pronunciata in una causa promossa contro l'I.N.P.S. quale ente erogatore dell'indennità di malattia) ha nuovamente censurato, per identiche ragioni, la medesima norma in relazione all'art. 38, secondo comma, Cost., escludendone, invece, il contrasto con l'art. 3. Ha aggiunto, riferendosi alla giurisprudenza di questa Corte, che la discrezionalità, pur riservata al legislatore circa la determinazione delle modalità più opportune per dare attuazione al precetto costituzionale in relazione alla particolarità delle singole e varie situazioni, non può estendersi fino allo snaturamento o all'elusione in concreto del precetto medesimo, come, invece, accade con la norma censurata.

La possibile illegittimità di questa è stata altresì dedotta dal Pretore di Bologna con due distinte ordinanze di identico contenuto (R.O. n. 402 del 1986 e 51 del 1987, entrambe pronunciate in cause promosse contro l'I.N.P.S.), in relazione agli artt.:

a) 38, secondo comma, Cost., per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle sopra riferite;

b) 3, primo comma, Cost. perché, incrementandosi l'entità economica della sanzione in proporzione alla durata dell'assenza per malattia, si verifica l'irrazionale conseguenza che la medesima mancanza (consistente nel fatto puntuale dell'irreperibilità al momento del controllo) risulta più o meno gravemente perseguita in relazione ad un evento del tutto accidentale ed esterno rispetto alla mancanza stessa, quale è quello della suddetta durata;

c) 32 Cost. perché il timore che il protrarsi della malattia spieghi il descritto effetto accrescitivo dell'entità della sanzione può indurre il lavoratore a riprendere la sua attività prima dell'avvenuto recupero pieno delle energie psico-fisiche, con conseguente pregiudizio del diritto alla salute;

d) 27, terzo comma, Cost., in quanto una sanzione, come quella censurata, che giunga a privare in misura sempre più grave e consistente, col perdurare dell'assenza, il lavoratore dei mezzi necessari alle sue esigenze di vita, risulta contraria al senso di umanità che deve ispirare ogni trattamento sanzionatorio e non solamente quelli di natura penale *stricto sensu*. Ad avviso del giudice *a quo*, il testè menzionato precetto costituzionale postula, invece, in via generale, un'esigenza di adeguatezza tra l'interesse protetto da qualsiasi norma sanzionatoria e l'interesse colpito dalla sanzione. Tale esigenza è del tutto trascurata dalla norma censurata, attribuendo essa maggior rilievo all'interesse dell'istituto assicuratore a poter esercitare regolarmente i controlli sanitari, piuttosto che a quello, garantito a livello costituzionale, del lavoratore assicurato a conseguire, in caso di malattia, mezzi adeguati al sostentamento proprio e della propria famiglia.

2. — Nei susseguenti giudizi davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri; in alcuni di essi si sono, inoltre, costituiti l'I.N.P.S. e talune delle parti private.

La difesa dell'autorità intervenuta ha insistito per la declaratoria di infondatezza della questione osservando che non può istituirsi alcun utile raffronto fra la norma censurata e l'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori poiché la prima attiene ad una situazione nella quale ciò che rileva non è l'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, neanche nei casi in cui questi abbia interesse ad assumere l'iniziativa dei controlli, bensì l'interesse generale, perseguito dal legislatore, alla repressione del fenomeno dell'assenteismo attraverso uno strumento direttamente operativo sullo svolgimento dei singoli rapporti. Inoltre, anche qualora volesse ammettersi la consequenzialità della sanzione in questione all'esercizio del potere disciplinare, dovrebbe comunque riconoscersi che il rilievo del suddetto interesse generale coinvolto non è senza significato e giustifica, appunto in virtù di tale coinvolgimento un diverso trattamento fatto alla sanzione *de qua* rispetto ad altre soggette alla disciplina dell'art. 7 legge n. 300 del 1970. D'altra parte la possibilità di addurre, per impedire l'operatività della sanzione, la sussistenza di giustificati motivi di assenza alla visita di controllo, e la persistenza di siffatta possibilità in sede sia stragiudiziale che giudiziale costituiscono sufficienti garanzie di contraddittorio e di difesa per il lavoratore.

Resta poi esclusa qualsiasi violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost. perché, essendo prevista l'erogazione del trattamento economico di malattia, la visita di controllo inerisce soltanto al necessario accertamento dell'evento protetto, in applicazione di un principio comune a tutte le assicurazioni sociali; e la sancita decadenza a carico del lavoratore che si sottrae al controllo senza giustificato motivo non intacca la previsione suddetta e costituisce applicazione di un meccanismo fondato su di un altro elementare principio, quale è quello dell'autoresponsabilità. Al lavoratore si richiede soltanto un contributo minimo di disponibilità e di diligenza consistente nel non allontanarsi dall'abitazione senza giustificato motivo, mentre la relativa omissione mette in pericolo, nella sua dimensione sociale, un interesse essenziale alla corretta ed economica gestione dell'assicurazione sociale: sicché è da negare ogni presunta violazione degli artt. 27, terzo comma; e 32, primo comma, Cost..

Considerazioni non dissimili svolge anche la difesa dell'I.N.P.S. per negare fondamento alla proposta questione di costituzionalità. Altrettanto dicasi con riguardo alla memoria difensiva presentata dalla S.p.a. Fiorentina Gas nella causa introdotta, con R.O. n. 1345 del 1984, del pretore di Firenze.

Di opposto tenore sono invece le difese articolate, nei giudizi susseguenti alle due ordinanze del Pretore di Bologna, dalle parti private in questi costituite, le quali hanno depositato memorie di contenuto adesivo alle argomentazioni proposte dal giudice *a quo* a fondamento della prospettata questione.

Nell'imminenza dell'udienza hanno depositato memorie la S.p.a. Fiorentina gas e Roncati Anna Maria.

La difesa della prima solleva preliminarmente dubbi circa la rilevanza della questione osservando che nel giudizio *a quo* appare accertata l'assenza del lavoratore il giorno 3 febbraio 1984 per motivi non riconducibili alla sua malattia, talché la soluzione dell'incidente di costituzionalità non potrebbe spiegare effetti sulla decisione da emettersi in detto giudizio. Nel merito, insiste per la declaratoria di infondatezza della questione. A tal fine contesta anzitutto l'affermazione che l'iniziativa circa le visite di controllo e l'applicazione della sanzione *de qua* competono in via primaria al datore di lavoro; all'opposto, secondo la menzionata difesa, tale competenza primaria spetta all'istituto previdenziale erogatore della prestazione di malattia: il datore di lavoro ne è ovviamente coinvolto, ma solo in via accessoria ed in quanto tenuto ad anticipare tali prestazioni. Se, poi, egli è contrattualmente obbligato ad erogare prestazioni ulteriori rispetto a queste ultime, e solo limitatamente ad esse, può configurarsi una sua specifica legittimazione ad operare la trattenuta di tale trattamento integrativo ed, eventualmente, a perseguire disciplinarmente la mancanza addebitata al dipendente. Da ciò discende che la ritenuta, contemplata dall'art. 5, quattordicesimo comma del d.l. 436/83, è configurabile non già come una sanzione disciplinare, bensì come sanzione amministrativa operante sul piano del rapporto previdenziale, senza violazione alcuna del principio di eguaglianza. Né può ritenersi violato l'art. 38 posto che qui non viene negato dal legislatore il diritto del lavoratore ammalato ad un adeguato trattamento economico, ma semplicemente si subordina il diritto stesso ad un modesto onere di collaborazione da parte del suo titolare, per la salvaguardia della necessità di assicurare controlli funzionali all'economicità di gestione del servizio sanitario.

La difesa dell'altra parte privata ha in primo luogo rilevato che la norma censurata potrebbe essere interpretata in senso meno restrittivo di quello presupposto dal giudice *a quo* e cioè nel senso di precludere l'operatività della sanzione qualora la malattia del lavoratore, assente al controllo domiciliare svolto durante le fasce orarie di reperibilità, venga confermata in occasione di successivo controllo ambulatoriale cui il lavoratore stesso sia stato invitato a cura del servizio ispettivo. Ha, poi, osservato che la norma suddetta, in quanto applicativa dell'accordo Governo-Sindacati del gennaio 1983, avrebbe dovuto proporsi precipuamente una finalità repressiva dell'assenteismo, senza il contestuale effetto di vulnerare il diritto del lavoratore realmente ammalato ad adeguati mezzi di sussistenza. Tale effetto risulta, invece, realizzato e la sanzione in questione, conseguentemente, si configura come presidio non già all'attività di controllo intesa quale prevenzione del suddetto fenomeno, bensì al controllo stesso, in sé considerato; donde la violazione dell'art. 38 Cost..

Inoltre, la disposizione, per come è configurata, finisce col penalizzare le malattie più gravi e di più lunga durata ed è intrinsecamente iniqua perché viola il principio fondamentale di proporzionalità fra comportamento del lavoratore e sanzione irrogata.

Infine, detta disposizione esorbita dal piano su cui si svolge il rapporto previdenziale ed incide anche sugli obblighi che il datore di lavoro si sia contrattualmente assunti rispetto al lavoratore ammalato, con la conseguenza che, capovolgendosi precedenti prospettazioni in materia, si è riconosciuto il potere del legislatore di derogare in *peius* disposizioni contrattuali, in ipotesi idonee a garantire al lavoratore effettivamente ammalato un determinato trattamento economico, nonostante la sua assenza alla visita domiciliare di controllo.

Considerato in diritto

1. — I cinque giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza in quanto prospettano questioni identiche.

2. — I giudici remittenti dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, nella parte in cui commina la decadenza del lavoratore dal diritto a qualsiasi trattamento di malattia per i primi dieci giorni per l'intero e nella misura della metà per quelli successivi, per tutta la durata della malattia, qualora egli risulti assente, senza giustificato motivo, alla visita di controllo domiciliare, anche per il caso in cui venga successivamente accertata l'effettiva sussistenza della malattia al momento della detta visita.

A loro parere risulterebbero violati:

a) l'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento che si determina fra il lavoratore automaticamente assoggettato a tale sanzione e quello che, in presenza di infrazioni di analoga natura, può fruire delle garanzie apprestate dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300; nonché tra lavoratori ugualmente colpevoli di non aver consentito il controllo medico ma assenti dal lavoro per periodi di durata diversa;

b) l'art. 27, terzo comma, Cost. perché la sanzione, incidendo sui mezzi di sussistenza del lavoratore, risulta contraria al senso di umanità;

c) l'art. 32, primo comma, Cost. perché il timore che il protrarsi della malattia spieghi il suo effetto accrescitivo della entità della sanzione, può indurre il lavoratore a riprendere l'attività lavorativa prima della completa guarigione, con pregiudizio del suo diritto alla salute;

d) l'art. 38 Cost., secondo comma, Cost. in quanto, applicandosi la sanzione anche nel caso in cui la malattia effettivamente sussista, risulta ingiustificatamente compresso il diritto del lavoratore all'attribuzione, costituzionalmente garantita, di adeguati mezzi di sussistenza in caso di inabilità.

In sostanza, i giudici remittenti si lamentano dell'eccessivo rigore del legislatore nella determinazione della durata del periodo di decadenza dal trattamento economico di malattia non solo e non tanto (Pretore di Bologna, ordd. n. 402/86 e n. 51/87) per i primi dieci giorni, per i quali la perdita è pari all'intero trattamento, quanto per il periodo successivo dell'intera durata della malattia, anche se la perdita è pari alla metà dello stesso trattamento nella sussistenza sempre del medesimo collegamento con l'assenza, senza giustificato motivo, del lavoratore, alla visita medica di controllo domiciliare.

Oltre ad essere adombrata l'irrazionalità della normativa, è specificamente denunciata la violazione dei suindicati precetti costituzionali (artt. 3, 27, 32, 38 Cost.).

2.1 — Le censure sono fondate.

Il controllo del lavoratore, assente dal posto di lavoro per malattia, è stato legislativamente previsto già dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

Al suddetto fine, il datore di lavoro aveva la possibilità di richiedere agli Istituti previdenziali l'accertamento, a mezzo dei loro servizi ispettivi, della malattia denunciata dal dipendente.

La norma era ritenuta costituzionalmente legittima in riferimento all'art. 13, primo e secondo comma, Cost. (sent. n. 23 del 1975).

Successivamente sono intervenute varie modifiche.

La funzione degli accertamenti e delle certificazioni è stata affidata alle Unità Sanitarie Locali (legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 14, lett. q) ma transitoriamente, fino all'emanazione della nuova legge, è rimasta all'I.N.P.S. (art. 75) al quale, in via esclusiva, è stata affidata l'erogazione delle prestazioni e, successivamente (art. 2, legge 29 febbraio 1980 n. 33, di conversione, con modifica, del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663), l'obbligo dell'anticipazione è stato imposto al datore di lavoro. La certificazione della malattia è stata demandata ai medici curanti ed il controllo dello stato di malattia ai medici delle Unità Sanitarie Locali su richiesta o del datore di lavoro, quale parte del rapporto di lavoro, o dell'I.N.P.S., quale debitore della prestazione economica di malattia (art. 2, primo e secondo comma, legge cit.).

La disciplina dei suddetti controlli ancora successivamente è stata attribuita (art. 8 bis, legge 27 giugno 1981 n. 331) all'I.N.P.S. ed alle Unità Sanitarie Locali che dovevano stipulare convenzioni sulla base di schemi, elaborati d'accordo con le Regioni e di intesa con il Ministero della Sanità entro un certo termine, trascorso il quale, provvedeva direttamente il Ministero della Sanità di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza (artt. 8 bis e 10, ottavo comma, legge 27 giugno 1981 n. 331).

L'indirizzo giurisprudenziale formatosi sul punto degli effetti della irreperibilità del lavoratore alla visita medica di controllo prima della legge in esame non era uniforme. Secondo alcuni giudici, essi si producevano sul piano del rapporto di lavoro onde la possibilità del datore di lavoro di infliggere sanzioni disciplinari di varia entità e misura, secondo la gravità del caso.

Secondo altri giudici, invece, si verificavano sul piano del rapporto assicurativo, concretandosi un inadempimento del lavoratore agli obblighi derivanti dal relativo rapporto, l'Istituto poteva sospendere o ridurre l'indennità di malattia.

2.2 — La richiamata disciplina legislativa non produceva gli effetti utili sperati e il fenomeno dell'assenteismo assumeva dimensioni sempre più rilevanti. Tanto che il protocollo di intesa, intervenuto il 22 gennaio 1983 tra Governo e parti sociali prevedeva (punto 10) alcuni provvedimenti da prendersi con legge; tra essi uno che avesse sancito l'obbligo del lavoratore assente dal lavoro per malattia di rendersi reperibile alla visita medica di controllo da effettuarsi in fasce orarie prestabilite e l'obbligo dell'immediato rientro in azienda in caso di irreperibilità non giustificata.

In attuazione del detto protocollo è stata emanata la norma in esame, la quale è stata inserita in uno più ampio contesto legislativo (d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. in legge n. 638 del 1983) che ha apprestato misure urgenti in materia di previdenza e di sanità nonché per il contenimento della spesa (pubblica) in vari settori della pubblica amministrazione.

Con la suddetta norma si è prevista una visita medica di controllo da effettuarsi al domicilio del lavoratore da parte di medici o delle Unità Sanitarie Locali o dell'I.N.P.S., iscritti in un'apposita lista, in fasce orarie che da ultimo il d.m. 8 gennaio 1985 ha fissato nelle ore 10 - 12 del mattino e 17 - 19 del pomeriggio. Invece, del rientro nell'azienda o nell'ufficio, è stata disposta, a danno del lavoratore irreperibile, la decadenza dal trattamento economico di malattia per l'intero per i primi dieci giorni e per la metà per i rimanenti giorni, per tutta la durata della malattia.

3. — La reperibilità del lavoratore in fasce orarie, peraltro molto limitate, e la decadenza dal trattamento economico di malattia in caso di sua irreperibilità sono ora decisamente inserite nel rapporto assicurativo.

Si rileva anzitutto che, per un principio di ordine generale, gli enti erogatori di prestazioni hanno il potere-dovere di accertare, nei modi, nei tempi e con la forma stabilita dalla legge, nell'ambito della loro gestione amministrativa, i fatti e le situazioni che comportano il verificarsi del rischio il quale è il presupposto della prestazione.

In particolare, si osserva poi che l'onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore, è estrinsecazione della doverosa cooperazione che egli deve prestare affinché siano realizzate le condizioni richieste per l'erogazione del trattamento di malattia e non contrasta con la natura pubblicistica del rapporto assicurativo, tanto più che essa può essere fornita con un minimo di diligenza e di disponibilità, atteso l'ambito molto limitato delle fasce orarie di reperibilità per cui non risulta nemmeno gravoso o vessatorio. Ed anche perché al lavoratore è data la possibilità di giustificare la sua irreperibilità adducendo un motivo valido e serio sia nella fase amministrativa sia, eventualmente, nella successiva fase giudiziaria.

In altri termini, vi è un procedimento amministrativo che comprende la contestazione, da parte dell'Istituto previdenziale della irreperibilità del lavoratore; l'eventuale deduzione, da parte di quest'ultimo, del motivo di giustificazione; la sua valutazione da parte dello stesso Istituto con il conseguente accoglimento o rigetto e, solo in quest'ultimo caso, la previsione della decadenza dal trattamento economico di malattia.

Al procedimento amministrativo può seguire quello giudiziario nel quale il lavoratore può far valere le sue ragioni dinanzi al giudice.

3.1 — La decadenza dal trattamento economico di malattia, inserita anche essa nel sistema dei controlli spettanti all'I.N.P.S., è diretta a garantire la necessaria efficienza del funzionamento del sistema assicurativo e il corretto espletamento della funzione previdenziale nonché a realizzare la finalità di evitare abusi. Essa pone rimedio al pericolo di danni che l'ingiustificato comportamento del lavoratore, valutato nella sua dimensione sociale, può arrecare all'interesse pubblico essenziale alla corretta ed economica gestione dell'assicurazione sociale e, cioè, al sistema previdenziale nonché al sistema economico nel suo complesso.

Ha, quindi, una propria rilevanza. Attinendo al rapporto assicurativo pubblico e rientrante nel potere esclusivo dell'I.N.P.S., travalica l'ambito interno del rapporto di lavoro e non costituisce esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro al quale, peraltro, la contrattazione collettiva, in aggiunta, può riconoscere la facoltà di infliggere sanzioni disciplinari.

4. — Per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost., può anzitutto affermarsi che il precetto costituzionale pone un principio di ordine generale riguardante le situazioni bisognevoli di prestazioni previdenziali ed assistenziali; non esclude che la legge disciplini gli ordinamenti che meglio si adeguino alle particolarità delle singole situazioni predisponendosi all'uopo i mezzi finanziari necessari. Lo Stato è impegnato ad assicurare, attraverso gli istituti e gli organi appositi, l'assistenza anche sanitaria a mezzo di trattamenti medici ed economici,

realizzandosi così il fine più generale della sicurezza sociale; a fornire, cioè, a tutti i lavoratori, anche nell'evento malattia, tra gli altri, mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, all'erogazione dei quali essi hanno un vero e proprio diritto.

Il precetto non risulta però violato allorché, con apposita normativa, siano regolati l'insorgenza e l'esercizio di detto diritto; siano poste con essa condizioni, requisiti ed anche oneri, i quali, però, non devono essere né vessatori né eccessivamente gravosi.

La determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali e delle variazioni delle stesse, sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e della soddisfazione di altri diritti anche costituzionalmente garantiti da un lato, e delle disponibilità finanziarie dall'altro, rientra nella discrezionalità del legislatore che non può essere sindacata in sede di giudizio di legittimità costituzionale se non quando emerge la manifesta irrazionalità della relativa normativa (sent. n. 180 del 1982).

In via generale può, quindi, ritenersi che il sistema di controllo instaurato con la norma in esame, per i principi che lo ispirano e che esso è diretto a realizzare, per le modalità di attuazione, per la garanzia accordata al lavoratore (adduzione di un giustificato motivo della irreperibilità) per la insussistenza di oneri gravosi o vessatori, non è in contrasto con il surrichiamato principio. Tanto più che risulta conforme anche al precetto di cui all'art. 97 Cost..

Costituisce certamente indice di buona amministrazione l'espletamento, da parte dell'I.N.P.S., di controlli diretti ad accertare la sussistenza del rischio presupposto dell'erogazione assistenziale e previdenziale, l'attuazione delle misure predisposte dalla legge perché i detti controlli risultino veramente efficaci e siano realizzate le finalità indicate, e la richiesta della cooperazione degli stessi beneficiari.

La citata norma non è manifestamente irrazionale allorché prevede la decadenza dal trattamento di malattia nella misura fissa ed uguale per tutti di dieci giorni da parte dello stesso per l'inosservanza del non gravoso onere della reperibilità alla visita medica di controllo, attesa anche la possibilità data allo stesso lavoratore di addurre a giustificazione della irreperibilità un motivo serio ed apprezzabile.

È, invece, certamente irrazionale nella parte in cui prevede anche la perdita del trattamento economico nella misura del 50% per i giorni successivi per tutta la durata della malattia.

Anzitutto perché anche questa decadenza è legata allo stesso fatto (irreperibilità non giustificata alla visita medica di controllo) la cui valenza e rilevanza sociale, invece, naturalmente diminuisce con il passar del tempo.

Inoltre, perché siccome connessa alla durata della malattia, che varia da lavoratore a lavoratore, la perdita del trattamento non risulta uguale per tutti come invece lo è per la prima parte, pur rimanendo sempre come conseguenza di un medesimo comportamento.

Infine, essendo la durata della malattia incerta ed indeterminata, potendo anche essere molto lunga, sussiste il pericolo che la perdita del trattamento economico di malattia, sia pure per la metà, diventi troppo gravosa e lo stesso trattamento non risulti più adeguato alle esigenze di vita del lavoratore che, invece, versa in uno stato di bisogno il quale, di contro, si aggrava sempre di più per il protrarsi della sospensione dell'attività lavorativa a causa della malattia e della corresponsione della retribuzione. Sicché il relativo diritto costituzionalmente riconosciuto risulta eccessivamente compresso e gravemente lesso.

Questa Corte, invece, ha più volte affermato (sentt. n. 67/75 e n. 91/76) che è tassativa la erogazione dell'indennità di malattia destinata a coprire il danno subito dal lavoratore ammalato, costretto a non prestare l'attività lavorativa dalla quale ritrae i mezzi necessari per soddisfare le esigenze di vita e che, in caso di malattia, il sistema delle assicurazioni sociali deve garantire a tutti i lavoratori il trattamento assistenziale riconosciuto dall'art. 38, secondo comma, Cost.

Secondo questa Corte, la rilevata manifesta irrazionalità della norma non sussiste se, invece, la perdita del trattamento economico di malattia per la metà, per tutta la durata della malattia, sia collegata alla irreperibilità del lavoratore ad una seconda visita medica di controllo siccome sarebbe conseguenza di un ulteriore comportamento, di più grave valenza e rilevanza sociale, e produttivo di ulteriori e più gravi effetti negativi sul funzionamento del sistema previdenziale ed assicurativo.

Va, quindi, dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, della legge n. 638 del 1983 nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo. Le violazioni degli altri precetti costituzionali restano assorbite.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0090

N. 79

Sentenza 14-26 gennaio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Elezioni - Elezioni politiche - Regione Umbria - Erogazione di denaro in favore dei cittadini elettori emigrati all'estero -
Illegittimità costituzionale parziale.**

(Legge regione Umbria 17-23 aprile 1980).

(Cost., artt. 117 e 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale riapprovata il 23 aprile 1980 dal Consiglio regionale dell'Umbria, recante «Provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 maggio 1980, depositato in cancelleria il 20 (successivo) ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 1980;

Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e l'avv. Goffredo Gobbi per la Regione.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato in data 13 maggio 1980 e depositato il successivo 20 maggio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge regionale indicata in oggetto con la quale è stata disposta un'erogazione di L. 40.000 a favore dei cittadini emigrati all'estero per la partecipazione alle consultazioni elettorali.

L'Avvocatura dello Stato richiama le sentenze nn. 39 del 1973 e 90 del 1974 di questa Corte (e l'affermazione in esse contenuta secondo cui le agevolazioni agli elettori che si rechino a votare rientrano nella disciplina dell'esercizio del diritto di elettorato attivo) onde sostenere che la legge impugnata interferisce nella materia elettorale, in quanto applicabile anche nel caso di elezioni politiche, e rende addirittura esplicito l'intento di agire «in supplenza» della legislazione statale, atteso il tenore dell'art. 1 che individua la *ratio* dell'intervento in favore degli emigrati nell'attesa di analoghe provvidenze da parte dello Stato.

Ma i benefici disposti dalla legge verrebbero ad alterare — si argomenta in ricorso — la parità di tutti i cittadini di fronte all'esercizio del diritto di voto.

Né potrebbe inquadrarsi la legge nell'ambito della competenza regionale in materia di beneficenza pubblica: l'Avvocatura osserva a riguardo che le agevolazioni sono previste prescindendo dal censo o lo stato di bisogno dei beneficiari, ma soltanto in ragione della loro partecipazione alle elezioni.

2. — Il Presidente della Regione Umbria ha depositato memoria premettendo che la legge impugnata si inquadra in un sistema di assistenza agli emigrati delineato e progressivamente perfezionato dalla Regione con le leggi regionali 27 luglio 1973, n. 28, 22 giugno 1979, n. 31 e 2 maggio 1980 n. 40. Osserva in particolare la difesa della Regione che le consultazioni elettorali non rappresentano che un'occasione per attuare interventi di assistenza a favore di cittadini che versano in situazione di particolare svantaggio: la legge sarebbe infatti del tutto estranea alla disciplina dell'esercizio dell'elettorato attivo e si inquadrebbe viceversa nella competenza regionale in materia di beneficenza, secondo la definizione datane dall'art. 22 del d.P.R. 27 luglio 1977, n. 616. Non vi sarebbe conclusivamente identità tra le previsioni della legge impugnata e la fattispecie oggetto della sentenza n. 39 del 1973, nella quale la Corte ebbe a dichiarare illegittima una legge che disponeva il rimborso del biglietto di viaggio a favore dei lavoratori pugliesi emigrati. Attraverso l'erogazione disposta con la denunciata normativa la Regione Umbria si propone infatti di compensare il mancato guadagno degli emigrati.

Considerato in diritto

1. — La legge impugnata enuncia programmaticamente, all'art. 1, la finalità di agevolare a favore dei cittadini emigrati all'estero l'esercizio del diritto-dovere di cui all'art. 48 Cost. sino al momento in cui non verranno disposte dallo Stato provvidenze specifiche in tal senso.

L'art. 2 consente ai Comuni della Regione di erogare agli emigrati, iscritti in appositi elenchi, la somma di L. 40.000 per la partecipazione alle consultazioni elettorali, politiche, regionali ed amministrative. L'art. 3 individua gli aventi diritto in tutti i votanti residenti all'estero. L'art. 4 definisce, infine, il meccanismo di rimborso agli enti locali eroganti da parte della Giunta regionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha prospettato la violazione dell'art. 117 Cost. per l'interferenza in una sfera riservata alla competenza statale quale è la disciplina dell'esercizio del diritto al voto, lamentando altresì che l'intervento regionale abbia determinato una disparità di trattamento tra gli elettori umbri e quelli delle altre regioni.

La difesa della Regione si fonda essenzialmente sull'assunto per cui la legge in argomento rientrerebbe nella materia — di sicura competenza regionale — dell'assistenza e della beneficenza.

2. — La questione è fondata.

La Corte, con la sentenza n. 39 del 1973, ha già avuto occasione di affermare come soltanto lo Stato sia legittimato a provvedere in materia di disciplina delle forme e dei limiti dell'esercizio dell'elettorato politico attivo.

Va qui ribadito il principio secondo il quale deve essere assicurata un'assoluta parità di trattamento dei cittadini allorché essi esprimono il voto in ragione della delicatezza ed importanza di tale momento di esercizio della sovranità popolare. È conseguentemente escluso che la Regione possa, anche in via integrativa e sia pure con un intervento «*in melius*» modificare le condizioni di svolgimento delle consultazioni politiche, come appunto si verifica in concreto

attraverso le provvidenze stabilite dalla legge impugnata. La *ratio* di quest'ultima è del resto resa esplicita testualmente, mentre la totale mancanza di un titolo di individuazione dei beneficiari diverso dalla qualità di emigranti-elettori, non consente di inserire la legge nella materia dell'assistenza e della beneficenza, sia pure nella più ampia accezione conferita a tale espressione dall'art. 22 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Limitatamente all'ipotesi di elezioni politiche va quindi affermato il contrasto della legge impugnata con gli artt. 117 e 3 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della l. reg. Umbria approvata il 17 marzo 1980 e riapprovata il 23 aprile 1980 («Provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali») nella parte in cui prevede una erogazione di denaro in favore dei cittadini emigrati in occasione della loro partecipazione alle elezioni politiche.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0091

ATTI DI PROMOVIMENTO DI GIUDIZIO DELLA CORTE

(I NUMERI IN EVIDENZA SI RIFERISCONO AL REGISTRO ORDINANZE DELLA CORTE PER L'ANNO 1988)

N. 11

Ordinanza emessa il 10 luglio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 gennaio 1988) dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sul ricorso preposto da Scaglioni Giovanni ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia ed il Ministero del tesoro.

Ordinamento giudiziario - Trattamento economico dei magistrati - Aumenti periodici dello stipendio - Riassorbimento (mediante la normale progressione economica e nelle funzioni ed eventuali detrazioni a conguaglio a carico dell'indennità di buonuscita) degli importi erogati in esecuzione di sentenze passate in giudicato - Impossibilità di applicare retroattivamente il sistema degli aumenti periodici regolato dall'art. 5 del d.P.R. n. 1080 del 1970 alle magistrature diverse dalla Corte dei conti e all'Avvocatura dello Stato - Disparità di trattamento.

(Legge 6 agosto 1984, n. 425, artt. 1, secondo comma, 8 e 10, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 846/1984 proposto da:

Scaglioni Giovanni, Squarotti Alfonso, Apicella Domenico, De Alessandri Alberto, Consolo Riccardo, Allegri Giorgio, Lo Presti Giambattista, Russo Antonio, Ciaburri Ercole, Agnelli Massimo, Falcone Marcello, Viele Orazio, Rossi Agostino, Trovato Francesco, Zappa Giancarlo, Sacchi Mario, Gelli Ferruccio, Giuffrida Giuseppe, Garribba Tito, Campi Lery, De Luca Saverio, Macca Salvatore, De Biase Raffaele, Lisciotta Francesco, Vecchi Carlo, Latagliata Vincenzo, Ferrante Riccardo, Corigliano Ercole, Nora Filippo, Palumbo Nicola, Butticè Giuseppe, Lussana Giulio, Frangipane Riccardo, Cacopardo Giovanni, Pagliuca Francesco, Venditti Alfonsino, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Porqueddu ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Brescia, via Vittorio Emanuele II, 1, contro il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero del tesoro, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati presso la stessa in Brescia, via Solferino, 20/C, per l'accertamento di diritti patrimoniali;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore alla pubblica udienza del 10 luglio 1987 il cons. Francesco Mariuzzo;

Uditi, l'avv. Giuseppe Porqueddu, per i ricorrenti, e l'avv. Danilo Del Gaizo dell'avvocatura distrettuale dello Stato per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Con ricorso notificato il 25 luglio 1984, il dott. Giovanni Scaglioni ed altri, in servizio in qualità di magistrati ordinari nel distretto della corte d'appello di Brescia, hanno richiesto l'accertamento del loro diritto a percepire, a decorrere dal 1° gennaio 1979, aumenti periodici figurativi sullo stipendio in godimento in applicazione dell'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, riguardante i magistrati della Corte dei conti.

Nella prospettazione svolta nell'atto introduttivo, si afferma, in particolare, che l'ammontare degli indicati aumenti non andrebbe effettuato in base alla disciplina discendente dal d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, avendo l'art. 18 della legge 2 aprile 1979, n. 97, soppresso il rinvio al trattamento economico dei dirigenti statali anteriormente vigente, sebbene sul fondamento dell'art. 10 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, applicabili non soli ai magistrati della Corte dei conti, ma anche agli appartenenti all'ordine giudiziario.

Il Ministero di grazia e giustizia e quello del Tesoro si sono costituiti in giudizio, richiedendo la reiezione della domanda.

Con memoria prodotta il 29 giugno 1987, le amministrazioni resistenti hanno richiamato la legge 6 agosto 1984, n. 425, entrata in vigore successivamente alla notifica del presente ricorso, sottolineandone analiticamente la natura autenticamente interpretativa, alla stregua della quale ha insistito perché la domanda avanzata dagli istanti sia disattesa: nella tesi svolta dall'avvocatura dello Stato, da ciò conseguirebbe, invero, l'essenziale retroattività della invocata disciplina normativa, con la conseguenza che resterebbe interdetta la sua estensione ai magistrati ordinari e speciali, diversi da quelli della Corte dei conti.

Con memoria depositata in pari data, i ricorrenti, hanno richiamato la sopravvenuta sentenza 7-10 aprile 1987, n. 123, della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 10, primo comma, della suindicata legge, statuente l'obbligo di estinzione d'ufficio di tutti i giudizi pendenti, originati o conseguenti a domanda di riconoscimento degli identici aumenti figurativi biennali.

In base alla suddetta pronuncia, il giudizio dovrebbe, quindi, proseguire allo scopo di verificare la natura della menzionata legge, che non sarebbe affatto interpretativa, non precludendo, perciò, in difetto di ogni espressa retroattività, l'accertamento del diritto degli istanti al richiesto trattamento economico.

All'udienza del 10 luglio 1987, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. — Come si è brevemente suesposto, la domanda avanzata dai deducenti ha per oggetto il riconoscimento del trattamento economico aggiuntivo rispetto a quello in godimento, rappresentato dagli scatti figurativi biennali previsti dall'art. 10 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, per i magistrati della Corte dei conti, al momento del conferimento della qualifica di primo referendario, corrispondente a quello di consigliere di corte d'appello: dalla data di attribuzione di quest'ultima qualifica spetterebbe, quindi, a favore degli interessati il maggior trattamento economico rivendicato, con conseguente obbligo per le amministrazioni resistenti di aggiornare le rispettive retribuzioni per ciascuno di essi, calcolando, altresì, gli interessi legali, previa rivalutazione delle singole somme dovute, a far tempo dalle scadenze mensili di maturazione delle stesse.

Secondo la tesi illustrata dall'avvocatura dello Stato, il ricorso dovrebbe essere respinto, in quanto la legge 6 agosto 1984, n. 425, conterrebbe l'interpretazione autentica delle norme cui è stata affidata la proposta domanda; essa, pertanto, avendo carattere necessariamente retroattivo, osterebbe all'applicazione delle suddette disposizioni, come già effettuato dal giudice amministrativo in modo difforme da quello indicato dal legislatore (cfr. Ad. plen. Cons. Stato 16 dicembre 1983, n. 27).

La natura interpretativa della ricordata legge non sarebbe in alcun modo infirmata dalle ragioni per le quali essa è stata emanata, poiché, secondo l'insegnamento della suprema Corte, l'essenza del fenomeno dell'interpretazione autentica ad opera di un atto normativo di rango primario non sta tanto nell'*occasio legis*, dalla quale muove il legislatore, quanto nel fatto che una data lettura della legge sia stata ridotta in termini di imperatività giuridica e si imponga conseguentemente all'obbligatoria osservanza da parte di tutti (Cass. 20 maggio 1982, n. 3119).

Da questo punto di vista sarebbe pacificamente ininfluenza sia l'esistenza o meno di contrasti giurisprudenziali sul significato della legge interpretata (Cass. 4 marzo 1983, n. 1622) sia di un eventuale conflitto fra potere legislativo e giudiziario, risolto in via di interpretazione autentica, posto che il giudice non può che restare vincolato dalla volontà del legislatore: in tale ultimo caso, pertanto, non potrebbe parlarsi di un conflitto di attribuzioni in senso proprio, per le ragioni innanzi ricordate (Cass. 22 febbraio 1983, n. 1323).

Infine, sarebbe, altresì, da escludere ogni dubbio in merito alla legittimità costituzionale della legge dichiarata espressamente interpretativa, anche nell'evenienza che fosse ritenuta sostanzialmente innovativa, in quanto il principio di irretroattività della legge ha natura di semplice direttiva di carattere generale, per cui resterebbe derogabile, salve le fattispecie previste dalla Costituzione, sia mediante norme ordinarie che di interpretazione autentica (cfr. del pari Cass. 22 febbraio 1983, n. 1323).

Ad avviso della difesa dei ricorrenti, tale ordine argomentativo sarebbe radicalmente da disattendere, in quanto, per un verso, la sussistenza della qualificazione normativa non sarebbe di per sé risolutiva del problema della sussistenza o meno di un'interpretazione autentica; dall'altro, poiché la legge 6 agosto 1984, n. 425, perseguirebbe l'evidente ed incontestabile finalità di negare, sia pure parzialmente, la sussistenza di diritti ad una maggiore retribuzione, con postergazione della decorrenza di taluni benefici economici dalla medesima legge innovativamente introdotti.

Alla luce di detta *ratio*, tornerebbe, quindi, applicabile l'orientamento della Corte di cassazione, in base al quale non potrebbe attribuirsi natura interpretativa a disposizioni che, riformulando in modo più chiaro ed appropriato una norma preesistente, contestualmente la abrogassero, provvedendo a regolare per il futuro ed in modo autonomo la stessa materia (Cass. 22 ottobre 1981, n. 5533).

La conseguente natura innovativa della legge all'esame emergerebbe, altresì, dal fatto che alcun dubbio era in precedenza insorto in ordine all'applicazione dell'art. 10 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, per cui l'intervento del legislatore sarebbe del tutto ingiustificato e dunque viziato da incostituzionalità (Corte costituzionale 10 dicembre 1981, n. 187).

Esclusa, sulla base delle suddette argomentazioni, la sussistenza di un'interpretazione autentica, la difesa dei deducenti sottolinea che la legge 6 agosto 1984, n. 425, è priva di ogni esplicita dichiarazione di retroattività, per cui alcun divieto si frapporrebbe all'accertamento del diritto vantato dagli interessati.

In via subordinata, si afferma, infine, che, in entrambe le ipotesi considerate, ricorrendo, cioè, gli estremi o dell'interpretazione autentica ovvero di una norma retroattiva, si configurerebbe in ogni caso una questione di legittimità costituzionale per la patente violazione del principio di parità retributiva fra tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria e speciali: tale rilievo varrebbe non solo per il passato, ma altresì, per il futuro, in applicazione del generalissimo divieto di *reformatio in peius* che, se non comporta l'immutabilità della disciplina giuridica dei singoli elementi della retribuzione, impone, tuttavia, di tener conto del globale trattamento economico del pubblico dipendente, non suscettibile di essere conseguentemente decurtato, così come discenderebbe dalla legge 6 agosto 1984, n. 425.

2. — Ciò premesso, osserva il collegio che l'art. 1 della suddetta legge sancisce, al suo secondo comma, che l'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1980, n. 1080, si interpreta nel senso che il trattamento economico previsto dall'art. 2, lett. *d*), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, e dall'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, spetta esclusivamente ai magistrati della Corte dei conti.

Analoga interpretazione risulta, poi, effettuata in ordine all'indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, di cui si attesta la spettanza a favore dei soli magistrati ordinari, nonché dell'aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile, istituito dall'art. 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, dichiarato applicabile solo per una volta e non ad ogni successivo passaggio di qualifica o di classe di stipendio a favore dei magistrati amministrativi, contabili, militari e degli avvocati e procuratori dello Stato.

È, peraltro, immediatamente da rilevare che, dopo l'operazione di interpretazione effettuata dall'art. 1, segue, ai successivi artt. 2 e 3, da una parte, l'estensione dell'indennità ricordata, con decorrenza dal 1° gennaio 1983, a tutti i magistrati diversi da quelli ordinari e agli avvocati e procuratori dello Stato e, dall'altra, la introduzione di una nuova progressione economica degli stipendi, articolata su otto classi biennali del 6%, oltre a successivi scatti biennali del 2,50%, con decorrenza dal 1° luglio 1983; e ciò a favore di tutto il personale di magistratura e dell'avvocatura dello Stato, di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Il significato di siffatta nuova progressione economica, associata ad una totale ricostruzione della carriera (art. 4), emerge all'evidenza, ove si consideri la previsione del successivo art. 9, che dispone la totale ed incondizionata abrogazione della previgente disciplina normativa, nonché del successivo art. 10, che, stabilisce, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale del suo primo comma ad opera della già ricordata pronuncia della Corte costituzionale, l'attribuzione a titolo personale ai singoli magistrati degli importi a qualsiasi titolo erogati o da erogare in esecuzione di provvedimenti giudiziari passati in giudicato, con riassorbimento degli stessi importi con la normale progressione di carriera ovvero in sede di erogazione dell'indennità di buonuscita.

Dal quadro normativo ora esaminato discende, ad avviso del collegio, che la dichiarazione di interpretazione autentica non si è tanto propota al fine di sedare o comunque definire un preesistente contrasto quanto quella di assicurare, a parte qualche smagliatura nel sistema, la nuova carriera economica di tutte le magistrature e dell'avvocatura dello Stato, destinata a realizzare, epperò non immediatamente, sebbene solo negli anni avvenire in dipendenza dei necessari riassorbimenti, la parità retributiva fra corrispondenti qualifiche del medesimo personale considerato.

Rispetto, pertanto, al sistema di computo dell'anzianità dei magistrati della Corte dei conti, esteso dal giudice amministrativo sin dal 1981 a tutti gli altri appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che all'avvocatura dello Stato (cfr. sentenza t.a.r. Lazio 15 luglio 1981, n. 563), il legislatore ha sostituito una diversa carriera economica, contemporaneamente estendendo a tutti i magistrati diversi da quelli ordinari la speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

È dunque all'interno di detto particolare quadro normativo che va data risposta al primo interrogativo sotteso dal presente ricorso, al fine di verificare se la legge 6 agosto 1984, n. 425, abbia o meno natura di interpretazione autentica e sia quindi incondizionatamente retroattiva.

Diversamente da quanto allegato dall'avvocatura dello Stato non pare, tuttavia, al collegio che ciò sia risolutivo della presente materia del contendere, dovendosi rilevare che, anche nell'ipotesi delineata nella memoria, di piana ed incontestabile sussistenza di una reale e non meramente fittizia operazione di interpretazione autentica, quest'ultima consacrerebbe, proprio perché coesenzialmente retroattiva, una situazione di palese disparità retributiva nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1979 ed il 9 agosto 1984, data dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1984, n. 425, da un lato, tra i magistrati della Corte dei conti e tutti gli altri magistrati e gli avvocati ed i procuratori dello Stato, quanto agli scatti figurativi sullo stipendio e, dall'altro, tra i magistrati ordinari e tutti gli altri interessati, con riguardo alla ridetta indennità.

È, altresì, da osservare che tale disparità non è stata eliminata dalla legge, essendo stati posti in essere con la nuova carriera economica solo i presupposti per un futuro riallineamento di tutte le retribuzioni, a parità di qualifica.

Come fondatamente rileva la difesa dei ricorrenti, l'accoglimento della tesi difensiva delle resistenti amministrazioni non escluderebbe, per conseguenza, la configurazione di dubbi di legittimità costituzionale, atteso che l'identità di trattamento economico delle varie magistrature, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato trova fondamento, a parità di qualifica-funzione, nel principio costituzionale dell'unitarietà della giurisdizione, oltre che in quello generale che collega la retribuzione spettante alla qualità e quantità dell'opera prestata. In conclusione, il problema connesso alla natura interpretativa o meno della indicata legge non si esaurisce nella definizione dei suoi termini in astratto, rispetto ai quali certamente congruenti e significativi sono gli autorevoli precedenti giurisprudenziali citati, sebbene nei diretti ed immediati riflessi che l'accoglimento della prospettata tesi comporterebbe, direttamente incidenti per un non indifferente lasso di tempo sulle condizioni di sostanziale parità dell'assetto retributivo globalmente considerato della magistratura e dell'avvocatura dello Stato.

È appena il caso di soggiungere che lo stesso legislatore appare consapevole della tardività del proprio intervento e della conseguente impossibilità di pervenire al totale soddisfacimento dell'obiettivo perseguito, coincidente con la prospettiva di una futura ed effettiva eguaglianza sul piano retributivo, laddove, all'art. 10, secondo comma, ha dovuto implicitamente, ma sicuramente, prendere atto che, nel frattempo, si era già costituito il giudicato sulla sentenza 16 dicembre 1983, n. 27, dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sui cui ormai irreversibili effetti ha potuto operare, nei soli limiti connessi con il previsto, graduale riassorbimento del trattamento economico già in atto oppure tuttora da erogare, in dipendenza della menzionata pronuncia.

3. — Ad avviso della sezione, tuttavia, alla legge 6 agosto 1984, n. 425, non può essere riconosciuta natura di fonte di interpretazione autentica della disciplina normativa anteriormente vigente, dichiarata applicabile a tutta la magistratura ed all'avvocatura dello Stato dal giudice amministrativo.

Può premettersi, al riguardo, che, come ricorda la difesa dei ricorrenti, la circostanza connessa alla qualificazione positiva effettuata dal legislatore all'art. 1 della citata legge non è rigidamente vincolante per il giudice, tenuto a ricercare la sussistenza dei presupposti della interpretazione autentica, ai quali soltanto resta subordinata l'affermazione che, in concreto, la norma ha detta particolare natura (Cass. ss.uu. 1° ottobre 1980, n. 5330; Cass. 18 febbraio 1980, n. 1184).

L'esame della legge, così come sopra è stato effettuato, rende evidente, peraltro, che il citato art. 1, recante la detta formale interpretazione, non può essere isolatamente esaminato, essendo esso collocato all'interno di un articolato quadro normativo del quale rappresenta la premessa, quanto meno nelle intenzioni del legislatore, e con il quale le norme assuntamente interpretate sono rispettivamente estese ad una parte del personale di magistratura ed all'avvocatura dello Stato, nel segno dell'interpretazione giurisprudenziale già affermata (art. 2) ed, altresì, contestualmente abrogate, in esito al completo riordinamento retributivo innovativamente attuato (artt. 3 e 9).

Sembra, quindi, incontestabile che, del tutto indipendentemente dall'*occasio legis*, la qualificazione di norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1 non possiede l'effetto di ridurre ad unità il sistema, nel quadro normativo che ha inteso imperativamente fissare per l'interprete, posto che essa è contraddetta dalla successiva previsione dell'art. 2, chiaramente ispirato ad opposta *ratio* interpretativa, con, per di più, la contemporanea abrogazione esplicita del previgente ordinamento, elevato a diritto vivente dalla conforme e consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo.

Non solo, perciò, la rilevata contraddizione sul piano logico tra gli artt. 1 e 2 della legge quanto alla spettanza dell'indennità di funzione, ma, assai più significativamente, l'abrogazione di ogni anteatta disciplina di valutazione dell'anzianità, integralmente sostituita da una nuova carriera economica, rendono evidente che, al di là di ogni artificio logico, la formale interpretazione fornita dal legislatore è in realtà destinata ad operare solo per il passato, fungendo da momento di trapasso idoneo a spiegare effetti, soprattutto sul piano temporale, tra l'uno e l'altro quadro positivo di riferimento.

Fa radicalmente difetto, pertanto, nella fattispecie all'esame il tipico ed indefettibile effetto connesso all'interpretazione autentica, apparendo quest'ultima esclusivamente preordinata ad operare per il passato, come è insuperabilmente dimostrato dalla rilevata contestuale abrogazione totale del previgente ordinamento retributivo: deve trovare, perciò, applicazione in concreto la già richiamata affermazione della suprema Corte, in base alla quale non può attribuirsi natura interpretativa alla disposizione che, riformulando in modo più chiaro ed appropriato una norma preesistente, la abroghi e provveda a regolare per il futuro ed in modo autonomo la stessa materia (Cass. 22 ottobre 1981, n. 5533).

Chiarito quanto precede, va ora affrontato il diverso problema della natura retroattiva o meno della legge 6 agosto 1984, n. 425, ormai sottratto al vincolo discendente dall'affermata, ma insussistente interpretazione autentica, i cui presupposti debbono essere ricercati dunque in via autonoma, al fine di verificare se, come affermato in via principale i deducanti, resti tuttora applicabile l'antecedente normativa a far tempo sino all'entrata in vigore della nuova legge.

Al detto quesito reputa, tuttavia, il collegio di dover dare risposta negativa, apparendo l'anzidetta legge possedere, anche al di là di ogni esplicita menzione in tal senso, una chiara ed indubitabile portata retroattiva.

Giova, al riguardo, sottolineare che, sul piano formale, l'assenza di una espressa previsione di retroattività trova giustificazione nel fatto che, come già rilevato, il legislatore ha assunto a premessa della nuova carriera economica l'assunta interpretazione autentica, dalla quale sarebbe dovuta scaturire l'essenziale, vincolante retroattività della disciplina normativa espressamente indicata all'art. 1 della legge.

Se dunque l'esplicitazione positiva di un consimile effetto poteva apparire una superfetazione, ciò non significa di per sé che la legge non sia destinata ad operare per il passato, desumendosi l'anzidetta conclusione da una globale lettura delle nuove disposizioni, destinate in ogni caso a prevalere su quelle anteriormente vigenti, in virtù della particolare e diversa valutazione dell'anzianità di servizio innovativamente introdotta.

Decisiva in proposito appare, anzitutto, oltre alla previsione dell'art. 1, già esaminata, quella dell'art. 10, laddove stabilisce che gli importi a qualsiasi titolo erogati o da erogare al personale di cui all'art. 3 in esecuzione di sentenze passate in giudicato rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con la normale progressione economica e nelle funzioni ed, inoltre, se necessario, operando le conseguenti detrazioni a conguaglio a carico dell'indennità di buonuscita.

Seppure l'obbligo di estinzione d'ufficio dei processi pendenti, aventi ad oggetto l'applicazione della previgente normativa, sia caduto per effetto della sentenza 7-10 aprile 1987, n. 123, della Corte costituzionale, la persistente proiezione nel passato è comprovata, a parere del collegio, dall'attribuzione *ad personam* delle differenze retributive computabili dopo la ricostruzione della carriera economica, da effettuarsi a norma degli artt. 3 e seguenti della legge: ciò appare il sintomo, infatti, del totale travolgimento del precedente sistema di valutazione dell'anzianità, non coincidente con la sua semplice abrogazione, ma capace di elidere in radice il titolo giuridico abilitante la maggiore retribuzione, conservata nei soli limiti in cui trova applicazione il generalissimo principio del divieto della *reformatio in peius*.

Altrettanto deve dirsi per l'art. 8, ove si fa riferimento, altresì, ad atti amministrativi assunti dall'amministrazione in applicazione delle disposizioni richiamate nell'art. 1, del pari privati, ancorché retroattivamente, della rispettiva fonte normativa.

Da ultimo, non può sottacersi che la nuova carriera economica di cui agli artt. 3 e seguenti, seppure introdotta con decorrenza dal 1° luglio 1983, opera per il tramite della ricostituzione del servizio prestatato ed è dunque altrettanto palesemente destinata a sovrapporsi, quale esclusivo modello di valutazione dell'anzianità pregressa, sul preesistente assetto retributivo, con i soli limiti già enunciati, corrispondenti con l'intangibilità di particolari situazioni personali.

In definitiva, la legge 6 agosto 1984, n. 425, appare dunque connotata da una reale efficacia retroattiva, che interdice, per conseguenza, di ritenere applicabile l'antecedente disciplina normativa a favore degli istanti, a decorrere dal 1° gennaio 1979 e sino alla data della sua entrata in vigore.

4. — Si è più sopra posto in luce che l'eventuale accoglimento della tesi difensiva illustrata dall'avvocatura dello Stato, inerente all'allegata interpretazione autentica discendente dal già citato art. 1, non avrebbe di per sé precluso la sussistenza di dubbi di legittimità costituzionale in ordine al sistema retributivo corrispondentemente delineato: eguale ordine di conseguenze si prospetta, peraltro, in relazione all'acclarato effetto retroattivo della nuova legge, che codifica, infatti, un assetto retributivo all'interno del quale, con la decorrenza innanzi precisata e sin dopo la sua entrata in vigore, si configurano e continueranno a lungo a sussistere posizioni diversificate, a parità di qualifica-funzione dei singoli magistrati; e ciò, per quanto qui direttamente interessa, sotto il profilo della valutazione dell'anzianità maturata a decorrere dal 1° gennaio 1979, ove i ricorrenti siano già in possesso, alla stessa data, della qualifica di consigliere di corte d'appello o dalla successiva data del suo conseguimento, ove avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1984, n. 425.

Ritiene, in proposito, il Collegio che l'identità di trattamento economico delle varie magistrature, oltre che degli avvocati e procuratori dello Stato, trovi il suo fondamento nel principio costituzionale di eguaglianza, il quale deve imprescindibilmente trovare applicazione in ogni situazione sostanzialmente omogenea ad altre, come ricorre, in particolare, nel caso concreto, nel quale, pur in presenza di attribuzioni diverse, la parificazione retributiva è espressione dell'unitaria natura della funzione svolta, al livello tecnico dell'opera prestata ed alla sua rilevanza sociale (cfr. Corte costituzionale 10-16 gennaio 1978, n. 1).

In effetti, a partire dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e sino alle più recenti (leggi 1° agosto 1979, n. 97 e 13 febbraio 1981, n. 27), il trattamento economico delle varie magistrature e degli avvocati e procuratori dello Stato è sempre stato unitariamente e paritariamente disciplinato, nel senso che a qualifiche corrispondenti a vari ordini sono state attribuite identiche retribuzioni.

Ora, la legge 6 agosto 1984, n. 425, nei vari articoli dianzi esaminati, si è completamente discostata dall'indicato, consolidato principio, sostanzialmente confermando l'attribuzione di un trattamento pertinente l'anzianità di servizio, oltre che l'indennità di funzione, solo ad una categoria di magistrati e non agli altri (ivi compresi gli avvocati e procuratori dello Stato), con ripudio non solo delle univoche acquisizioni della giurisprudenza, ma, altresì, di un sistema e di una scala di rapporti posti in epoca immediatamente successiva alla Costituzione repubblicana ed in seguito sempre rispettata sia per gli stipendi tabellari che per gli altri assegni di natura retributiva.

Per quanto più in particolare concerne il sistema di aumenti periodici regolato dall'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. n. 1080/1980, la legge all'esame nega dunque retroattivamente la sua estensione alle magistrature diverse da quella della Corte dei conti ed, inoltre, all'avvocatura dello Stato, già riconosciuta spettante dalla giurisprudenza amministrativa, in dipendenza sia della totale sovrapposibilità della fattispecie (valutazione dell'anzianità) che all'assenza di altre norme proprie alle suddette categorie di personale, cui fare riferimento (ad. plen. Cons. Stato 16 dicembre 1983, n. 27).

Così facendo, tuttavia, si sono attribuiti forza e valore di fonte legislativa primaria ad una norma di rottura della già vista parità retributiva, con effetti capaci di persistere nel tempo, a decorrere dal 1° gennaio 1979 e sino alla data di totale riassorbimento delle esistenti differenze retributive, che restano attribuite a titolo personale ai singoli percettori.

Il suindicato sistema si rileva, per conseguenza, in contrasto con gli artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione e la relativa questione va rimessa alla Corte costituzionale, in quanto non manifestamente infondata, oltre che rilevante ai fini del decidere.

Il collegio, pertanto, sospende il giudizio in corso, rimettendo la rilevata questione di legittimità costituzionale (artt. 1, secondo comma, 8 e 10, secondo comma, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui sanciscono la retroattività della legge 6 agosto 1984, n. 425) all'esame della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, riservata ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese;

Sospende il presente giudizio;

Ordina che, a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Brescia, il 10 luglio 1987.

(Seguono le firme)

N. 12

Ordinanza emessa il 6 novembre 1987 dal pretore di Chioggia nel procedimento civile vertente tra Donà Ornote ed altro e l'Ufficio del Registro di Venezia ed altro

I.N.V.I.M. - Imposta suppletiva - Riscossione coattiva - Atti esecutivi - Opposizione all'esecuzione - Difetto di giurisdizione dell'A.G.O. - Incidenza negativa sui diritti del contribuente.

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 56, n. 4).

(Cost., artt. 24 e 113).

IL VICE PRETORE

A scioglimento della riserva che precede;

RILEVA

I ricorrenti Donà Ornote e Boscolo Ines «Berto», con ricorso *ex art. 615, secondo comma, del c.p.c.*, hanno chiesto a questo giudice, in via preliminare, la sospensione del procedimento esecutivo, iniziato con atto di pignoramento mobiliare dell'11 agosto 1987, intrapreso nei loro confronti dall'ufficio del registro di Venezia a seguito di ingiunzione di pagamento notificata il 22 luglio 1987.

Chiedevano contestualmente, in via principale, la «declaratoria di nullità dell'ingiunzione e del pignoramento».

Si costituiva in giudizio, rappresentata dal direttore dell'ufficio del registro di Chioggia, su delega dell'avvocato distrettuale dello Stato di Venezia, l'amministrazione delle finanze dello Stato, eccependo innanzitutto il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. a decidere la presente controversia *ex art. 56, n. 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131*; secondariamente l'incompetenza funzionale del pretore in base agli artt. 8 del d.P.R. n. 1611/33 e 9, secondo comma, del c.p.c.

Questione preliminare da risolvere e assolutamente assorbente di ogni altro successivo punto da esaminare è quella riguardante l'esistenza del difetto di giurisdizione dell'a.g.o. a pronunciarsi nella materia di cui le parti controbattono.

Si osserva preliminarmente come nel caso di specie, (riguardante l'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro per Invim da riscuotersi a seguito del diniego, successivo alla liquidazione dell'imposta alla registrazione dell'atto, dell'esistenza dei requisiti per la concessione agli oppositori dei benefici di cui agli artt. 1 e 3 della legge n. 168/82), trovi applicazione l'art. 56, nn. 1-b) e 4 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale dispone l'applicazione degli artt. 2, da 5 a 29 e 31 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639.

Dall'esame di tale ultimo testo di legge si evince come, a seguito dell'esclusione del richiamo degli artt. 3 e 4 del suddetto regio decreto, il legislatore del 1986 abbia inteso sottrarre alla giurisdizione dell'a.g.o. le controversie riguardanti la riscossione coattiva delle imposte.

La possibilità di sospendere la riscossione coattiva delle imposte spetta, in base al combinato disposto degli artt. 56, n. 1, a) e b), e n. 4, del d.P.R. n. 131/1986 e 31 del r.d. n. 639/1910, all'intendente di finanza (che si può considerare parte in causa nel procedimento), al quale non è possibile riconoscere la natura di organo giurisdizionale come per le commissioni tributarie, per quanto riguarda le imposte complementari; per le imposte suppletive, invece, non vi è alcuna indicazione sull'eventuale organo competente a disporre la sospensione dell'esecuzione. Essa sembrerebbe essere rimessa all'osservanza dei principi di buon andamento e di imparzialità cui la pubblica amministrazione è tenuta ad attenersi *ex art. 97 della costituzione*.

Ma se, come probabilmente si è verificato nel caso oggetto del presente giudizio, la pubblica amministrazione non si attiene di propria iniziativa a quanto prescrive la legge, al contribuente, o presunto tale, viene negata la possibilità di tutelarsi giudizialmente nei confronti dell'amministrazione.

A ben guardare, in realtà, la possibilità di un intervento dell'a.g.o. sembrerebbe essere possibile, nell'esecuzione sugli immobili, in applicazione del disposto dell'art. 21 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639. Se così fosse, gli artt. 56, nn. 1-b) e 4 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e 31 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, sarebbero in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione in quanto provocherebbero un'illegittima discriminazione fra chi è soggetto da parte della pubblica amministrazione ad una procedura esecutiva su beni mobili e chi sugli immobili. Poiché, però, il richiamo effettuato anche a tale articolo di legge da parte dell'art. 56, n. 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, deve, a giudizio dello scrivente, ritenersi il frutto di un difetto di coordinamento fra i due testi, apparendo, invece, in tutta la sua chiarezza l'intenzione del legislatore del 1986 di escludere *in subiecta materia* la giurisdizione dell'a.g.o., la situazione di diritto vigente esistente assume connotati di rilevanza costituzionale.

Questo giudice, pertanto, ritiene, rilevante ai fini della decisione del presente giudizio, (seppure limitata alla fase dell'accertamento dell'esistenza o meno della giurisdizione dell'a.g.o., non essendo il pretore, bensì il tribunale, competente a decidere per materia e valore) la questione di costituzionalità dell'art. 56, n. 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione e pertanto, ritenendo non manifestamente infondata la questione, sollevata d'ufficio, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina la sospensione della riscossione dell'imposta e quindi della eventuale esecuzione coattiva.

Si comunichi alle parti.

Chioggia, addì 6 novembre 1987

Il vice pretore onorario: (firma illeggibile)

88C0136

N. 13

*Ordinanza emessa il 9 novembre 1987 dal tribunale di Firenze
nel procedimento civile vertente tra I.N.A.D.E.L. e Zannoni Mafalda*

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali una costante giurisprudenza della Cassazione ha invece riconosciuto tale diritto.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, conv., con modif., in legge 29 ottobre 1987, n. 440, art. 23, quarto comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza all'udienza di discussione del 9 novembre 1987 nella causa n. 240/87 r.g. tra I.N.A.D.E.L. (avv. A. Donini), appellante, contro Zannoni Mafalda, appellata.

L'I.N.A.D.E.L. propone appello avverso la sentenza del pretore di Firenze in data 1-15 aprile 1987 che aveva condannato l'istituto a pagare; a titolo di indennità premio di servizio, a Zannoni Mafalda «la somma di L. 6.368.390, oltre il maggior danno commisurato al asso di svalutazione monetaria ed oltre interessi legali calcolati sulla somma capitale» deducendo che non erano dovuti né gli interessi né la rivalutazione monetaria in virtù dell'art. 23, quarto comma, del d.-l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, che prevede «... Le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi e a rivalutazione monetaria».

È noto che la costante giurisprudenza della suprema Corte (cfr. sentenza n. 3004/86; 2545/87; 2602/87; 1426/87; 5314/87) riconosce la applicabilità dell'art. 1224 del c.c. sia per gli interessi che per il danno da svalutazione monetaria, anche per crediti di natura previdenziale, ritenendo presuntivamente esistente il danno per chi riveste la condizione di pensionato, come nel caso in esame.

Non ricorrendo motivi di differenziazione del caso regolato dall'art. 23 citato, rispetto a quelli considerati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, ne deriva un ingiustificato diverso trattamento con violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio questione di costituzionalità in riferimento all'art. 3 della Costituzione del disposto di cui al quarto comma dell'art. 23 del d.-l. n. 359/1987, convertito in legge n. 440/1987, in quanto esclude il diritto agli interessi e al danno da svalutazione monetaria;

Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione di copia della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Il presidente: (firma illeggibile)

88C0137

N. 14

*Ordinanza emessa il 23 dicembre 1987 dal pretore di Acireale
nel procedimento civile vertente tra La Rocca Giuseppe e Marino Glauco ed altra*

Locazione di immobili ad uso abitativo - Entità del canone fissata in misura non superiore al 3,85% del costo di produzione dell'appartamento - Inadeguatezza per difetto dell'entità del canone - Prospettata compressione della libertà contrattuale e del diritto di proprietà.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 14).

(Cost., artt. 41 e 42).

IL PRETORE

Premesso che con ricorso del 25 marzo 1987 La Rocca Giuseppe chiedeva la determinazione dell'equo canone dell'appartamento sito in Acicastello, via E. Vittorini, 7, detenuto in locazione dall'ottobre 1985 per il canone mensile di L. 600.000 (mentre quello ritenuto equo era di L. 212.000).

Premesso che il locatore si opponeva alle domande attrici, eccependo l'infondatezza delle stesse essendo stato l'immobile concesso per uso transitorio.

Ritenuto che questo pretore ritiene doveroso sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione, in quanto attraverso l'imposizione legislativa di un canone non superiore al 3/85% del costo di produzione dell'appartamento il legislatore ha eccessivamente complesso il diritto di proprietà e l'iniziativa economica privata (libera contrattazione tra le parti) a tutto vantaggio di una delle parti (il conduttore) creando così una situazione di privilegio per quest'ultimo a prescindere dalle condizioni economiche dello stesso.

Infatti è di tutta evidenza che la percentuale di redditività stabilita dal legislatore (3,85%) è più bassa dello stesso tasso legale di interessi (che già è basso rispetto a quello praticato nel mercato del denaro) e assai più basso del tasso che lo stesso Stato pretende dai contribuenti morosi (12%).

Per giunta, tale percentuale viene applicata non sul (variabile) valore di mercato dell'immobile, bensì sul (fisso) costo di produzione (cioè su quanto costa la produzione dell'alloggio) che è notoriamente assai più basso del valore di mercato dell'alloggio.

Il riferimento al costo di produzione (che potrebbe essere giustificato soltanto se a locare l'immobile fosse il costruttore) serve soltanto come escamotage per ridurre ancora di più il reddito che il locatore può trarre dall'immobile, a tutto vantaggio del conduttore.

Questi viene privilegiato, in quanto tale, a prescindere dalle sue condizioni economiche: sicché può verificarsi il caso (non infrequente) che il suo conduttore sia più benestante del locatore e nonostante ciò la legge lo privilegia facendogli pagare un canone locativo tutt'altro che equo.

La disciplina legale, soprapponendosi a quella convenzionale, viola la libera iniziativa economica (libertà contrattuale) e il diritto di proprietà (perché normalmente locatore è il proprietario, e il canone locativo costituisce reddito dell'immobile e quindi della proprietà).

Sono sotto gli occhi di tutti le conseguenze dannose per l'intera società di tale modo di calcolare il canone: fuga del risparmio dell'investimento nell'acquisto di case per abitazione, diminuzione della costruzione di nuove case e rarefazione dell'offerta di alloggi.

Poiché la questione non può essere risolta e il giudizio definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale di cui sopra.

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Acireale, addì 23 dicembre 1987

(Seguono le firme)

N. 15

*Ordinanza emessa il 23 dicembre 1987 dal pretore di Acireale
nel procedimento civile vertente tra Rosalia Orazio e Lino Maria Luisa*

Locazione di immobili ad uso abitativo - Entità del canone fissata in misura non superiore al 3,85% del costo di produzione dell'appartamento - Inadeguatezza per difetto dell'entità del canone - Prospettata compressione della libertà contrattuale e del diritto di proprietà.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 14).

(Cost., artt. 41 e 42).

IL PRETORE

Premesso che con ricorso del 4 novembre 1987 Rosalia Orazio chiedeva la determinazione dell'equo canone dell'appartamento sito in Cannizzaro, via Vaccarini n. 2, detenuto in locazione dal 27 marzo 1986 per il canone mensile di L. 420.000 (mentre quello ritenuto equo era di L. 231.269).

Premesso che il locatore si opponeva alle domande attrici, eccependo l'infondatezza delle stesse.

Ritenuto che questo pretore ritiene doveroso sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione, in quanto attraverso l'imposizione legislativa di un canone non superiore al 3,85% del costo di produzione dell'appartamento il legislatore ha eccessivamente compresso il diritto di proprietà e l'iniziativa economica privata (libera contrattazione tra le parti) a tutto vantaggio di una delle parti (il conduttore) creando così una situazione di privilegio per quest'ultimo a prescindere dalle condizioni economiche dello stesso.

Infatti, è di tutta evidenza che la percentuale di redditività stabilita dal legislatore (3,85%) è più bassa dello stesso tasso legale di interessi (che già è basso rispetto a quello praticato nel mercato del denaro) e assai più basso del tasso che lo stesso Stato pretende dai contribuenti morosi (12%).

Per giunta, tale percentuale viene applicata non sul (variabile) valore di mercato dell'immobile, bensì sul (fisso) costo di produzione (cioè su quanto costa la produzione dell'alloggio) che è notoriamente assai più basso del valore di mercato dell'alloggio.

Il riferimento al costo di produzione (che potrebbe essere giustificato soltanto se a locare l'immobile fosse il costruttore) serve soltanto come escamotage per ridurre ancora di più il reddito che il locatore può trarre dall'immobile, a tutto vantaggio del conduttore.

Questi viene privilegiato, in quanto tale, a prescindere dalle sue condizioni economiche: sicché può verificarsi il caso (non infrequente) che il conduttore sia più benestante del locatore, e nonostante ciò la legge lo privilegia facendogli pagare un canone locativo tutt'altro che equo.

La disciplina legale, sovrapponendosi a quella convenzionale, viola la libera iniziativa economica (libertà contrattuale) e il diritto di proprietà (perché normalmente locatore è il proprietario, e il canone locativo costituisce reddito dell'immobile e quindi della proprietà).

Sono sotto gli occhi di tutti le conseguenze dannose per l'intera società di tale modo di calcolare il canone: fuga del risparmio dall'investimento nell'acquisto di case per abitazione, diminuzione della costruzione di nuove case e rarefazione dell'offerta di alloggi.

Poiché la questione non può essere risolta e il giudizio definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale di cui sopra.

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Acireale, addì 23 dicembre 1987

(Seguono le firme)

88C0139

N. 16

*Ordinanza emessa il 14 dicembre 1987 dal pretore di Ferrara
nel procedimento civile vertente tra Luppi Carmen e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza - Diritto all'assegno di invalidità ed alla pensione di inabilità - Esclusione per i lavoratori che abbiano superato l'età pensionabile.

(Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 353/87 di r.g. promossa da Luppi Carmen (avv. D. Franceschini) contro l'I.N.P.S. (avv. Pirone) avente ad oggetto: assegno di invalidità.

A scioglimento della riserva:

1) con ricorso depositato il 13 maggio 1987 Luppi Carmen, premesso di avere presentato in data 30 luglio 1984 domanda di pensione di invalidità che era stata respinta con provvedimento 15 gennaio 1985 perché al momento della presentazione della richiesta aveva superato l'età pensionabile come previsto dall'art. 3 della legge n. 222/1984 e di avere infruttuosamente esperito i procedimenti amministrativi previsti per la composizione della controversia, conveniva in giudizio l'I.N.P.S. affinché, previa sospensione del giudizio e remissioni degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di costituzionalità dell'art. 3 della legge n. 222/1984 per contrasto di tale norma con gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, venisse dichiarato il suo diritto alla prestazione a far tempo dal 1° agosto 1984.

Si costituiva ritualmente in giudizio l'I.N.P.S. che contestava l'avversa domanda ne chiedeva il rigetto;

2) l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222, così come prospettata dalla ricorrente, appare rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.

La rilevanza della questione nel presente giudizio appare evidente perché la ricorrente, ai sensi del citato art. 3, avendo proposto la domanda di pensione di invalidità successivamente al compimento dell'età per il diritto alla pensione di vecchiaia, non può conseguire per legge il diritto alla pensione di invalidità.

Sotto l'aspetto della non manifesta infondatezza si osserva che, secondo la previsione di tale norma, il lavoratore che, all'atto della presentazione della domanda di pensione di invalidità, abbia compiuto l'età pensionabile ma non sia in possesso dei requisiti contributivi per ottenere la pensione di vecchiaia, viene di fatto a trovarsi sfornito di tutela previdenziale contro il rischio di invalidità con violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in base al quale «i lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria».

Il lavoratore che versa in tale situazione si vede privato della tutela contro il rischio di invalidità senza alcuna giustificazione razionale e senza poter usufruire di altra forma di trattamento previdenziale.

Il principio sancito dall'art. 3 della legge n. 222/1984 può ritenersi, infatti, compatibile con la previsione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione solo per i lavoratori che abbiano presentato la domanda di pensione di invalidità dopo il compimento dell'età pensionabile ma siano in possesso dei requisiti contributivi per ottenere la pensione di vecchiaia.

In tal caso, poiché il lavoratore appare concretamente tutelato attraverso la possibilità effettiva di conseguire la pensione di vecchiaia, il legislatore ordinario può escludere il diritto a percepire altra forma di pensione, mentre nella diversa ipotesi di mancanza dei requisiti contributivi il lavoratore finisce per non poter più usufruire di alcuna tutela.

Né vale obiettare che il legislatore ha inteso assorbire la tutela per la invalidità in quella prevista per la vecchiaia per il lavoratore che abbia compiuto l'età pensionabile, in base al principio che le infermità sopravvenute dopo l'età pensionabile siano da attribuirsi al processo naturale fisiologico di invecchiamento e quindi al sopravvenire della vecchiaia piuttosto che al verificarsi di un rischio anomalo quale è quello della invalidità.

A parte le già esposte considerazioni per la concreta mancanza di tutela del lavoratore non più coperto contro il rischio di invalidità, si deve considerare che il legislatore ha finito per introdurre una sorta di presunzione assoluta nella causalità delle infermità sopravvenute dopo l'età pensionabile, che appare irrazionale ed ingiustificata, soprattutto per le lavoratrici, in relazione ai limiti piuttosto bassi fissati dalla legge per l'età pensionabile (60 anni per gli uomini, 55 per le donne), anche solo tenendo conto che la durata media della vita umana tende, con il progredire della medesima, ad allungarsi ed attualmente già supera i 70 anni di vita;

3) in ogni caso la norma, così come posta, lede il diritto del lavoratore alla tutela per l'invalidità che la Costituzione riconosce, nell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, senza porre alcun limite di età e che può essere subordinato soltanto ed esclusivamente al compimento dei periodi di assicurazione, legislativamente previsti;

4) il principio desumibile della nuova normativa, in base al quale il rischio di invalidità non è in pratica più assicurato dopo il compimento della età pensionabile, anche se il lavoratore non ha diritto a trattamenti previdenziali di altro genere, come nel caso di specie, contrasta anche con l'art. 3 della Costituzione, perché opera una palese discriminazione fra i lavoratori che si trovano in una identica situazione di fatto, soltanto in base alla età.

A ciò si aggiunga che il vigente ordinamento (art. 27 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e art. 1 del d.P.R. 27 aprile 1957, n. 818) impone ai lavoratori di versare la contribuzione obbligatoria, anche per il rischio invalidità, a prescindere dalla età e, quindi, anche dopo il superamento dell'età pensionabile.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222, nella parte in cui esclude il diritto al trattamento di invalidità e di inabilità per gli assicurati che presentino domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile senza essere in possesso dei requisiti per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia per violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione;

Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ferrara, addì 14 dicembre 1987

Il pretore: (firma illeggibile)

88C0140

N. 17

*Ordinanza emessa il 9 novembre 1987 dal tribunale di Lecce
sul ricorso proposto dal Cimadomo Maria Evelina*

Tutela - Gratuità dell'ufficio ma con facoltà del giudice tutelare di assegnare al tutore, in considerazione dell'entità del patrimonio e delle difficoltà dell'amministrazione, un'equa indennità - Prospettata illegittimità della norma nella parte in cui non prevede tale possibilità a favore del tutore che presti al suo pupillo (nel caso un interdetto in gravi condizioni) assistenza personale particolarmente onerosa - Ingiustificata disparità di trattamento (a scapito di interessi della persona, non meno meritevoli di tutela di quelli della proprietà).

(Codice civile, art. 379, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella procedura iscritta al n. 793/87 reg. esp. promossa da Cimadomo Maria Evelina, nella qualità di erede di Stati Maria Pietrina, domiciliata in Lecce presso lo studio dell'avv. Pina Maruccia da cui è rappresentata (con mandato a margine del ricorso).

PREMESSO IN FATTO

Stati Maria Pietrina, nel 1953, fu nominata tutrice della sorella interdetta Francesca ed esercitò tale ufficio fino alla morte di costei avvenuta il 28 maggio 1983.

Nel corso della tutela ogni anno, in occasione della presentazione del rendiconto, la tutrice, fin dal 1956, chiese al pretore di Ugento, giudice tutelare, un'equa indennità ai sensi dell'art. 739, secondo comma, del cod. civ., attesa «la particolare gravosità e continuità dell'opera prestata essendo l'interdetta del tutto incapace di attendere ai propri più elementari bisogni».

Tali richieste — dopo un primo provvedimento negativo del pretore non impugnato — restarono inevase di talché, chiusa la tutela per morte dell'interdetta, Stasi Pietrina, con ricorso 29 settembre 1985, dopo aver presentato l'ultimo rendiconto, rinnovò l'istanza, deducendo fra l'altro che a copertura delle spese non documentabili aveva sempre richiesto ed ottenuto somme irrisorie; che nei rendiconti aveva incluso solo le spese effettivamente sostenute per l'interdetta, pur avendo effettuato in proprio anticipazioni con la necessità di assumere in proprio mutui bancari con l'onere dei relativi interessi; che nessun aiuto morale o materiale aveva mai avuto dagli altri parenti dell'interdetta chiamati dopo la sua morte alla sua successione.

Il pretore, con decreto 3 giugno 1986, ha rigettato l'istanza sul presupposto che l'ufficio tutelare è gratuito e che nessuna dimostrazione la ricorrente aveva prodotto per dimostrare di aver subito in proprio perdite patrimoniali in qualche modo riferibili all'esercizio della tutela.

Contro tale decreto, Maria Evelina Cimadomo, quale erede di Stasi Maria Pietrina, nelle more deceduta, ha proposto reclamo al tribunale.

La Cimadomo, premesso che proprio la legge prevede all'art. 379, secondo comma, del cod. civ., la possibilità di riconoscere al tutore un'indennità «in relazione all'entità del patrimonio ed alle difficoltà della amministrazione», deduce la contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato il quale da un lato, attraverso il puro e semplice richiamo al principio della gratuità della tutela, sembrerebbe escludere in radice il diritto all'indennità, dall'altro, per via della rilevata carenza di documentazione, sembrerebbe avere rigettato l'istanza solo per questo specifico motivo. In proposito rileva che la prova si sarebbe potuta acquisire dai rendiconti annualmente presentati e già a disposizione del pretore.

RITENUTO

La succinta motivazione del provvedimento impugnato non è affatto d'ostacolo alla comprensione delle ragioni che sono alla base del provvedimento medesimo. Inverso il pretore, richiamando il principio della gratuità della tutela e rilevando nel contempo che la ricorrente non aveva dato prova di aver subito, a causa dell'ufficio prestato, perdite patrimoniali, ha dimostrato di aderire alla corrente interpretazione dell'art. 379, secondo comma, del cod. civ., secondo cui al tutore può essere attribuita un'equa indennità solo in considerazione dell'entità del patrimonio e delle correlative difficoltà di amministrazione e mai quindi a titolo di corrispettivo o compenso per l'opera prestata dato che l'indennità in parola avrebbe fra l'altro lo scopo di consentire al tutore di rivalersi delle perdite patrimoniali in cui egli può esser incorso per dedicarsi, invece che alle sue normali occupazioni, all'espletamento dell'incarico.

Nel caso in esame la Stasi non chiedeva un indennizzo a fronte di perdite patrimoniali subite (laddove le spese vive sostenute per conto dell'interdetta erano state sempre conteggiate nei rendiconti annuali) ma domandava un vero e proprio compenso per «la gravosità e continuità dell'opera prestata», «senza alcun aiuto morale o materiale da parte di altri parenti», di tal che anche nel reclamo si fa riferimento «alle penosissime circostanze del caso ben note allo stesso giudice tutelare» e alla particolarità del caso «in cui gli oneri della tutela superano manifestamente i limiti della normale esigibilità».

Così precisati i termini della questione, consegue *de plano* che la richiesta della signora Stasi, alla luce di quanto prevede il citato art. 379, secondo comma, del cod. civ., non ha alcuna probabilità di accoglimento.

Il tribunale tuttavia ritiene di dovere promuovere una verifica della legittimità costituzionale della norma predetta in riferimento a quanto prevede l'art. 3 della Costituzione, che, nello stabilire il principio della effettività della eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, è d'ostacolo a che situazioni sostanzialmente identiche siano, senza un ragionevole motivo, sottoposte a trattamento giuridico differenziato.

È ben noto che il principio della gratuità della tutela trova giustificazione nel più generale principio della solidarietà sociale solennemente enunciato ora dall'art. 2 della Costituzione. A tale principio la legge ha tuttavia inteso derogare quando l'entità del patrimonio e le relative difficoltà di amministrazione esigono dal tutore un impegno particolare e proprio perché un impegno straordinario ed eccessivamente oneroso va oltre, nella valutazione dello stesso legislatore, il normale dovere di solidarietà che fa carico a tutti i consociati. Ciò posto appare del tutto irrazionale che il legislatore, ai fini dell'attribuzione dell'equa indennità, abbia attribuito rilievo solo a quelle situazioni in cui il tutore sia chiamato ad assolvere compiti di amministrazione particolarmente gravosi e non anche a quelle situazioni in tutto identiche ed ancora più meritevoli di tutela nella quali le particolari condizioni personali del pupillo esigono dal tutore un impegno addirittura assorbente, che implica talvolta un grave sacrificio della sua stessa libertà di movimento, dato che, per assolvere questo obbligo di assistenza, spesso egli non può liberamente disporre del suo tempo.

La disciplina in esame risulta in definitiva estremamente sensibile alle ragioni della proprietà e appare finalizzata piuttosto a garantire l'integrità e la buona amministrazione del patrimonio dell'interdetto (spesso ad esclusivo vantaggio di chi nutre su di esso aspettative ereditarie) che non ad assicurare all'incapace un'assistenza personale e morale: non sempre infatti, per la gravosità dell'impegno che richiede, una siffatta assistenza, che, si ripete, talvolta va oltre il normale dovere di solidarietà, può essere prestata del tutto disinteressatamente e gratuitamente: è quindi ingiustificato che sia esclusa per essa qualsiasi forma di indennizzo (nonostante che il patrimonio del pupillo, alla cui entità essa andrebbe in ogni caso commisurata, sia tale da consentire la corresponsione di una sia pur modica indennità) laddove un indennizzo è previsto a favore del tutore che si è dovuto impegnare in modo particolare nell'amministrazione del patrimonio del pupillo.

Attesa questa ingiustificata disparità di trattamento, si rende necessario sospendere ogni decisione sul caso all'esame del tribunale perché la questione di cui innanzi possa essere sottoposta al giudizio della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 379, secondo comma, del cod. civ., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede a favore del tutore che presta al suo pupillo assistenza personale particolarmente gravosa l'indennità che la detta norma prevede invece a favore del tutore in considerazione delle difficoltà dell'amministrazione del patrimonio;

Sospende quindi il giudizio in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale previa notifica, a cura della cancelleria, di questo provvedimento alle parti interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Lecce, addì 9 novembre 1987

(Seguono le firme)

88C0141

N. 18

*Ordinanza emessa il 17 dicembre 1987 dal pretore di Pavia
nel procedimento civile vertente tra Caprioli Carmela e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza - Diritto all'assegno di invalidità ed alla pensione di inabilità - Esclusione per i lavoratori che abbiano superato l'età pensionabile.

(Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 3).

(Cost., art. 38, secondo comma).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede;

OSSERVA

Le c.t.u. espletate, le cui corrette motivazioni e conclusioni qui si condividono, hanno accertato la sussistenza della incapacità di lavoro della parte ricorrente, che ha però proposto domanda amministrativa dopo il compimento dell'età pensionabile (55 anni); v. in proposito, la data di nascita e quella di deposito della istanza amministrativa emergente dalla copia di domanda prodotta.

Non può quindi esserle riconosciuto l'assegno di invalidità, stante il disposto dell'art. 3 della legge n. 222/1984, la cui inequivoca testualità esclude che possa in via interpretativa collegarsi, come da alcuni si è fatto, l'inesistenza del diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia anziché al mero raggiungimento dell'età pensionabile.

Da questo deriva che la questione di legittimità costituzionale prospettata è rilevante.

Ma essa è anche non manifestamente infondata.

Sul punto è il caso di premettere che la temporaneità dell'«assegno» (art. 1, settimo comma) e la sostituzione, da parte del senato, del termine che così lo definisce a quello di «pensione» previsto nell'art. 1 dei d.d.l. 2289/C, n. 464/S e n. 242/S non esclude, come qualcuno ha invece dubitativamente prospettato, che si tratti nella sostanza di un istituto di natura pensionistica, tanto è vero che si applicano le norme in vigore nelle gestioni cui le prestazioni fanno

carico (art. 12, secondo comma). In ogni caso, comunque, non può negarsi che esso rappresenti uno strumento per assicurare mezzi adeguati alle esigenze dei lavoratori in caso di invalidità, come tali rientrati nel disposto dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

Va poi ribadito come il requisito negativo prima indicato è collegato al raggiungimento dell'età pensionabile e non — si badi bene — alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

Il che significa che per effetto della nuova norma il rischio di invalidità non è assicurato dopo tale momento, e ciò anche se il lavoratore non ha diritto a trattamenti previdenziali di altro genere (come è nella specie, in cui l'attrice non ha maturato i requisiti della pensione di vecchiaia né quelli della pensione sociale). E, questo, in un ordinamento che pure obbliga al versamento della contribuzione a prescindere dall'età del lavoratore (art. 27 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 1 del d.P.R. 27 aprile 1957, n. 818; norme, esse, ritenute costituzionalmente legittime da Corte costituzionale 11 dicembre 1964, n. 110, Foro it., 1965, I, 161).

Appare quindi evidente — e in tal senso si sono espressi anche vari autori — come la normativa sacrifichi le esigenze prima prospettate, alla cui tutela — lo si sottolinea — i lavoratori hanno diritto (art. 38, secondo comma, cit.); e senza che sussistano le ragioni legate al principio di gradualità nella attuazione della tutela stessa che qualcuno ha allegato a sostegno della legittimità dell'art. 3 della legge n. 222/1984.

P. Q. M.

A norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 222/1984, nella parte in cui esclude dalla possibilità di ottenere l'assegno di invalidità coloro che presentino domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile per vecchiaia;

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente procedimento;

Dispone che copia di questa ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Pavia, addì 17 dicembre 1987

(Seguono le firme)

88C0142

N. 19

Ordinanza emessa il 20 gennaio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 gennaio 1988) dal giudice istruttore presso il tribunale di Vicenza nel procedimento penale a carico di Agostinis Angelo ed altri

Imposta I.V.A. - Documenti di accompagnamento dei beni viaggianti - Contraffazione e/o alterazione - Previsione di sanzioni penali anziché amministrative - Eccesso di delega.

(D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, art. 7, ultimo comma).

(D.-L. 10 maggio 1976, n. 249, art. 7, in relazione al combinato disposto degli artt. 76, 77 e 25 Cost.).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento penale contro Agostinis Angelo + 5 (n. 24/86A r.g.) imputati del reato di cui all'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627;

Vista l'istanza della difesa degli imputati Agostinis Angelo e Stella Renzo del 23 maggio 1986;

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO

A seguito di denuncia della guardia di finanza (rapporto n. 1240/1188 sched. del 23 febbraio 1985) veniva iniziato procedimento penale dalla procura della Repubblica di Vicenza a carico di Agostinis Angelo + 5 per il reato di cui all'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627.

Il 10 marzo 1986 il p.m. richiedeva a questo g.i. di procedere con istruzione formale, e di disporre perizia grafica al fine di accertare l'alterazione delle bolle.

Nel corso dell'istruttoria la difesa degli imputati Agostinis e Stella, con ampia memoria 23 marzo 1986, sollevava questioni di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice e più precisamente:

a) in relazione agli artt. 76 e 23 della Costituzione, l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge delega 10 maggio 1976, n. 249 e dell'intero d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, atteso che le norme disciplinanti il nuovo istituto della bolla di accompagnamento non possono costituire «disposizioni integrative e correttive» ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; non poteva dunque essere utilizzata a tal fine la delega di cui all'art. 17 citato;

b) in relazione agli artt. 76, 23, 25 della Costituzione, l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, per violazione dell'art. 7 della legge delega 10 maggio 1976, n. 249, atteso che il Governo non era stato delegato ad emanare norme contenenti sanzioni penali per violazione a bolle di accompagnamento.

Ciò premesso ritiene questo g.i. che la proposta eccezione non sia manifestamente infondata e sia nel contempo rilevante ai fini del decidere.

Occorre anzitutto esaminare le norme che regolano la *subiecta* materia, costituenti un quadro normativo complesso, e per così dire stratificatosi nel tempo.

Il fatto per il quale si procede (alterazione e uso di documenti di accompagnamento) è previsto come reato dall'art. 7, u.c., del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 626 «Chiunque forma in tutto o in parte, o altera, stampati, documenti o registri previsti dal presente decreto ministeriale di cui al precedente art. 5, e ne fa uso, o consente che altri ne faccia uso, al fine di eludere le disposizioni del presente decreto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, senza essere concorso nella falsificazione, fa uso, agli stessi fini, dei documenti di cui al presente comma».

Come afferma la stessa rubrica il d.P.R. in questione è «attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti».

Detto art. 7 della legge n. 249/1976 testualmente recita: «Allo scopo di meglio assicurare l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto con i dreti previsti dal secondo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno emanate, secondo i principi e i criteri direttivi determinati della stessa legge, norme intese a consentire adeguati controlli sulle merci e sui beni viaggianti a qualsiasi titolo. In particolare dovrà stabilirsi che le merci e i beni siano accompagnati da apposito documento di trasporto ed al fine di evitare inutili duplicazioni potrà prevedersi che il documento sia sostituito dalla fattura ovvero sia costituito da nota di consegna, lettera di vettura o altro atto equipollente, purché contenente gli elementi necessari a garantire un efficace controllo della circolazione delle merci e dei beni, provvedendosi, se necessario, al coordinamento con le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, ad altri fini, analoghi documenti. Saranno perviste sanzioni di carattere amministrativo anche a carico di chi effettua trasporti di merci e di beni senza il documento prescritto o con documento irregolare».

L'art. 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prevede, a sua volta, «Disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dalla presente legge, e previo parere della commissione di cui al comma precedente, potranno essere emanate con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria fino al 31 dicembre 1972,».

Questo termine fu successivamente prorogato più volte.

A proposito dei criteri direttivi generali in materia penale l'art. 10, n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prevede «il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative penali, anche detentive, non superiori nel massimo a cinque anni di reclusione per i fatti più gravi, e la migliore commisurazione di esse all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni».

I problemi posti da tale stratificazione normativa sono i seguenti:

a) quale sia il fondamento giuridico del d.P.R. n. 627/1978, vale a dire su quale legge di delega del Parlamento trovi la sua legittimazione la norma penale di cui all'art. 7, u.c., del d.P.R. n. 627/1978, emanata dal Governo;

b) Quali rapporti intercorrano fra la legge 10 maggio 1976, n. 249 e la legge 9 ottobre 1971, n. 825, in riferimento al richiamo contenuto dall'art. 7 della legge del 1976.

In altri termini si tratta di esaminare se la norma penale emanata dal Governo trovi la sua legittimazione in una delega del potere legislativo ai sensi degli artt. 76 e 77 della Costituzione, in una materia ove per l'incidenza sui diritti di libertà del cittadino, vige in modo particolarmente rigoroso il principio della riserva di legge (art. 25 Cost.).

A) Per quanto attiene al primo punto ritiene questo g.l. che il d.P.R. del 1978 sia diretta attuazione della legge 1976, che delega espressamente il Governo ad emanare norme attuative di un nuovo obbligo fiscale consistente nella emissione e utilizzazione di documenti di trasporto delle merci viaggianti, ai fini di controllo fiscale Iva.

Si noti che l'istituzione della cosiddetta bolla di accompagnamento, già nota nel regime della imposta comunale di consumo, non era per nulla prevista nella originaria disciplina dell'Iva entrata in vigore con d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (attuativo dell'art. 5 della legge n. 825/1971).

In tal senso sono del tutto condivisibili le osservazioni della più attenta dottrina, che esclude che l'introduzione della bolla di accompagnamento possa essere considerata un intervento di natura integrativa e correttiva ex art. 17, secondo comma, della legge n. 825/1971, e cioè volto a modificare o a completare disposizioni o istituti già vigenti.

In sintesi l'istituzione della bolla di accompagnamento rappresenta un obbligo fiscale del tutto nuovo (costituito da un *facere*) e non già l'integrazione o la modifica di un obbligo preesistente.

In tal senso si spiega l'uso della legge delega (legge n. 249/1976), che non sarebbe stata necessaria se si fosse trattato di una semplice disposizione integrativa e correttiva che secondo il letterale disposto dell'art. 17, della legge n. 825/1971 poteva essere emanata direttamente con la forma del d.P.R., senza bisogno di un'ulteriore delega, e previo semplice parere della commissione parlamentare di cui al primo comma del citato art. 17.

Ciò premesso si deve esaminare se nella legge n. 249/1976 il Parlamento ha espresso la volontà di delegare al Governo l'emanazione di norme penali.

A tal proposito la risposta non può che essere negativa: l'ultima parte dell'art. 7 della legge n. 249/1976 da un lato affronta il problema delle sanzioni, dall'altro prevede che «sanzioni di carattere amministrativo siano comminate anche a carico di chi «effettua trasporti di merci».

Nel risulta che nessuna delega in materia di sanzioni penali è contenuta nella legge n. 249/1976.

La stessa esegesi letterale della norma rafforza tale convincimento: nel prevedere che sanzioni di carattere amministrativo saranno previste «anche» nei confronti dei trasportatori, implicitamente il legislatore indica che tali sanzioni saranno previste nei riguardi dei soggetti principali degli obblighi Iva (cedente e cessionario).

La congiunzione «anche» è chiaramente cioè volta ad allargare lo spettro dei destinatari e non a mutare la qualità della sanzione.

Se il legislatore avesse dato per scontata la previsione di sanzioni penali avrebbe dovuto anteporre la congiunzione «anche» alla previsione della sanzione (saranno previste «anche» sanzioni amministrative).

B) A questo punto occorre esaminare che significato abbia nel disposto dell'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249 il richiamo ai decreti previsti nel secondo comma dell'art. 17, della legge n. 825/1971 e «ai principi e ai criteri direttivi determinati dalla stessa legge».

Si tratta cioè di esaminare se la delega parlamentare in tema di sanzioni penali si possa in qualche modo ricavare dalla legge del 1971.

Dall'esame dell'intera normativa si deve escludere che il richiamo al secondo comma, dell'art. 17 della legge n. 825/1971 e ai principi e ai criteri direttivi di tale legge abbia la forza di introdurre quella delega penale che manca nella legge del 1976.

Si osserva, infatti, che da un lato la legge del 1976 si pone come volontà del Parlamento che introduce un nuovo obbligo tributario (*rectius*; una nuova «prestazione imposta» rientrante nella previsione dell'art. 23 della Costituzione) e dall'altro che i criteri direttivi della legge delega 1971, in materia penale, si riferivano ad istituti già esistenti o emanandi in base alla stessa delega del 71. Non potevano cioè, a meno di non travolgere i principi costituzionali di produzione normativa, riferirsi a istituti tributari non ancora presenti nell'ordinamento.

Diversamente argomentando si giungerebbe all'aberrante conclusione di ritenere il Governo legittimato ad emanare norme penali senza limiti di tempo, all'introduzione di ogni nuovo obbligo tributario, e sulla base di un semplice richiamo formale ai principi generali della legge delega del 71, che in tal modo diventerebbe vera e propria legge delega in bianco, in materia penale.

Non si vede poi come sia possibile conciliare la seguente contraddizione: da un lato il Parlamento ha ritenuta necessaria nel 1976 una legge-delega per introdurre un nuovo obbligo di natura tributaria (meramente formale); dall'altro avrebbe consentito al Governo di sanzionare penalmente tale obbligo in base ad una delega data nel 1971 quando tale obbligo non era ancora esistente.

Da tali considerazioni scaturisce con tutta evidenza che il richiamo al secondo comma dell'art. 17 della legge n. 825/1971 e ai criteri direttivi della stessa legge non può in alcun modo surrogare l'assenza dell'esplicita delega al Governo in materia penale.

Ulteriori e convincenti argomenti si traggono, d'altronde, anche dall'esame dell'art. 10, n. 11 della legge n. 825/1971 (addove si prevede la delega al Governo in materia penale: «Dovranno in particolare essere stabiliti: 11) il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali, anche detentive, e la migliore commisurazione di esse all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni»).

Come si evince dal tenore letterale, il Governo non è delegato ad introdurre nuove sanzioni penali, con riferimento ad obblighi non esistenti, come quello, appunto della bolla di accompagnamento.

I concetti di perfezionamento del sistema sanzionatorio e di migliore commisurazione delle sanzioni, non possono che riferirsi ad un complesso sanzionatorio già esistente e sono del tutto incompatibili in relazione ad obblighi non ancora previsti e quindi non ancora sanzionati.

Per tali considerazioni pare a questo g.i. che la sollevata questione di incostituzionalità dell'art. 7, u.c., del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, sia tutt'altro che infondata atteso che in violazione del combinato disposto degli artt. 76, 77 e 25 della Costituzione, il Governo ha emanato una norma penale in assenza di necessaria delega del Parlamento in quanto tale delega non si può ravvisare né direttamente nell'art. 7 della legge n. 249/1976, né indirettamente nell'art. 10, n. 11, della legge n. 825/1971.

Tale questione che attiene ad un aspetto fondamentale dei rapporti fra Parlamento e Governo ed incide sui diritti di libertà del cittadino, richiede di essere sottoposta al vaglio dell'ecc.ma Corte costituzionale.

P. Q. M.

*In parziale accoglimento dell'istanza presentata dalla difesa degli imputati Agostinis Angelo e Stella Renzo;
Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87;*

Ritenuto che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale della norma iscrimnatrice (art. 7, u.c., del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627) e ritenuta pertanto rilevante la sollevata questione;

Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 7, u.c., del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, per violazione dell'art. 7 della legge delega 10 maggio 1976, n. 249, in relazione al combinato disposto degli artt. 76, 77 e 25 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata agli imputati, al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Vicenza, addì 20 gennaio 1987

(Seguono le firme)

88C0143

N. 20

Ordinanza emessa l'8 aprile 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 gennaio 1988) dalla commissione tributaria di secondo grado di La Spezia sul ricorso proposto dalla S.r.l. Nuova Spezia contro l'ufficio del registro di Sarzana.

Imposta incremento valore immobili - Tardiva dichiarazione - Pagamento della soprattassa - Ammontare identico a quello previsto per l'omessa dichiarazione.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23, ultimo comma).

(Cost., art. 76).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso in data 8 aprile 1987 la seguente ordinanza relativa alla controversia tra S.r.l. Nuova Spezia ed ufficio del registro di Sarzana;

Visto l'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639;

Letti gli atti del ricorso dell'appello di proposta della S.r.l. Nuova Spezia, avverso la decisione n. 4802 in data 30 aprile 1985 della commissione tributaria di primo grado di La Spezia;

Ritenuto che ai fini della decisione della presente controversia occorra far riferimento all'art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, che prevede identico trattamento sanzionatorio sia nel caso di omessa o infedele dichiarazione, sia in quello di tardività di dichiarazione, senza neppure in tale ultima ipotesi prendere in considerazione una qualsiasi graduazione della sanzione in relazione alla durata del ritardo;

che tale comparazione si risolve in una assoluta mancanza di commisurazione tra entità della sanzione ed effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni cui si riferisce, cosicché la norma in esame appare confliggente con il disposto della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, la quale, al n. 11 dell'art. 10 prescriveva che nelle disposizioni da emanare in materia di sanzioni doveva essere stabilita «la migliore commisurazione di esse» all'effettiva entità soggettiva ed oggettiva della violazione;

che pertanto nella norma che viene presa in considerazione è riscontrabile un eccesso di delega rispetto alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, in contrasto con l'art. 76 della Costituzione;

che la presente controversia non può essere definita senza la previa risoluzione dell'anzidetta legittimità costituzionale;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Il presidente: PUTIGNANO

88C0144

N. 21

Ordinanza emessa l'8 aprile 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 gennaio 1988) dalla commissione tributaria di secondo grado di La Spezia sul ricorso proposto dalla S.r.l. Nuova Spezia contro l'ufficio del registro di Sarzana.

Imposta incremento valore immobili - Tardiva dichiarazione - Pagamento della soprattassa - Ammontare identico a quello previsto per l'omessa dichiarazione.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23, ultimo comma).

(Cost., art. 76).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso in data 8 aprile 1987 la seguente ordinanza relativa alla controversia tra S.r.l. Nuova Spezia ed ufficio del registro di Sarzana;

Visto l'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636;

Letti gli atti del ricorso dell'appello di proposta della S.r.l. Nuova Spezia, avverso la decisione n. 6201 in data 8 ottobre 1985 della commissione tributaria di primo grado di La Spezia;

Ritenuto che ai fini della decisione della presente controversia occorra far riferimento all'art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, che prevede identico trattamento sanzionatorio sia nel caso di omessa o infedele dichiarazione, sia in quello di tardività di dichiarazione, senza neppure in tale ultima ipotesi prendere in considerazione una qualsiasi graduazione della sanzione in relazione alla durata del ritardo;

che tale comparazione si risolve in una assoluta mancanza di commisurazione tra entità della sanzione ed effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni cui si riferisce, cosicché la norma in esame appare confliggente con il disposto della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, la quale, al n. 11 dell'art. 10 prescriveva che nelle disposizioni da emanare in materia di sanzioni doveva essere stabilita «la migliore commisurazione di esse» all'effettiva entità soggettiva ed oggettiva della violazione;

che pertanto nella norma che viene presa in considerazione è riscontrabile un eccesso di delega rispetto alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, in contrasto con l'art. 76 della Costituzione;

che la presente controversia non può essere definita senza la previa risoluzione dell'anzidetta legittimità costituzionale;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

La Spezia, addì 8 aprile 1987

Il presidente: PUTIGNANO

88C0145

N. 22

Ordinanza emessa l'8 aprile 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 gennaio 1988) dalla commissione tributaria di secondo grado di La Spezia sul ricorso proposto dalla S.r.l. Nuova Spezia contro l'ufficio del registro di Sarzana.

Imposta incremento valore immobili - Tardiva dichiarazione - Pagamento della soprattassa - Ammontare identico a quello previsto per l'omessa dichiarazione.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23, ultimo comma).

(Cost., art. 76).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso in data 8 aprile 1987 la seguente ordinanza relativa alla controversia tra S.r.l. Nuova Spezia ed ufficio del registro di Sarzana;

Visto l'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636;

Letti gli atti del ricorso dell'appello di proposta della S.r.l. Nuova Spezia, avverso la decisione n. 6200 dell'8 ottobre 1985 della commissione tributaria di primo grado di La Spezia;

Ritenuto che ai fini della decisione della presente controversia occorra far riferimento all'art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, che prevede identico trattamento sanzionatorio sia nel caso di omessa o infedele dichiarazione, sia in quello di tardività di dichiarazione, senza neppure in tale ultima ipotesi prendere in considerazione una qualsiasi graduazione della sanzione in relazione alla durata del ritardo;

che tale comparazione si risolve in una assoluta mancanza di commisurazione tra entità della sanzione ed effettiva entità soggettiva ed oggettiva delle violazioni cui si riferisce, cosicché la norma in esame appare confliggente con il disposto della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, la quale, al n. 11 dell'art. 10 prescriveva che nelle disposizioni da emanare in materia di sanzioni doveva essere stabilita «la migliore commisurazione di esse» all'effettiva entità soggettiva ed oggettiva della violazione;

che pertanto nella norma che viene presa in considerazione è riscontrabile un eccesso di delega rispetto alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, in contrasto con l'art. 76 della Costituzione;

che la presente controversia non può essere definita senza la previa risoluzione dell'anzidetta legittimità costituzionale;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

La Spezia, addì 8 aprile 1987

Il presidente: PUTIGNANO

88C0146

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

- ABRUZZO**
- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
 - ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
 - ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
 - ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9
- BASILICATA**
- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
 - ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria
- CALABRIA**
- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
 - ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
 - ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
 - ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
 - ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144
- CAMPANIA**
- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
 - ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
 - ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
 - ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
 - ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
 - ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
 - ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
 - ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
 - ◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11
- EMILIA-ROMAGNA**
- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
 - ◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
 - ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
 - ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
 - ◇ **LIBERA MODERNA**
Corso A. Diaz, 2/F
 - ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
 - ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
 - ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 180
 - ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
 - ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
 - ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3
- FRIULI-VENEZIA GIULIA**
- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
 - ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
 - ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
 - ◇ **UDINE**
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
 - ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
 - ◇ **LIBERA BENEDETTI**
Via Mercatovecchio, 13
 - ◇ **LIBERA TARANTOLA**
Via V. Veneto, 20
- LAZIO**
- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
 - ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
 - ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
 - ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
 - ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
 - ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
 - ◇ **LIBERA DEI CONGRESSI**
Viale Civiltà del Lavoro, 124
 - ◇ **Soc. MEDIA c/o Chiosco Prefettura Roma**
Piazzale Clodio
 - ◇ **Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA**
Via Santa Maria Maggiore, 121
 - ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
 - ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
 - ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DULIO
Viale Trieste s.n.c.
 - ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari
- LIGURIA**
- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
 - ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
 - ◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r
- LOMBARDIA**
- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
 - ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
 - ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
 - ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
 - ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
 - ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
 - ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
 - ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
 - ◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5
- MARCHE**
- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ASCOLI PICENO**
- ◇ **LIBRERIA MASSIMI**
Corso V. Emanuele, 23
 - ◇ **LIBRERIA PROPERI**
Corso Mazzini, 188
- MACERATA**
- ◇ **LIBRERIA MORICETTA**
Piazza Annesione, 1
 - ◇ **LIBRERIA TOMASSETTI**
Corso della Repubblica, 11
- PESARO**
- ◇ **LIBRERIA SEMPRUCCI**
Corso XI Settembre, 6
 - ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33
- MOLISE**
- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
 - ◇ **ISERNA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115
- PIEMONTE**
- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
 - ◇ **LIBRERIA BOFFI**
Via dei Martiri, 31
 - ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
 - ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
 - ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
 - ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
 - ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
 - ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
 - ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73
- PUGLIA**
- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
 - ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
 - ◇ **LIBRERIA FRANCO MILETTA**
Viale della Repubblica, 16/B
 - ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
 - ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
 - ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
 - ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
 - ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229
- SARDEGNA**
- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
 - ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
 - ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
 - ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
 - ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10
- SICILIA**
- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callistrate, 14/16
 - ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
 - ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
 - ◇ **LIBRERIA GARGIULO**
Via F. Riso, 56/58
 - ◇ **LIBRERIA LA PAGLIA**
Via Etna, 293/295
 - ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
 - ◇ **MESSINA**
Libreria G.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
 - ◇ **PAERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
 - ◇ **LIBRERIA FLACCOVIO LICAF**
Piazza Don Bosco, 3
 - ◇ **LIBRERIA FLACCOVIO S.F.**
Piazza V. E. Orlando 15/16
 - ◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
 - ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
 - ◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30
- TOSCANA**
- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
 - ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
 - ◇ **LIORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
 - ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
 - ◇ **LIBRERIA PROF. LE SESTANTE**
Via Montanara, 9
 - ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
 - ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
 - ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
 - ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7
- TRENTINO-ALTO ADIGE**
- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
 - ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11
- UMBRIA**
- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
 - ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
 - ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29
- VALLE D'AOSTA**
- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillet, 34
- VENETO**
- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
 - ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
 - ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
 - ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
 - ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
 - ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
 - ◇ **LIBRERIA GIURIDICA**
Via della Costa, 5
 - ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
SARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	8.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221